

STATUTO

BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A.

Articolo 1

Denominazione e sede

1. È costituita una società denominata Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (breviter Banca Finint S.p.A.).
2. Essa ha sede legale in Conegliano.
3. La Società può, con le autorizzazioni di legge, istituire e sopprimere succursali ed uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

Articolo 2

Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100; essa potrà essere prorogata mediante deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 3

Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto:
 - (i) l'esercizio professionale dell'attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, nelle sue varie forme, in Italia e all'estero, e il compimento, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, di tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, ivi compresa l'emissione di obbligazioni e l'erogazione di finanziamenti regolati da leggi speciali, l'assunzione di partecipazioni, l'esercizio dei servizi di investimento ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse;

(ii) lo svolgimento di tutti i servizi connessi alla strutturazione e alla gestione di operazioni di finanza strutturata, di operazioni disciplinate dalla Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e successive modifiche, di operazioni di finanziamento e di emissioni obbligazionarie;

(iii) la prestazione di servizi di consulenza a favore di imprese industriali, bancarie e finanziarie, nell'ambito di operazioni di finanza ordinaria e straordinaria;

(iv) nonché ogni altra attività strumentale o connessa, ivi inclusa la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati.

2. Per il raggiungimento dello scopo sociale, e comunque nei limiti dalla legge consentiti, la Società potrà assumere partecipazioni e cointeressenze in altre Società od Enti, Consorzi, ecc. italiani od esteri aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

3. La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario Gruppo Banca Finanziaria Internazionale ai sensi dell'art. 61, co. 4 TUB, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Articolo 4

Capitale

1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è di Euro 91.743.007,00 (novantunomilioni settecentoquarantatremila sette/00) diviso in n. 78.969.934 (settantottomilioni novecentosessantanovemila novecentotrentaquattro) azioni ordinarie (le “**Azioni Ordinarie**”) prive di valore nominale e n. 2.146.324 (duemilioni centoquarantaseimila trecentoventiquattro) azioni speciali (le “**Azioni Speciali**”) prive di valore nominale.

2. Le Azioni Speciali godono dei diritti particolari previsti dal Regolamento Azioni Speciali, il quale è parte integrante del presente Statuto ed è da intendersi qui interamente riprodotto. In particolare, le Azioni Speciali:

a) sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Banca, fatte in ogni caso

salvo le competenze previste dalla legge e/o dal presente Statuto per l'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali;

b) non attribuiscono al loro titolare il diritto di percepire gli utili né il diritto di vedersi attribuita una quota di liquidazione;

c) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni 1000 Azioni Speciali si ottenga in conversione n. 1 Azione Ordinaria, ai termini e alle condizioni previste nel Regolamento Azioni Speciali. La conversione automatica delle Azioni Speciali avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei rispettivi titolari e senza modifica del capitale sociale. A seguito della conversione, il Consiglio di Amministrazione provvederà (i) ad annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle Azioni Speciali ed emissione delle Azioni Ordinarie; (ii) a depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, cod. civ., il testo dello Statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora effettivamente esistenti – in cui è suddiviso il capitale sociale e/o l'eliminazione delle clausole dello Statuto decadute per effetto della conversione di tutte le Azioni Speciali in Azioni Ordinarie; e (iii) a effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

3. L'assemblea straordinaria del 29 aprile 2022 ha deliberato – fra l'altro – la possibile emissione, anche in più *tranches*, di ulteriori massime n. 5.206.463 Azioni Ordinarie prive di valore nominale espresso, di cui massime n. 4.306.644 Azioni Ordinarie in favore dei titolari di Azioni Speciali, senza un corrispondente aumento del capitale sociale, e quindi con conseguente incremento del numero di azioni della Società (al momento dell'emissione) a valere sul medesimo ammontare nominale del capitale sociale (sempre al momento dell'emissione), il tutto conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: (i) verificare la realizzazione delle condizioni per l'emissione e l'assegnazione delle Azioni Ordinarie in base a quanto disposto dal Regolamento Azioni Speciali; (ii) stabilire il numero massimo di Azioni Ordinarie da emettere e da assegnare ai titolari delle Azioni Speciali, alle condizioni e nei termini e modalità previsti nel Regolamento Azioni Speciali; (iii) determinare la tempistica per l'emissione delle Azioni Ordinarie; e (iv) procedere all'emissione e all'assegnazione delle Azioni Ordinarie secondo quanto previsto nel Regolamento Azioni Speciali.

4. Le Azioni Ordinarie e le Azioni Speciali sono nominative; sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.
5. Possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già emesse, determinandone i contenuti nella relativa deliberazione di emissione.
6. L'acquisto o sottoscrizione delle azioni è soggetto alla disciplina delle partecipazioni al capitale delle banche di cui al Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
7. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con conferimento di beni in natura e/o di crediti e/o di complessi aziendali e/o rami di essi e/o partecipazioni nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa.

Articolo 5

Soci

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.

Articolo 6

Assemblee

1. L'Assemblea Ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. Per la convocazione dell'Assemblea dei soci – presso la sede sociale o in ogni altra località, purché in Italia o in altro Paese facente parte dell'Unione Europea – per il diritto di intervento e di rappresentanza, per la validità di costituzione, per l'oggetto e per la validità delle deliberazioni, per la redazione dei verbali si osservano le norme di legge.
 - 2.1 Se indicato nell'avviso di convocazione, l'Assemblea può tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate nel medesimo avviso di convocazione, nel rispetto dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento. Il Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve predisporre uno o più collegamenti a distanza che consentano ai soci e agli altri soggetti autorizzati, previa

loro sicura identificazione, di seguire i lavori assembleari ed esprimere il proprio voto.

3. Ai sensi dell'art. 2366, terzo comma del c.c. la convocazione dell'Assemblea può avvenire anche mediante avviso comunicato a tutti gli aventi diritto con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (e così a mezzo lettera raccomandata o, in alternativa, via fax oppure via posta elettronica certificata, a condizione che risultino dai libri sociali il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea) almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo fisico in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati mediante mezzi di telecomunicazione; la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea; le materie all'ordine del giorno; le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge; l'indicazione del luogo fisico non sarà necessaria qualora, su indicazione dell'organo amministrativo, l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del precedente comma 2.1.

5. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti di legge.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in sua assenza o impedimento ovvero, nel caso in cui lo deliberi l'Assemblea, da altro Amministratore o da altra persona designata dall'Assemblea stessa; l'Assemblea nomina inoltre un Segretario.

7. È consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

8. L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In particolare è necessario che sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo i casi di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei

quali gli intervenuti potranno affluire. Verificatesi tali condizioni l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante, e la limitazione territoriale prevista dal precedente comma 2 deve intendersi riferita solo a tale luogo, e non anche ai luoghi in cui è previsto il collegamento audio-video degli intervenuti.

9. Oltre alle materie attribuite alla competenza assembleare dalla legge, sono riservate all'esclusiva competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni in merito a:

a) la determinazione dei compensi spettanti agli organi sociali nominati dall'Assemblea stessa, fermo restando che l'Assemblea potrà determinare un importo complessivo per la remunerazione degli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) l'approvazione delle politiche in materia di remunerazione ed incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale, ivi inclusi i piani di compensi basati su strumenti finanziari;

c) i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, il tutto nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;

d) le eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per le Remunerazioni, volte ad elevare:

(i) il rapporto di 1:1 tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante, nel rispetto di ed entro i limiti fissati dalla normativa tempo per tempo vigente;

(ii) il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione oltre i limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente;

fermo restando che le proposte del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie di cui alla precedente lettera d), punti (i) e (ii), del presente Statuto si intenderanno validamente approvate:

- con il voto favorevole di almeno 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia validamente costituita con almeno la metà del capitale sociale;

- con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale rappresentato in Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia validamente costituita con meno della metà del capitale sociale.

All'Assemblea è assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri secondo quanto verrà stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

2. In applicazione delle disposizioni tempo per tempo vigenti, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e correttezza, nonché le competenze previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dai regolamenti interni della Banca, e devono dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, secondo quanto indicato dalla normativa tempo per tempo vigente.

2.1 Non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, i soggetti che ricoprono la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza, di dirigente o funzionario di banche o gruppi bancari concorrenti.

2.2 Il numero dei Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato è pari almeno al 33% dei componenti del Consiglio di Amministrazione (qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore) o alla diversa percentuale minima stabilita dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, al fine di assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi. Nel caso di Consiglio nominato per la prima volta dopo il 1° gennaio 2022 e prima del 30 giugno 2024, la percentuale minima di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato è pari almeno al 20% se la Banca rientra tra quelle di minori dimensioni o complessità operativa, mentre per i rinnovi successivi si applica la quota del 33%.

2.3 Almeno un quarto di componenti del Consiglio di Amministrazione (qualora questo rapporto non sia

un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è inferiore o pari a 5; diversamente si approssima all'intero superiore) devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 26 TUB e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169.

Pertanto, del Consiglio devono far parte:

- almeno un componente indipendente se il Consiglio è composto da 6 membri;
- almeno due componenti indipendenti se il Consiglio è composto da 7 a 10 membri;
- almeno tre componenti indipendenti se il Consiglio è composto da 11 membri

o comunque il maggior numero deliberato di volta in volta dall'Assemblea.

Il venire meno dei requisiti di indipendenza sopra descritti in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se il requisito permane in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente articolo devono possedere tale requisito.

3. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, e scadono pertanto alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

4. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate da uno o più Soci che al momento di presentazione delle stesse abbiano diritti di voto nelle relative deliberazioni assembleari per almeno il 4 % del capitale sociale. In ogni lista, i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo e con indicazione espressa di quali si qualifichino come Amministratori indipendenti, ai sensi delle disposizioni che seguono. Ciascuna lista deve presentare un numero di candidati del genere meno rappresentato non inferiore alla percentuale di cui al precedente comma 2.2. L'Assemblea dei Soci, prima di procedere alla nomina, determinerà il numero dei componenti in conformità alle precedenti disposizioni del presente Articolo 7.

4.1. Ogni socio o gruppo di soci potrà presentare una sola lista. A pena di inefficacia, le liste presentate dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 4 giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea dei Soci di nomina in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il suddetto termine, dovranno depositarsi (i) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e la sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e, per i candidati quali

Amministratori indipendenti, i requisiti di indipendenza, prescritti per le rispettive cariche, nonché (ii) documentazione comprovante le qualità personali e l'esperienza professionale dei candidati. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

4.2 Ciascun socio o gruppo di soci che abbia proposto una lista e intenda votare in Assemblea potrà votare solamente per tale lista.

4.3 All'elezione degli amministratori si procederà come segue:

(a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti tutti gli Amministratori salvo uno, e fra questi, tutti gli Amministratori che debbano qualificarsi come Amministratori indipendenti; gli amministratori da eleggere saranno individuati come i primi Amministratori candidati con i rispettivi numeri progressivi all'interno della lista e al primo candidato di tale lista sarà attribuita la carica di Presidente, il quale potrà essere o meno amministratore indipendente; e

(b) dalla lista che sarà arrivata seconda in termini di numero di voti, sarà tratto l'ultimo Amministratore, il quale sarà il primo Amministratore candidato con il rispettivo numero progressivo all'interno della lista.

Laddove così procedendo la percentuale minima di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato non sia sufficiente, si procederà a sostituire dapprima il candidato tratto dalla lista che sarà arrivata seconda in termini di numero di voti, con un candidato della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato, e successivamente – solo se e fino a quando necessario – alla sostituzione dei candidati tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (partendo da quello con numero progressivo maggiore), con candidati della stessa lista appartenenti al genere meno rappresentato (partendo da quello dei non eletti con numero progressivo minore).

4.4 Qualora sia presentata una sola lista, fermo restando quanto previsto al Paragrafo 4.5 che segue, da questa saranno tratti tutti gli Amministratori.

4.5 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione eletti sulla base delle liste presentate sia, per qualsiasi ragione, inferiore al numero di componenti stabilito dall'Assemblea dei Soci per tale organo, ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione nella composizione dettata dalle dinamiche di voto di lista non assicuri la presenza di un numero sufficiente di Amministratori indipendenti, ovvero ancora nel caso in cui due liste ottengano il medesimo numero di voti e questo numero

sia superiore a quello ottenuto da ciascuna delle altre liste, il Consiglio di Amministrazione sarà nominato dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

4.6 In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, fermo restando quanto previsto al Paragrafo 4.7 seguente, questo sarà sostituito dal candidato con numero progressivo immediatamente successivo nella lista con cui è stato nominato l'Amministratore cessato qualora sia ancora disponibile ad accettare la carica e soddisfi i requisiti di indipendenza, ove applicabili, o altrimenti il candidato di volta in volta successivo disponibile e che soddisfi tali requisiti. Analogamente, se per effetto di tale cessazione venga meno il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato ai sensi del precedente comma 2.2, l'Amministratore dovrà essere sostituito con il primo componente disponibile dello stesso genere presente nella lista con cui è stato nominato l'Amministratore cessato.

A tal fine, le liste potranno anche contenere un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, a servizio di tali sostituzioni. Qualora non vi siano candidati che soddisfino tali requisiti, oppure qualora il Consiglio di Amministrazione sia stato nominato con delibera dell'Assemblea dei Soci a maggioranza senza adozione della procedura di voto di lista, la sostituzione degli Amministratori cessati sarà effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 2386 c.c., fermo restando che deve essere sempre assicurato il rispetto della quota di genere prevista al precedente comma 2.2.

Qualora venga a cessare il Presidente, la carica dovrà essere espressamente attribuita dall'Assemblea dei Soci o, ove questa non provveda, dal Consiglio di Amministrazione.

4.7 Qualora gli Amministratori sostituiti o da sostituirsi ai sensi dell'art. 2386 c.c. siano due o più, si intenderà cessato l'intero Consiglio e dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio ai sensi del presente Articolo 7. Nel frattempo, i Consiglieri rimasti in carica potranno svolgere unicamente attività di ordinaria amministrazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina fra i suoi membri un Presidente al quale spetta la rappresentanza della società e, ove ritenuto opportuno, uno o più Vice Presidenti; il Consiglio nomina, inoltre, un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

6. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio, fissandone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e

provvede affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite ai Consiglieri informazioni adeguate. Il Presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere funzioni gestionali: egli promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo un efficace coordinamento tra il Consiglio e l'Amministratore Delegato, gli eventuali altri Amministratori provvisti di deleghe o di incarichi speciali, e il Direttore Generale, se nominato; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni; sovrintende alle relazioni esterne ed istituzionali; monitora il processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e la predisposizione e l'attuazione di piani di formazione adeguati, al fine di preservare le competenze tecniche dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione si sottopone a un periodico processo di autovalutazione - formalizzato in un apposito regolamento interno - al fine, tra l'altro, di assicurare una verifica del corretto ed efficace funzionamento dell'organo e della sua adeguata composizione. Gli esiti del processo di autovalutazione sono portati a conoscenza dei soci in ottemperanza alle previsioni normative, anche regolamentari, tempo per tempo vigenti e nei modi previsti dai regolamenti interni della Banca.

Articolo 8

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, che ne fissa anche l'ordine del giorno, almeno una volta ogni due mesi. Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta l'Amministratore Delegato o almeno due dei suoi membri. Il Consiglio può inoltre essere convocato – previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione - dal Collegio Sindacale.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno da trattare e deve essere inviato agli Amministratori, ai Sindaci effettivi ed al Direttore Generale, se nominato, con lettera raccomandata a mano o con telefax o con messaggio di posta elettronica spedito almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso d'urgenza, l'avviso può essere inviato con telefax o messaggio di posta elettronica almeno un giorno prima della data fissata per la riunione.

Anche in difetto di formale convocazione, il Consiglio si riterrà validamente costituito con la presenza di

tutti gli Amministratori e Sindaci in carica.

3. È ammessa la possibilità per i membri del Consiglio di Amministrazione di intervenire alla riunione a distanza mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione. In tal caso devono essere assicurate: l'identificazione dei partecipanti, la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso e la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni; in detta ipotesi la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

3.1 Se indicato nell'avviso di convocazione, la riunione del Consiglio di Amministrazione può tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate nel medesimo avviso di convocazione.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente (in ordine di anzianità) o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato a maggioranza dal Consiglio.

5. Alle riunioni del Consiglio assiste, se nominato, il Direttore Generale, al quale il Consiglio potrà di volta in volta riconoscere il potere di esprimere il proprio voto con funzione meramente consultiva.

Articolo 9

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti presenti.

3. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

Articolo 10

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto espressamente riservato dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può adottare un proprio regolamento interno volto a disciplinare il suo funzionamento e le sue competenze, nel rispetto delle previsioni di legge e dello Statuto.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione - e non sono delegabili - le decisioni concernenti, tra le altre:

- l'indirizzo generale nonché la definizione e la modifica delle linee strategiche e dei piani industriali e finanziari;
- la definizione e l'approvazione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza (ove identificata) e delle politiche di governo dei rischi;
- l'adozione di misure volte ad assicurare un efficace confronto dialettico tra gli organi di gestione e i responsabili delle principali funzioni aziendali e la verifica nel tempo delle scelte e delle decisioni da questi assunte;
- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, sentito il Collegio Sindacale;
- l'eventuale nomina e revoca del Direttore Generale;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche e/o modificative della composizione del gruppo bancario, comunque nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2361 comma 2 c.c. e fatta eccezione per la compravendita di strumenti finanziari per negoziazione;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo e per l'esecuzione, da parte delle società controllate, delle istruzioni della Banca d'Italia;
- l'adozione e la modifica di eventuali *policies*, direttive di gruppo, regolamenti e metodologie (ivi compresa la *policy* per la promozione della diversità e dell'inclusività), nonché di ogni altro atto analogo riservato dalla legge o dalla normativa secondaria alla competenza del Consiglio (fatta eccezione per l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, la cui adozione è riservata all'Assemblea Ordinaria);

- la costituzione di eventuali comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento (ivi incluso, a titolo esemplificativo, il Comitato per le Remunerazioni), il cui funzionamento deve essere disciplinato da appositi regolamenti;
- l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della Banca, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca; e
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza;
- l'adozione, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della Banca o del Gruppo bancario, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
- la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze.

3. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) incorporazione di società possedute interamente o al 90%;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- d) riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- e) adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, anche regolamentari;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

4. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, altresì, regole di condotta professionale per il personale della Banca, anche attraverso un codice etico o strumenti analoghi, e ne garantisce l'attuazione, monitorandone il rispetto da parte del personale. Esso precisa altresì le modalità operative e i presidi volti ad assicurare il rispetto delle regole di condotta professionale, anche mediante l'indicazione di comportamenti non ammessi, tra cui rientrano l'utilizzo di informazioni false o inesatte e la commissione di illeciti nel settore

finanziario o di reati fiscali.

5. Nella definizione delle strategie aziendali il Consiglio di Amministrazione tiene in considerazione i seguenti profili:

- i. il monitoraggio e la gestione dei crediti deteriorati nonché l'approvazione delle politiche per la gestione degli stessi;
- ii. l'eventuale adozione di modelli imprenditoriali, applicazioni, processi o prodotti nuovi, anche con modalità di partnership o esternalizzazione, connessi all'offerta di servizi finanziari ad alta intensità tecnologica (Fintech);
- iii. i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in considerazione, tra l'altro, dell'attività svolta, della clientela e delle aree geografiche di riferimento;
- iv. gli obiettivi di finanza sostenibile e, in particolare, l'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nei processi relativi alle decisioni aziendali;
- v. i rischi, in particolare legali e reputazionali, derivanti dalle attività connesse o strumentali eventualmente esercitate;
- vi. la definizione e corretta attuazione delle politiche di funding.

6. Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, anche tramite i propri organi delegati, e dalle società controllate. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari, ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale.

Articolo 11

Organi Delegati

1. Il Consiglio di Amministrazione — nei limiti previsti dalla legge e dalla normativa secondaria — può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero conferire incarichi speciali ad uno o più dei membri del Consiglio.

2. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. La comunicazione viene effettuata oralmente in occasione delle riunioni consiliari, ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale.

Articolo 12

Compensi

1. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.
2. Spetta inoltre a ciascun Amministratore un compenso annuale che è deliberato dall'Assemblea e che resta invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.
3. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e previa proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, ove nominato. Ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, c.c. e dell'Articolo 6 del presente Statuto, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 13

Direttore Generale

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta la facoltà di nominare un Direttore Generale, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa legislativa, regolamentare e di vigilanza per ricoprire la carica di Direttore Generale di banche.
2. Il Consiglio di Amministrazione determina poteri, aree di competenza e compensi del Direttore Generale. Il Direttore Generale dà inoltre esecuzione alle direttive di gestione impartitegli dal Consiglio di Amministrazione e, se nominato, dall'Amministratore Delegato, curando l'esecuzione delle rispettive decisioni.

Articolo 14

Rappresentanza

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e all'Amministratore Delegato (se nominato), nonché ai consiglieri cui tale rappresentanza sia stata conferita con delibera del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza della Società spetta, se nominato, al Vice Presidente, o in caso di nomina di più Vice Presidenti, al più anziano tra essi.
2. Il potere di rappresentare la Società potrà essere conferito dai predetti soggetti, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della Società o a soggetti terzi, in conformità alle delibere di volta in volta assunte dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Collegio Sindacale

1. L'Assemblea nomina un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti.
2. Tanto i Sindaci effettivi quanto i Sindaci supplenti sono rieleggibili.
3. I componenti del Collegio Sindacale devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti (ivi inclusi quelli relativi al cumulo degli incarichi) per gli stessi previsti dalla legge e dalla normativa secondaria vigente, e dai regolamenti interni della Banca. I componenti del Collegio Sindacale possono assumere incarichi di amministrazione e controllo presso altre società nei limiti stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale devono appartenere al genere meno rappresentato.
4. La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate da uno o più Soci che al momento di presentazione delle stesse abbiano diritti di voto nelle relative deliberazioni assembleari per almeno il 4% del capitale sociale. In ogni lista, formata in modo tale che sia sempre assicurato l'equilibrio tra generi almeno nella misura minima indicata al precedente comma 3, i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, ai sensi delle disposizioni che seguono. Per la determinazione della loro retribuzione si osservano le norme di legge.

4.1. Ogni socio o gruppo di soci potrà presentare una sola lista. A pena di inefficacia, le liste presentate dai soci dovranno proporre almeno tre candidati ed essere depositate presso la sede della Società almeno 4 giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea dei Soci di nomina in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il suddetto termine, dovranno depositarsi (i) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti per le rispettive cariche, nonché (ii) documentazione comprovante le qualità personali e l'esperienza professionale dei candidati. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

4.2 Ciascun socio o gruppo di soci che abbia proposto una lista e intenda votare in Assemblea potrà votare solamente per tale lista.

4.3 All'elezione dei Sindaci si procederà come segue:

(a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; questi saranno individuati come i primi Sindaci candidati con i rispettivi numeri progressivi all'interno della lista e al primo candidato di tale lista sarà attribuita la carica di Presidente; e

(b) dalla lista che sarà arrivata seconda in termini di numero di voti, saranno tratti un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente, i quali saranno i primi due Sindaci candidati con il rispettivo numero progressivo all'interno della lista.

Laddove così procedendo la percentuale minima di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato non sia sufficiente, si procederà a sostituire i candidati tratti dalla lista che sarà arrivata seconda in termini di numero di voti (partendo da quello con numero progressivo maggiore), con candidati della stessa lista appartenenti al genere meno rappresentato (partendo da quello dei non eletti con numero progressivo minore).

4.4 Qualora sia presentata una sola lista, fermo restando quanto previsto al Paragrafo 4.5 che segue, da questa saranno tratti tutti i Sindaci, effettivi e supplenti.

4.5 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei componenti del Collegio Sindacale eletti sulla base delle liste presentate sia, per qualsiasi ragione, inferiore al numero di componenti richiesto per tale organo,

ovvero ancora nel caso in cui due liste ottengano il medesimo numero di voti e questo numero sia superiore a quello ottenuto da ciascuna delle altre liste, il Collegio Sindacale sarà nominato dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

4.6 In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di un Sindaco effettivo, questo sarà sostituito dal Sindaco supplente dello stesso genere nominato con la medesima lista. Per ogni altro aspetto delle sostituzioni troverà applicazione l'art. 2401 c.c.

5. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

6. Il Collegio Sindacale svolge i compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti ed applicabili, ed in particolare vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento sulla funzionalità ed efficacia del complessivo sistema dei controlli interni, di revisione interna e di gestione e controllo dei rischi, sul processo di informativa finanziaria, sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP) ai requisiti previsti dalla normativa.

7. Il Collegio Sindacale, nello svolgimento dei propri compiti, si relaziona con gli altri soggetti aventi incarichi di controllo. I componenti del Collegio Sindacale assistono alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

8. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

9. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per video/teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, verificandosi tali presupposti l'adunanza del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio

Sindacale.

10. Il Collegio Sindacale si sottopone a un periodico processo di autovalutazione - formalizzato in un apposito regolamento interno - al fine, tra l'altro, di assicurare una verifica del corretto ed efficace funzionamento dell'organo e della sua adeguata composizione, sulla base di criteri e modalità coerenti con le proprie caratteristiche.

11. Gli esiti del processo di autovalutazione sono portati a conoscenza dei soci in ottemperanza alle previsioni normative, anche regolamentari, tempo per tempo vigenti e nei modi previsti dai regolamenti interni della Banca.

Articolo 16

Revisione Legale dei Conti

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

Articolo 17

Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 18

Utili

Gli utili accertati quali risultano dal bilancio, previa deduzione della quota prevista dalla legge a favore della riserva legale, sono destinati secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 19

Diritto di recesso

1. I soci possono esercitare il diritto di recesso nelle ipotesi e secondo le modalità previste dagli artt. 2437 e 2437 bis c.c..

2. Il diritto di recesso non compete ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 20

Norme di rinvio

Per quanto non è previsto dal presente Statuto saranno osservate le disposizioni di legge.

REGOLAMENTO DELLE AZIONI SPECIALI

Il presente regolamento (“**Regolamento**”) disciplina le caratteristiche, i diritti patrimoniali, i diritti amministrativi e speciali della particolare categoria di azioni speciali (“**Azioni Speciali**”) la cui emissione è stata autorizzata dall’Assemblea dei soci di Banca Finint S.p.A. (“**BFI**”) nel contesto della complessa operazione in forza della quale BFI ha assunto il controllo di Banca Consulia S.p.A. (l’ “**Operazione**”).

L’Operazione è stata realizzata tramite:

- (a) scissione parziale proporzionale (“**Scissione**”) di Capital Shuttle S.p.A. (“**CSH**”), che ha determinato l’assegnazione in favore di BFI, quale unica società beneficiaria, di parte del patrimonio di CSH tra cui la quota di maggioranza del capitale sociale di Banca Consulia S.p.A. (“**BC**”), previo aumento di capitale di BFI (“**Aucap Scissione**”), con conseguente attribuzione da parte di BFI agli azionisti di CSH (“**Soci CSH**”) di Azioni Ordinarie e Azioni Speciali, nei termini ed alle condizioni di cui all’atto di scissione (“**Atto di Scissione**”), stipulato tra BFI e CSH;
- (b) conferimento (“**Conferimento**”) in favore di BFI delle azioni di BC (“**Azioni BC**”) detenute dai soci diretti e di minoranza di BC (“**Soci Diretti BC**”) – nei termini ed alle condizioni di cui all’impegno di sottoscrizione (“**Impegno Aucap**”) stipulato dai Soci Diretti BC con BFI – previo aumento di capitale di BFI, per effetto del quale BFI ha attribuito ai Soci Diretti BC Azioni Ordinarie e Azioni Speciali.

L’Aucap Scissione e l’aumento di capitale deliberato da BFI al servizio del Conferimento (l’ “**Aucap**”) prevedono, complessivamente considerati:

- a) l’emissione con effetto immediato fino ad un massimo di 2.152.244 Azioni Ordinarie di valore nominale implicito unitario di euro 2,785 (corrispondenti ad un controvalore complessivo massimo di euro 5.994.000,00), da assegnare alla società fiduciaria Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A., con sede legale in Milano, via Filodrammatici 10, e sede amministrativa e operativa in Milano, Foro Bonaparte 10, Codice Fiscale 00717010151, Partita IVA 10536040966, società iscritta alla sezione separata dell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n. 19470 ed autorizzata all’esercizio dell’attività di società fiduciaria, con Decreto Ministeriale 24 novembre 1941 (Gazzetta Ufficiale n. 289 del 9 dicembre 1941) (la “**Fiduciaria**”), per conto dei Soci CSH (per effetto della Scissione) e dei Soci Diretti BC (per effetto del Conferimento), con deposito delle stesse presso un conto titoli vincolato disciplinato nel presente Regolamento, intestato alla Fiduciaria; tali azioni potranno essere poi liberate e

trasferite ai Soci CSH e/o ai Soci Diretti BC (di seguito congiuntamente “**Soci BC**”) o a Finint S.p.A. (“**Finint**”) ai sensi del presente Regolamento;

- b) la possibilità di emettere ulteriori Azioni Ordinarie fino a massimo 2.154.399 Azioni Ordinarie di valore nominale implicito unitario di euro 2,785 (corrispondenti ad un controvalore complessivo massimo di euro 6.000.000,00) da riconoscersi - nel rispetto di quanto stabilito all’Art. 2.1.3 relativamente al CAP Azioni BFI e dunque anche per importo equivalente in denaro - ai titolari di Azioni Speciali a titolo di Earn Out alle condizioni e termini come previsti all’Art. 3 del Regolamento;
- c) la possibilità di emettere ulteriori Azioni Ordinarie fino a massimo 1.077.199 Azioni Ordinarie di valore nominale implicito unitario di euro 2,785 (corrispondenti ad un controvalore complessivo massimo di euro 3.000.000,00) da riconoscersi - nel rispetto di quanto stabilito all’Art. 2.1.3 relativamente al CAP Azioni BFI e dunque anche per importo equivalente in denaro - ai titolari di Azioni Speciali alle condizioni e termini come previsti all’Art. 5 del Regolamento;
- d) la possibilità di emettere ulteriori Azioni Ordinarie fino a massimo 1.974.865 Azioni Ordinarie di valore nominale implicito unitario di euro 2,785 (corrispondenti ad un controvalore complessivo massimo di euro 5.500.000,00) da riconoscersi - nel rispetto di quanto stabilito all’Art. 2.1.3 relativamente al CAP Azioni BFI e dunque anche per importo equivalente in denaro - ai titolari di Azioni Speciali alle condizioni e termini come previsti all’Art. 6 del Regolamento;
- e) l’emissione con effetto immediato fino a un massimo di 2.154.399 Azioni Speciali senza valore nominale, da attribuire (insieme alle Azioni Ordinarie di nuova emissione, di cui subito *infra*) ai Soci CSH per effetto della Scissione e ai Soci Diretti BC per effetto del Conferimento.

Le Azioni Speciali di cui alla precedente lettera e) riconoscono ai loro titolari, in ragione ed in proporzione al numero di Azioni Speciali possedute, il diritto di ricevere, al ricorrere delle condizioni, nel rispetto delle procedure e nei limiti previsti nel presente Regolamento, azioni ordinarie di BFI (“**Azioni Ordinarie**”) e/o somme di denaro per un valore equivalente, nonché di beneficiare degli altri diritti previsti dal presente Regolamento.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello statuto di BFI (lo “**Statuto**”), ai sensi di quanto disposto dall’Art. 4 dello Statuto.

* * *

SOMMARIO

1. DEFINIZIONI	4
2. LE AZIONI SPECIALI	10

2.1. <u>I diritti particolari delle Azioni Speciali</u>	10
2.2. <u>Fondo Comune</u>	12
2.3. <u>Regime di circolazione</u>	12
2.5. <u>Comunicazioni</u>	17
2.6. <u>Varie</u>	18
2.7. <u>Controversie</u>	18
3. EARN OUT	19
4. PARTE GENERALE SU AZIONI S1, AZIONI S2 E AZIONI S3	29
5. LE AZIONI S1 E LE DICHIARAZIONI E GARANZIE S1	34
5.1. <u>Le Azioni S1</u>	34
5.2. <u>Condizioni di assegnazione S1</u>	34
5.3. <u>Dichiarazioni e Garanzie S1</u>	38
5.4. <u>Esclusioni e limitazioni</u>	54
5.5. Richieste di terzi e gestione del contenzioso.	55
5.6. <u>Procedura di Indennizzo</u>	57
6. LE AZIONI S2	64
6.2. <u>Condizioni di Assegnazione S2</u>	64
6.3. <u>Gestione del Contenzioso S2</u>	65
6.4. <u>Procedimento di assegnazione delle Azioni S2</u>	66
7. LE AZIONI S3	70
7.2. <u>Condizioni di Trasferimento</u>	71
7.3. <u>I Contenziosi S3</u>	71
7.4. <u>Esclusioni e limitazioni</u>	72
7.5. <u>Gestione dei Contenziosi</u>	72
7.6. <u>Procedimento di accertamento della Passività e Trasferimento delle Azioni S3</u>	76
7.7. <u>Diritto di sostituzione Azioni S3</u>	77
8. LE DICHIARAZIONI E GARANZIE DI FININT E GLI INDENNIZZI S4	79
8.1. <u>Il Plafond S4</u>	79
8.2. <u>Condizioni di indennizzo da parte di Finint</u>	79
8.3. <u>Dichiarazioni e Garanzie di Finint</u>	83
8.4. <u>Esclusioni e limitazioni</u>	97
8.5. <u>Procedimento di accertamento della Passività e pagamento dell'Indennizzo S4</u>	99

* * *

1. DEFINIZIONI

I riferimenti contenuti nel presente Regolamento ad “Articoli” si intendono riguardanti Articoli del presente Regolamento, ove non sia diversamente specificato.

Ove non altrove definiti nel presente Regolamento, i termini e le espressioni indicate con lettera iniziale maiuscola hanno il significato specificato di seguito (restando inteso che i termini definiti al singolare avranno il corrispondente significato al plurale e viceversa):

Accettazione Cliente: si intende la lettera di risposta inviata dal cliente nell’ambito della Circolarizzazione (come *infra* definita), di cui al punto 3 della Lettera Circolarizzazione.

Accettazione Indennizzo: si intende l’accettazione della Richiesta di Indennizzo (con riferimento, a seconda dei casi, all’Indennizzo S1, all’Indennizzo S2, all’Indennizzo S3 o all’Indennizzo S4).

Accordo Quadro: si intende l’accordo stipulato in data 20 dicembre 2021 tra CSH e BFI avente ad oggetto l’operazione di scissione parziale proporzionale di CSH, con assegnazione a favore della beneficiaria BFI della partecipazione pari all’84,59% del capitale sociale di BC detenuta da CSH in BC, previa messa in liquidazione di CSH.

Accordo Ramo Conto Proprio: ha il significato indicato all’Art. 5.3.11.1.

Accordo Ramo Rete: ha il significato indicato all’Art. 5.3.11.1.

Assemblea Speciale: l’assemblea speciale dei titolari delle Azioni Speciali, il cui funzionamento è disciplinato all’Art. 2.4.

Azioni EO: le Azioni Ordinarie assegnabili ai titolari delle Azioni Speciali al verificarsi delle condizioni di cui all’Art. 3.

Azioni S1: le Azioni Ordinarie assegnabili ai titolari delle Azioni Speciali al verificarsi delle condizioni di cui all’Art. 5.

Azioni S2: le Azioni Ordinarie assegnabili ai titolari delle Azioni Speciali al verificarsi delle condizioni di cui all’Art. 6.

Azioni S3: le Azioni Ordinarie trasferibili ai titolari delle Azioni Speciali al verificarsi delle condizioni di cui all’Art. 7.

Azioni Ordinarie: indica le azioni ordinarie di BFI.

Azioni Speciali: indica le azioni speciali emesse da BFI nell'ambito dell'Operazione, che incorporano i Diritti Speciali disciplinati nel presente Regolamento.

BC: si intende la società Banca Consulia S.p.A., con sede legale in Milano, C.so Monforte 52, codice fiscale 01733820037 – R.E.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 1599769.

Bilanci: si intendono i bilanci di esercizio di BC o di BFI, a seconda dei casi, al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020.

Benefici: ha il significato indicato all'Art. 4.1.2.

BFI: si intende la società Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Alfieri, n. 1 - 31015 Conegliano (TV), iscritta al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A., P.IVA 04977190265.

Circularizzazione: si intende la circularizzazione alla clientela compiuta da BC prima della Data del Closing, come disciplinata nella Lettera Circularizzazione.

Clientela BC: si intende il complesso dei clienti di BC, titolari di contratti bancari e/o per la prestazione di servizi di investimento.

Cluster Residuo: si intende il Cluster di Clientela di cui all'Art. 1 ("Perimetro della Circularizzazione"), lett. b), della Lettera Circularizzazione.

Condizioni di Assegnazione S1: ha il significato di cui all'Art. 5.2.

Condizioni di Assegnazione S2: ha il significato di cui all'Art. 6.2

Condizioni di Trasferimento: ha il significato di cui all'Art. 7.2

Consulenti Finanziari: si intendono i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede legati a BC da un contratto di promozione finanziaria o da un contratto di lavoro subordinato.

Contenziosi Pendenti: ha il significato di cui all'Art. 7.3.1.

Contenziosi S1: ha il significato di cui all'Art. 5.2.3.

Contenzioso S2: ha il significato di cui all'Art. 6.2.2.

Contenziosi S3: ha il significato di cui all'Art. 7.3.1.

Contestazione Garanzia S1: ha il significato di cui all'Art. 5.6.1.4.

Contestazione Garanzia S4: ha il significato di cui all'Art. 8.5.1.4.

Contestazione Indennizzo S1: ha il significato di cui all'Art. 5.6.2.3.

Contestazione Indennizzo S1: ha il significato di cui all'Art. 8.5.2.3.

CSH: si intende la società Capital Shuttle S.p.A., con sede legale in Milano, Viale L. Majno 45, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero REA 2031652 cod. fisc. e p. IVA 08528480968.

Data del Closing: si intende l'ultima tra (i) la data dell'ultima iscrizione dell'atto di Scissione di CSH nei competenti Registri delle Imprese e (ii) la data di esecuzione dell'ultimo degli Impegni Aucap.

Data di Prima Scadenza S1: ha il significato di cui all'Art. 5.2.3.

Data di Prima Scadenza S4: ha il significato di cui all'Art. 8.1.2.

Data di Seconda Scadenza S1: ha il significato di cui all'Art. 5.2.4.

Data di Seconda Scadenza S4: ha il significato di cui all'Art. 8.1.2.

Data Scadenza Nuovi Contenziosi Alfa: ha il significato di cui all'Art. 7.3.1.

Data Scadenza Nuovi Contenziosi Beta: ha il significato di cui all'Art. 7.3.1.

Decreto 231: si intende il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e succ. mod.

Dichiarazioni e Garanzie S1: ha il significato indicato all'Art. 5.3.

Dichiarazione e Garanzie Finint: ha il significato indicato all'Art. 8.3.

Dipendenti Cessati: ha il significato indicato, a seconda dei casi, indicati all'Art. 5.3.18.1 o all'Art. 8.3.16.1.

Diritti Speciali: si intendono i particolari diritti incorporati nelle Azioni Speciali, che possono essere esercitati dai titolari di Azioni Speciali, anche tramite il Rappresentante Comune, ai sensi del presente Regolamento.

Due Diligence: si intende la *due diligence* preliminare su BC effettuata da BFI e/o Finint nei mesi di aprile e maggio 2021.

Escrow Account: si intende il conto vincolato su cui saranno depositate le Azioni S3 (e/o le eventuali somme in loro sostituzione) di cui al presente Regolamento.

Evento S1: un evento o una circostanza suscettibile di dare luogo ad una Passività idonea a determinare un Indennizzo in relazione alle Dichiarazioni e Garanzie S1.

Evento S2: si intende la sentenza definitiva passata in giudicato o la transazione “tombale” relativa al Contenzioso S2.

Evento S3: ha il significato indicato all’Art. 7.6.1.1.

Evento S4: ha il significato indicato all’Art. 8.5.1.1.

Fiduciaria: si intende la società fiduciaria Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A., con sede legale in Milano, via Filodrammatici 10, e sede amministrativa e operativa in Milano, Foro Bonaparte 10, Codice Fiscale 00717010151, Partita IVA 10536040966, società iscritta alla sezione separata dell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n. 19470 ed autorizzata all’esercizio dell’attività di società fiduciaria, con Decreto Ministeriale 24 novembre 1941 (Gazzetta Ufficiale n. 289 del 9 dicembre 1941) – a cui sarà intestato l’Escrow Account per conto dei Soci CSH e dei Soci Diretti BC.

Finint: si intende la società Finint S.p.A., con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, c.f. 04310560265.

Importo Earn Out S1: ha il significato di cui all’Art. 5.1.1.

Intermediario: un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli.

Lettera BC: indica la lettera inviata da BC a BFI in data 20 dicembre 2021 e depositata, in via strettamente riservata, presso il notaio dott. Carlo Marchetti (con studio in via Agnello, 18, 20121 – Milano).

Lettera Circolarizzazione: indica la lettera inviata da BC a BFI in data 20 dicembre 2021 (relativa alla circolarizzazione alla clientela effettuata da BC), depositata, in via strettamente riservata, presso il notaio dott. Carlo Marchetti (con studio in via Agnello, 18, 20121 – Milano).

Monte Titoli: si intende la società Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di emittente di gestione accentrata di strumenti finanziari, ovvero qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell’attività testé indicata.

Notifica Evento: ha il significato di cui agli Articoli 5.6.1.2, 7.6.1, 8.5.1.2 (con riferimento, rispettivamente, alla Procedura S1, Procedura S3 e Procedura S4).

Nuovi Contenziosi Alfa: ha il significato di cui all’Art. 7.3.1.

Nuovi Contenziosi Beta: ha il significato di cui all’Art. 7.3.1.

Nuovi Contenziosi al Closing: ha il significato di cui all’Art. 7.3.1.

Operazione: indica l'operazione in forza della quale BFI ha assunto il controllo di Banca Consulia S.p.A., secondo quanto descritto nella suestesa parte introduttiva del presente Regolamento.

Passività: si intende qualsiasi minusvalenza, insussistenza di attivo, sopravvenienza passiva o altra passività e/o qualsiasi esborso di denaro, perdita, costo o danno (attuali o potenziali) che sia conseguente, a seconda dei casi, ad un Evento S1, Evento S2, Evento S3 o Evento S4 che potrebbe dare luogo ad un Indennizzo S1, S2, S3 o S4.

Passività Accertata: ha il significato di cui agli Artt. 5.6.1.4.

Passività Effettiva: ha il significato di cui agli Articoli 5.6.2.1, 6.2.2, 7.6.1.4, 8.5.2.1 (con riferimento, rispettivamente, alla Procedura S1, Procedura S2, Procedura S3 e Procedura S4).

Passività Potenziale: si intende una Passività che non sia Passività Effettiva.

Plafond S1: ha il significato di cui all'Art. 5.1.

Plafond Fisso S1: ha il significato di cui all'Art. 5.1.1.

Plafond S2: ha il significato di cui all'Art. 6.1.

Plafond S3: ha il significato di cui all'Art. 7.1.

Plafond S4: ha il significato di cui all'Art. 8.1.

Procedura S1: ha il significato di cui all'articolo 5.6.1.1.

Procedura S2: ha il significato di cui all'articolo 6.4.1.

Procedura S3: ha il significato di cui all'articolo 7.6.1.1.

Procedura S4: ha il significato di cui all'articolo 8.5.1.1.

Proiezioni Pluriennali 2021-24 - Aggiornamento: indica il documento – approvato dal CdA di BC in data 17 dicembre 2020 – di aggiornamento delle proiezioni economico-finanziarie del Piano Strategico BC 2020-2023.

Rappresentante Comune: si intende il soggetto (persona fisica o giuridica) di cui all'Art. 2.4.1.

Richiesta del Terzo: ha il significato di cui all'Art. 5.5.1.

Richiesta di Indennizzo: ha il significato indicato agli Articoli 5.6.2.1, 6.4.2, 7.6.1.3 e 8.5.2.1 (con riferimento, rispettivamente, alla Procedura S1, Procedura S2, Procedura S3 e Procedura S4).

Socio BC: si intendono tutti i Soci Diretti BC e Soci CSH che hanno aderito all'Operazione, titolari iniziali delle Azioni Speciali.

Stanziamento Contestazioni S1: ha il significato di cui all'Art. 5.3.2.

Unicasim: si intende la società Unica Sim S.p.A., con sede in Genova, Via Bartolomeo Bosco n. 15, iscritta al Registro delle Imprese di Genova, Cod. Fisc. e Partita IVA 03833350105.

VUB: si intende il valore unitario di un'azione BFI ai fini dell'Operazione, fissato convenzionalmente in misura pari ad euro 2,785.

VUB Rettificato: il nuovo valore unitario di un'azione BFI ai fini dell'Operazione, che dovrà essere fissato (modificando proporzionalmente il VUB) nelle ipotesi in cui prima della Data del Closing o successivamente, si verifichino (a) aumenti di capitale a pagamento e/o gratuiti, mediante emissione in opzione di nuove azioni, o senza diritto d'opzione, anche in IPO o successivamente ad essa, ovvero al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con warrant o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile in azioni di nuova emissione (ad eccezione degli aumenti di capitale da liberare interamente in denaro deliberati dall'Assemblea di BFI per un prezzo di sottoscrizione uguale o superiore a euro 2,785 per azione); e/o (b) raggruppamenti e/o frazionamenti delle azioni; e/o (c) modifiche del numero di azioni in circolazione conseguenti a riduzioni del capitale per perdite con annullamento; e/o (d) operazioni di fusione/scissione; e/o, comunque, (e) operazioni diverse suscettibili di determinare effetti analoghi.

2. LE AZIONI SPECIALI

2.1. I diritti particolari delle Azioni Speciali

2.1.1. Le Azioni Speciali riconoscono ai loro titolari, in proporzione al numero di Azioni Speciali da ciascuno possedute, e comunque nei limiti di cui all'art. 2.1.3, il diritto di:

- (i) vedersi assegnare Azioni Ordinarie per un complessivo valore massimo di euro 6.000.000, secondo le previsioni di cui all'Art. 3 e nei termini ivi previsti (“**Azioni EO**”);
- (ii) vedersi assegnare Azioni Ordinarie per un complessivo valore massimo di euro 3.000.000 al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 5 e nei termini ivi previsti (“**Azioni S1**”);
- (iii) vedersi assegnare Azioni Ordinarie per un complessivo valore massimo di euro 5.500.000, al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 6 e nei termini ivi previsti (“**Azioni S2**”);
- (iv) vedersi trasferire Azioni Ordinarie per un complessivo valore massimo di euro 5.994.000, al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 7 e nei termini ivi previsti (“**Azioni S3**”);
- (v) vedersi corrispondere da parte di Finint un indennizzo al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 8 e nei termini e limiti ivi previsti,

di seguito congiuntamente definiti “**Diritti Speciali**”.

- 2.1.2. Ciascuno dei Diritti Speciali – salva diversa previsione espressa – si intende attribuito alla singola Azione Speciale in proporzione al numero di Azioni Speciali complessivamente emesse. Nel caso in cui l'applicazione delle formule previste nel presente Regolamento per il calcolo del numero di Azioni Ordinarie da assegnare ai titolari di Azioni Speciali a seguito della maturazione dei Diritti Speciali non permetta di attribuire ad uno o più titolari di Azioni Speciali un numero intero di Azioni Ordinarie, il loro effettivo ammontare da assegnare a tali titolari di Azioni Speciali sarà arrotondato per difetto o per eccesso al numero intero più vicino.
- 2.1.3. In nessun caso il numero totale di Azioni Ordinarie che le Azioni Speciali potranno attribuire ai loro titolari potrà essere superiore a n. 4.306.644 Azioni Ordinarie (il “**CAP Azioni BFI**”) (ovvero n. 9.335.728 massime Azioni Ordinarie attribuibili ai Soci BC – n. 5.026.930 Azioni Ordinarie attribuibili al Closing – n. 2.154 Azioni Ordinarie attribuibili per effetto della conversione di Azioni Speciali in Ordinarie = n. 4.306.644 Azioni Ordinarie). Tale limite, fissato postulando che per effetto dell'Operazione BFI venga a detenere una partecipazione del 100% nel capitale sociale di BC, dovrà ridursi in proporzione alla quota di BC effettivamente acquisita da BFI per effetto dell'Operazione (e.g., nel caso di acquisto solo del 90% del capitale di BC, il limite massimo ai sensi del presente articolo dovrà considerarsi n. 3.875.979 Azioni Ordinarie).
- 2.1.4. Resta inteso che laddove il numero totale delle Azioni Ordinarie da assegnare in base agli articoli seguenti fosse superiore al limite di cui al precedente art. 2.1.3, per la parte eccedente tale limite BFI dovrà riconoscere e trasferire sul conto bancario preventivamente comunicato da ciascun titolare di Azioni Speciali una somma di denaro equivalente al numero di Azioni Ordinarie da assegnare in eccedenza, valorizzate al VUB o, ricorrendone le condizioni, al VUB Rettificato.
- 2.1.5. Fermi i diritti particolari elencati, le Azioni Speciali conferiscono il diritto di voto nell'Assemblea Speciale, mentre non conferiscono al loro titolare diritti di voto nell'assemblea ordinaria (o straordinaria) di BFI.
- 2.1.6. Le Azioni Speciali conferiscono, altresì, ai loro titolari il diritto di percepire una quota (proporzionale alla quota di Azioni Speciali detenuta) dei dividendi relativi alle Azioni S3 ancora disponibili nel Plafond Azioni S3 di cui all'Escrow Account alla data di approvazione del dividendo con le stesse modalità assicurate a tutti i titolari di Azioni Ordinarie.

2.1.7. È attribuito ai titolari delle Azioni Speciali il diritto di convertire le proprie Azioni Speciali in azioni ordinarie BFI secondo un rapporto di cambio di 1000:1 (i.e. 1 azione ordinaria ogni 1000 azioni speciali), tale per cui le n. max. 2.154.399 Azioni Speciali emesse si convertirebbero in n. max. 2.154 azioni ordinarie (per un controvalore di euro 5.998,89, assumendo che un'azione ordinaria BFI valga euro 2,785), e quindi in ragione di 1 azione ordinaria ogni 1000 azioni speciali. In tal caso i portatori di Azioni Speciali perderebbero ogni Diritto Speciale. La conversione dovrà essere deliberata in via automatica dall'Assemblea Speciale, anche su richiesta di BFI, a condizione che i Diritti Speciali incorporati nelle Azioni Speciali siano esauriti e che di conseguenza i titolari di Azioni Speciali non possano più vedersi assegnare Azioni Ordinarie e/o somme di denaro ai sensi del presente Regolamento. Laddove, in presenza dei presupposti appena richiamati, l'Assemblea Speciale non deliberi la conversione, quest'ultima potrà essere effettuata in via automatica dalla Società, con delibera del CdA.

2.2. Fondo Comune

2.2.1. I titolari di Azioni Speciali godono altresì del diritto di disporre di un fondo patrimoniale costituito, a tutela dei comuni interessi dei medesimi, per far fronte alle spese derivanti dall'esercizio dei diritti incorporanti nelle Azioni Speciali.

2.2.2. Il Fondo Comune è costituito mediante apertura di un conto corrente presso BFI, intestato al Rappresentante Comune. Salvo quanto previsto al successivo articolo 2.2.3, la dotazione iniziale del Fondo Comune sarà costituita dall'importo di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), che il Rappresentante Comune potrà richiedere a BFI di versare via via, in tutto o in parte, a partire dalla Data del Closing, su un conto corrente dallo stesso indicato. L'Assemblea Speciale può deliberare, anche su richiesta del Rappresentante Comune, ulteriori stanziamenti da destinare al Fondo Comune prevedendo le fonti da cui reperire le relative risorse finanziarie.

2.2.3. L'importo di euro 500.000 di cui al precedente art. 2.2.2. dovrà essere ridotto in proporzione alla quota di BC effettivamente acquisita da BFI per effetto dell'Operazione (e.g., nel caso di acquisto solo del 90% del capitale di BC, la dotazione iniziale del Fondo Comune sarà pari a 450.000 euro).

2.2.4. Il Fondo Comune non potrà essere, neanche in parte, liberato e distribuito ai titolari di Azioni Speciali fino alla definizione dell'ultima Passività (anche Potenziale) coperta da garanzia ai sensi del presente Regolamento.

2.3. Regime di circolazione

2.3.1. Le Azioni Speciali emesse da BFI sono sottoposte al regime di dematerializzazione e ammesse nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

2.3.2. Le Azioni Speciali sono liberamente trasferibili. La circolazione delle medesime è regolata dalle disposizioni in materia di titoli dematerializzati *pro tempore* vigenti.

2.4. Rappresentante Comune ed Assemblea Speciale

2.4.1. Il Prof. Avv. Stefano Vinti, C.F. VNTSFN60T27G273Y, nato a Palermo il 27.12.1960, residente in Roma, via Ruggero Fauro 4, è nominato Rappresentante comune dei titolari delle Azioni Speciali (“**Rappresentante Comune**”) per il periodo di anni 5 (cinque) dall’emissione delle Azioni Speciali. Nel corso del suo mandato, il Rappresentante Comune potrà comunque essere revocato solo al ricorrere di una giusta causa. Alla scadenza del termine, o in caso di revoca, il Rappresentante Comune potrà essere sostituito da altro soggetto nominato dall’Assemblea Speciale (tenendo in considerazione anche eventuali indicazioni di BFI) per un ulteriore quinquennio e così via ai sensi del presente Regolamento. A valere sul Fondo Comune, al Rappresentante Comune verrà riconosciuto un congruo compenso annuo, il rimborso delle spese vive e la copertura di ogni eventuale altro costo inerente all’esecuzione del mandato, come stabilito dall’Assemblea Speciale (sempre a valere sul Fondo Comune).

2.4.2. Il Rappresentante Comune provvederà: (i) a dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea Speciale; (ii) a sottoscrivere - ove necessario - gli atti conciliativi e/o i documenti transattivi relativi ai Contenziosi S1, al Contenzioso S2 e ai Contenziosi S3, in quanto autorizzati ai sensi del presente Regolamento; (iii) a tutelare gli interessi comuni dei titolari delle Azioni Speciali nei rapporti con BFI, anche in funzione delle decisioni e/o indicazioni di volta in volta ricevute dall’Assemblea Speciale; (iv) a gestire - alle condizioni e nei limiti indicati nel presente Regolamento - i Contenziosi S1, il Contenzioso S2 e i Contenziosi S3 ai sensi del presente Regolamento; (v) a compiere nell’interesse dei titolari di Azioni Speciali ogni altro atto e/o attività a cui sia legittimato ai sensi del presente Regolamento.

2.4.3. Il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale dei titolari delle Azioni Speciali anche nella liquidazione coatta amministrativa di BFI.

2.4.4. Ogni Azione Speciale dà diritto ad esprimere un voto, da computarsi ai fini dei *quorum* costitutivi e deliberativi, nell’Assemblea Speciale, che delibera a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (i) sulla nomina e sulla revoca per giusta causa del Rappresentante Comune;
- (ii) sulle modifiche del presente Regolamento Azioni Speciali, se ed in quanto proposte ed approvate da BFI;
- (iii) sulle decisioni riguardanti i Contenziosi S1, il Contenzioso S2 e i Contenziosi S3 (come ad es. le proposte di definizione transattiva di tali contenziosi e l’impugnazione

di eventuali provvedimenti decisori) ai sensi e nei casi previsti dal presente Regolamento;

- (iv) sulle decisioni riguardanti il riconoscimento dell'Earn Out ai sensi e nei casi previsti dal presente Regolamento;
- (v) sulle decisioni riguardanti l'assegnazione delle Azioni S1 e delle Azioni S2, o il trasferimento delle Azioni S3, ai sensi e nei casi previsti dal presente Regolamento;
- (vi) sulle decisioni riguardanti la proposizione di Contestazioni in relazione alle Notifiche Evento, alle Richieste di Indennizzo e alla Comunicazione Earn Out, ai sensi e nei casi previsti dal presente Regolamento, nonché sul conferimento del mandato al Rappresentante Comune ai fini dell'avvio di eventuali contenziosi e su tutte le ulteriori decisioni inerenti ai contenziosi nell'interesse dei titolari di Azioni Speciali ai sensi e nei casi previsti dal presente Regolamento;
- (vii) sulle decisioni riguardanti le Richieste di Indennizzo S4 derivanti dalla violazione delle Dichiarazioni e Garanzie Finint ai sensi e nei casi previsti dal presente Regolamento;
- (viii) sulle decisioni riguardanti l'utilizzo del Fondo Comune per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- (ix) sugli altri oggetti di interesse comune dei titolari di Azioni Speciali.

- 2.4.5.** L'Assemblea Speciale può essere convocata dal Rappresentante Comune, o in caso di suo impedimento o inerzia (per tale intendendosi anche, in particolare, la mancata convocazione dell'Assemblea Speciale decorsi 20 giorni dall'invio di una richiesta in tal senso da parte del Consiglio di Amministrazione di BFI) dal Consiglio di Amministrazione di BFI. Il Rappresentante Comune sarà tenuto a convocare l'Assemblea Speciale altresì quando ne è fatta richiesta da tanti titolari di Azioni Speciali che rappresentino il ventesimo delle Azioni Speciali in circolazione.
- 2.4.6.** L'Assemblea Speciale è composta dai titolari di Azioni Speciali, i quali potranno intervenire in essa personalmente – anche tramite il legale rappresentante *pro tempore*, trattandosi di società – ovvero tramite delegato a cui sia stata conferita delega per iscritto, comunicata a BFI ai sensi di legge.
- 2.4.7.** L'Assemblea Speciale è presieduta, di norma, dal Rappresentante Comune, o in caso di impedimento dal soggetto appositamente scelto dall'Assemblea Speciale, la quale sceglie anche il segretario dell'Assemblea Speciale, il quale coadiuva il Presidente dell'Assemblea Speciale ai fini del computo delle votazioni e della verbalizzazione delle relative decisioni. Con riferimento alle modalità di convocazione e accreditamento, si applicano le disposizioni di cui alle leggi speciali in materia di assemblee ordinarie di strumenti finanziari al portatore sottoposti al regime di dematerializzazione e ammessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli. L'avviso di convocazione potrà essere trasmesso ai titolari di Azioni Speciali anche tramite PEC, ovvero con altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, oltre che mediante pubblicazione sul sito internet di BFI. La verbalizzazione delle Assemblee Speciali avverrà in forma scritta, anche non notarile, e le sue deliberazioni saranno iscritte, a cura del Rappresentante Comune, in un apposito registro tenuto presso BFI, liberamente consultabile da ciascun titolare di Azioni Speciali, nonché dai componenti degli altri organi sociali di BFI. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Speciale, è necessario che l'avviso di convocazione sia trasmesso almeno 8 (otto) giorni prima della data in cui l'Assemblea Speciale è chiamata a riunirsi in prima convocazione. La documentazione relativa alle decisioni da assumere, unitamente alle relative proposte di BFI e/o del Rappresentante Comune, dovrà essere messa a disposizione di ciascun titolare di Azioni Speciali che ne faccia richiesta presso la sede di BFI e/o altro luogo ritenuto idoneo almeno 8 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea Speciale e, su richiesta scritta, anche trasmessa in via elettronica al titolare di Azioni Speciali.

- 2.4.8.** Sugli oggetti indicati all'Art. 2.4.4, romanini i) e ii), le deliberazioni dell'Assemblea Speciale sono assunte, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole dei titolari di Azioni Speciali che rappresentino la maggioranza assoluta del totale numero delle Azioni Speciali in circolazione. Per tutte le altre deliberazioni è sufficiente il voto favorevole dei titolari di Azioni Speciali che rappresentino almeno la maggioranza dei presenti. In relazione alle Azioni Speciali eventualmente possedute dall'Emittente, il diritto di voto in Assemblea Speciale è escluso.
- 2.4.9.** Il diritto di voto nell'Assemblea Speciale degli Azionisti Speciali dotati di posta elettronica certificata può essere esercitato anche per corrispondenza. Il voto per corrispondenza è incompatibile con il voto per delega, restando inteso che nel caso in cui il votante per corrispondenza abbia conferito delega, quest'ultima dovrà intendersi priva di qualunque effetto. Il titolare di Azioni Speciali deve esercitare il voto per corrispondenza in conformità alle indicazioni ed ai termini di cui all'avviso di convocazione dell'Assemblea Speciale, fermo restando che le schede pervenute oltre il termine indicato, o prive di sottoscrizione o non conformi non saranno prese in considerazione né ai fini della costituzione dell'Assemblea Speciale né ai fini della votazione. La scheda di voto per corrispondenza deve essere firmata dal titolare delle Azioni Speciali e, in caso di contitolarità, è richiesta la sottoscrizione di tutti i contitolari. Il titolare di Azioni Speciali dovrà inviare, entro e non oltre il termine indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Speciale, tramite posta certificata all'indirizzo all'uopo indicato (i) le proprie generalità (ii) il numero di Azioni Speciali possedute, e (iii) le indicazioni di voto, debitamente sottoscritte, insieme a (iv) copia della certificazione attestante la propria legittimazione e di ogni documento idoneo a comprovare la propria identità e/o la rappresentanza legale in caso si tratti di società e/o ente, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. La scheda di voto per corrispondenza sarà organizzata su due colonne, nella prima delle quali saranno riportate le proposte di deliberazione del Rappresentante Comune o di BFI e nell'altra le espressioni di voto del titolare di Azioni Speciali. La scheda di voto per corrispondenza conterrà, per ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno, la possibilità di indicare il voto "favorevole", il voto "contrario" o l'"astensione" rispetto a ciascuna proposta di deliberazione, barrando la relativa casella. In caso di indicazioni di voto equivoche, il voto per corrispondenza sarà del tutto inefficace sia ai fini del quorum costitutivo sia ai fini del quorum deliberativo dell'Assemblea Speciale.

- 2.4.10.** L'Assemblea Speciale potrà essere svolta, anche esclusivamente, mediante mezzi di audio/video conferenza che garantiscano ai partecipanti la possibilità di intervento e di visionare eventuali documenti illustrati. All'Assemblea Speciale potranno assistere e intervenire gli amministratori e i sindaci di BFI e i loro consulenti, nonché gli eventuali consulenti invitati dal Rappresentante Comune. Il diritto di intervento di tutti i soggetti legittimati ad intervenire all'Assemblea Speciale sarà regolato dal Presidente dell'Assemblea Speciale, al quale spetterà altresì il potere di accertare e dichiarare l'esito delle votazioni.
- 2.4.11.** Il Rappresentante Comune procederà a riferire, per iscritto via posta certificata o mezzo equipollente, a ciascun titolare di Azioni Speciali che ne faccia richiesta, l'esito dell'Assemblea Speciale e le relative determinazioni ivi assunte.
- 2.4.12.** Le deliberazioni assunte dall'Assemblea Speciale sono impugnabili a norma degli Artt. 2377 e ss. c.c. solo da un numero di titolari di Azioni Speciali che rappresentino almeno il 5% del totale delle Azioni Speciali in circolazione.
- 2.4.13.** Tutte le spese e i costi inerenti alla convocazione e allo svolgimento dell'Assemblea Speciale, salvi quelli relativi al Rappresentante Comune e ai consulenti, saranno a carico di BFI.
- 2.4.14.** Laddove una disposizione del presente Regolamento preveda il potere dell'Assemblea Speciale di deliberare su una materia, ma per ragioni di urgenza nella circostanza specifica non sia possibile attendere i tempi della sua convocazione e delle relative delibere (come ad es. nel caso di offerta transattiva concernente un Contenzioso S1, S2 o S3, i cui termini di accettazione non siano oggettivamente compatibili con i predetti tempi), il Rappresentante Comune – nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro massimi 10 giorni dal ricevimento da parte di Finint di una apposita comunicazione contenente tutte le informazioni previste, a seconda dei casi, per la Notifica Evento o la Richiesta di Indennizzo – sarà autorizzato ad adottare in buona fede, in nome e per conto dei titolari delle Azioni Speciali, e nel loro migliore interesse, le decisioni del caso (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, la promozione di una Contestazione Garanzia e/o una Contestazione Indennizzo), e a comunicarle ufficialmente a BC e/o BFI e/o Finint, provvedendo in ogni caso all'immediata convocazione dell'Assemblea Speciale per la ratifica del proprio operato, fermo restando che nel caso in cui la sua dichiarazione a BC e/o BFI e/o Finint non fosse ratificata dall'Assemblea Speciale, la decisione assunta da quest'ultima, se ed in quanto possibile, sostituirà quanto dichiarato dal Rappresentante Comune, fatti salvi gli eventuali effetti già prodotti.

2.5. Comunicazioni

- 2.5.1.** Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Regolamento, qualsiasi comunicazione riferita alle Azioni Speciali indirizzata da BFI e/o dal Rappresentante Comune ai titolari delle Azioni Speciali, fintantoché queste siano detenute tramite Monte Titoli, potrà essere effettuata anche tramite i sistemi di Monte Titoli.
- 2.5.2.** Le Comunicazioni che devono essere effettuate da uno dei titolari delle Azioni Speciali a BFI e/o al Rappresentante Comune dovranno essere formulate per iscritto e indirizzate alla sede legale di BFI in copia al Rappresentante Comune.
- 2.5.3.** Il Rappresentante Comune e BFI potranno liberamente determinare ulteriori modalità di comunicazione a o da parte dei titolari delle Azioni Speciali ove, di comune accordo, tali ulteriori modalità siano ritenute ragionevoli con riferimento alle prassi di mercato.

2.6. Varie

- 2.6.1.** Il possesso delle Azioni Speciali comporta la piena accettazione di tutti i termini e le condizioni previste nel presente Regolamento.
- 2.6.2.** L'organo amministrativo di BFI potrà, in qualunque momento, apportare al presente Regolamento le modifiche ritenute necessarie al solo fine di rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione vigente e ad eventuali disposizioni modificative della stessa e/o a provvedimenti vincolanti dell'Autorità di vigilanza. In tal caso, BFI provvederà a comunicare le modifiche apportate con le modalità di cui al presente Regolamento.

2.7. Controversie

- 2.7.1.** Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
- 2.7.2.** Qualsiasi controversia e vertenza che dovesse insorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento sarà sottoposta ad un preventivo tentativo di conciliazione tra le parti da effettuarsi entro 30 giorni.
- 2.7.3.** Nel caso in cui il tentativo fallisca, tutte tali controversie saranno devolute alla competenza in via esclusiva del Tribunale di Milano.

3. EARN OUT

3.1. Salvo quanto previsto al successivo art. 3.2., Banca Finint corrisponderà ai titolari di Azioni Speciali un earn out (“**Earn Out**”) per un importo massimo pari a euro 6.000.000 da corrispondersi – salvo quanto stabilito all’Art. 2.1.3 relativamente al CAP Azioni BFI – sotto forma di azioni ordinarie BFI (“**Azioni EO**”), di cui:

- a) massimi euro 5.000.000 legati al raggiungimento da parte di Banca Consulia degli obiettivi di utile ante-imposte 2021 (esclusa Unicasim) e degli obiettivi stand alone di masse 2022 e 2023 (inclusa Unicasim, qualora entrata nel perimetro di Banca Consulia), indicati nelle “Proiezioni Pluriennali 2021-24 - Aggiornamento” (“**Earn Out Componente A**”), secondo quanto più in dettaglio previsto al successivo Art. 3.3; e
- b) massimi euro 1.500.000 legati al raggiungimento da parte di Banca Consulia degli obiettivi di ricavi derivanti dall’attività c.d. “Piattaforma alternativi” 2022 e 2023, indicati nelle “Proiezioni Pluriennali 2021-24 - Aggiornamento” (“**Earn Out Componente B**”), di cui euro 1.000.000 destinati ad incrementare, sussistendo i presupposti di cui all’Art. 5.1.1, il Plafond S1, salvo il ricorrere delle condizioni di cui all’Art. 5.2.1;

restando inteso che i primi euro 500.000 di Earn Out astrattamente realizzati non dovranno essere computati in favore dei titolari di Azioni Speciali, i quali avranno dunque diritto solo ai successivi massimi 6.000.000 di Earn Out.

3.2. Tutti gli importi di cui al precedente art. 3.1, così come le relative componenti indicate in dettaglio ai successivi articoli 3.3.1. e 3.3.2., – fissati postulando che per effetto dell’Operazione nel suo complesso BFI venga a detenere una quota di partecipazione nel capitale di BC pari al 100% – dovranno essere ridotti in proporzione alla quota di BC effettivamente acquisita da BFI per effetto dell’Operazione (e.g., nel caso di acquisto solo del 90% del capitale di BC, l’importo massimo dell’Earn Out da corrispondere ai titolari di Azioni Speciali sarà pari a 5.400.000; di cui massimi 4.500.000 di Earn Out Componente A e massimi 1.350.000 di Earn Out Componente B, restando inteso che i primi 450.000 di Earn Out astrattamente realizzati non dovranno essere computati in favore dei titolari di Azioni Speciali).

3.3. L’Earn Out verrà calcolato pertanto sulla base delle due componenti di seguito identificate.

3.3.1. Earn Out Componente A

3.3.1.1. L’Earn Out Componente A verrà calcolato sulla base della seguente formula:

$$\text{Earn Out Componente A} = \text{Earn-Out 2022} + \text{Earn-Out 2023}$$

dove:

1. l'Earn Out 2022 sarà così determinato:

$$\text{Earn Out 2022} = [(UAI\ 2021 / UAI\ 2021\ Piano - 1/2) + (NNM\ 2022 / NNM\ 2022\ Piano - 1/2)] \times \text{€}2.500.000$$

- (a) per "UAI 2021" si intende l'utile ante-imposte relativo all'esercizio 2021 come rinveniente dal bilancio d'esercizio di Banca Consulia che si chiuderà il 31 dicembre 2021, escludendo dal calcolo i seguenti elementi straordinari:
- i. eventuali impatti negativi derivanti dalla definizione in via transattiva da parte di Banca Consulia di uno o più contenziosi in essere, previo consenso o gradimento di Banca Finint, che non potrà essere irragionevolmente negato (fermo restando, in ogni caso, quanto previsto nel presente Regolamento relativamente alla disciplina delle definizioni in via transattiva dei contenziosi ai fini dell'assegnazione delle Azioni S1, S2, e S3);
 - ii. provento derivante dal rilascio delle imposte differite passive avvenuto nel primo trimestre 2021 e pari a Euro 647.000;
 - iii. eventuali plusvalenze da cessione di Titoli di Stato (iscritti nel bilancio 2020 nel comparto HTC) diverse da quelle previste nelle "Proiezioni Pluriennali 2021-2024 - Aggiornamento", approvate dal CdA di BC in data 17 dicembre 2020 (di seguito, le "**Proiezioni Pluriennali 2021-2024 - Aggiornamento**");
 - iv. eventuali impatti negativi derivanti dagli incrementi degli accantonamenti al fondo rischi per contenziosi in essere effettuati nel secondo semestre 2021 rispetto al primo semestre 2021;
 - v. costi ragionevolmente sostenuti da Banca Consulia nel secondo semestre 2021 per il completamento dell'Operazione;
- (b) per "UAI 2021 Piano" si intende l'utile ante-imposte relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2021 come indicato nelle "Proiezioni Pluriennali 2021-24 - Aggiornamento" e pari a Euro 1.097.539;
- (c) per "NNM 2022" si intende la raccolta netta – calcolata come differenziale tra masse aggiunte e masse perse, senza considerare l'effetto mercato – relativa all'esercizio 2022 come rinveniente dal bilancio d'esercizio di Banca Consulia che si chiuderà il 31 dicembre 2022 dedotte le masse effettive derivanti da clienti BFI (classificazione

a cura del controllo di gestione) che avviino un rapporto contrattuale con Banca Consulia;

- (d) per “NNM 2022 Piano” si intende la raccolta netta – calcolata come differenziale tra masse aggiunte e masse perse, senza considerare l’effetto mercato – relativa all’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2022 come indicato nelle “Proiezioni Pluriennali 2021-24 - Aggiornamento” e pari a euro 190.000.000;

restando inteso che:

- (e) se UAI 2021 e NNM 2022 saranno entrambi pari o inferiori al 50% rispettivamente degli UAI 2021 Piano e NNM 2022 Piano, l’Earn Out 2022 sarà pari a zero;
- (f) se UAI 2021 e NNM 2022 saranno entrambi pari o superiori al 100% rispettivamente degli UAI 2021 Piano e NNM 2022 Piano, l’Earn Out 2022 sarà pari a euro 2.500.000 da corrispondersi sottoforma di azioni Banca Finint (corrispondenti a massime 897.666 azioni Banca Finint, ad un corrispettivo unitario pari a €2,785);
- (g) se UAI 2021 e/o NNM 2022 saranno compresi tra il 50% e il 100% rispettivamente di UAI 2021 Piano e NNM 2022 Piano, l’Earn Out 2022 sarà determinato come segue:

UAI 2021/UAI 2021 Piano	Earn Out 2022_{UAI 2021}	NNM 2022/NNM 2022 Piano	Earn Out 2022_{NNM 2022}
≤ 50%	€0	≤ 50%	€0
60%	€125.000	60%	€125.000
70%	€375.000	70%	€375.000
75%	€625.000	75%	€625.000
80%	€875.000	80%	€875.000

90%	€1.125.000	90%	€1.125.000
100%	€1.250.000	100%	€1.250.000

Laddove l'UAI 2021 e/o la NNM 2022 si collochino ad un valore intermedio tra due delle percentuali sopra riportate (di seguito "X" e "Y", con X<Y), l'earn out corrispondente sarà pari a quello della percentuale inferiore (X), maggiorato secondo la seguente formula:

$$\text{Earn Out aggiuntivo UAI 2021} = [(UAI\ 2021/UAI\ 2021\ Piano - X) / Y - X] \times (\text{Earn Out } 2022_{UAI\ 2021\ Y} - \text{Earn Out } 2022_{UAI\ 2021\ X})$$

$$\text{Earn Out aggiuntivo NNM 2022} = [(NNM\ 2022/NNM\ 2022\ Piano - X) / Y - X] \times (\text{Earn Out } 2022_{NNM\ 2022\ Y} - \text{Earn-Out } 2022_{NNM\ 2022\ X})$$

L'Earn Out 2022 non potrà superare massimi euro 2.500.000 complessivi e sarà riconosciuto ai Soci BC in seguito all'approvazione del bilancio di Banca Consulia relativo all'esercizio in chiusura il 31.12.2022.

2. l' Earn Out 2023 sarà così determinato:

$$\text{Earn Out } 2023 = 2 \times (NNM\ 2023/NNM\ 2023\ Piano - 1/2) \times €2.500.000$$

- (a) per "NNM 2023" si intende la raccolta netta – calcolata come differenziale tra masse aggiunte e masse perse, senza considerare l'effetto mercato – relativa all'esercizio 2023 come rinveniente dal bilancio d'esercizio di Banca Consulia che si chiuderà il 31 dicembre 2023 dedotte le masse effettive derivanti da clienti BFI (classificazione a cura del controllo di gestione) che avviino un rapporto contrattuale con Banca Consulia;
- (b) per "NNM 2023 Piano" si intende la raccolta netta – calcolata come differenziale tra masse aggiunte e masse perse, senza l'effetto mercato– relativa all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2023 come indicato nelle "Proiezioni Pluriennali 2021-24 - Aggiornamento" e pari a euro 190.000.000;

restando inteso che:

- (c) se NNM 2023 sarà pari o inferiore al 50% di NNM 2023 Piano, l'Earn Out 2023 sarà pari a zero;
- (d) se NNM 2023 sarà pari o superiore al 100% di NNM 2023 Piano, l'Earn Out 2023 sarà pari a Euro 2.500.000 da corrispondersi sottoforma di azioni Banca Finint (corrispondenti a massime 897.666 azioni Banca Finint, ad un corrispettivo unitario pari a €2,785);
- (e) se NNM 2023 sarà compresa tra il 50% e il 100% di NNM 2023 Piano, l'Earn Out 2023 sarà determinato come segue:

NNM 2023/NNM 2023 Piano	Earn Out 2023
≤ 50%	€0
60%	€250.000
70%	€750.000
75%	€1.125.000
80%	€1.750.000
90%	€2.250.000
100%	€2.500.000

Laddove la NNM 2023 si collochi ad un valore intermedio tra due delle percentuali sopra riportate (di seguito “X” e “Y”, con X<Y), l’earn out corrispondente sarà pari a quello della percentuale inferiore (X), maggiorato secondo la seguente formula:

$$\text{Earn out aggiuntivo 2023} = [(NNM 2023/NNM 2023 Piano - X) / Y - X] \times (\text{Earn Out 2023}_Y - \text{Earn Out 2023}_X)$$

L’Earn Out 2023 non potrà superare massimi euro 2.500.000 – salvo quanto previsto in caso di Extra Earn Out NNM 2023 (come di seguito specificato) – e sarà riconosciuto ai Soci BC in seguito all’approvazione del bilancio di Banca Consulia relativo all’esercizio in chiusura il 31.12.2023.

Resta inteso che qualora i) NNM 2022 sia stata inferiore a NNM 2022 Piano e ii) NNM 2023 sia stato superiore a NNM 2023 Piano, potrà essere riconosciuto ai soci BC un extra Earn-Out 2023 (“**Extra Earn Out NNM 2023**”), secondo la seguente formula:

$$\text{Extra Earn Out NNM 2023} = (\text{€1.250.000} - \text{Earn-Out 2022}_{NNM 2022}) \times (NNM 2023 / NNM 2023 Piano - 1)$$

sempre entro il limite massimo complessivo (2022 e 2023) di un controvalore di azioni ordinarie Banca Finint attribuite ai Soci BC in base all’andamento della raccolta netta 2022 e 2023 pari a massimi euro 3.750.000.

3.3.2. Earn Out Componente B

3.3.2.1. Earn Out Componente B sulla base della seguente formula:

$$\text{Earn Out Componente B} = \text{Earn Out Piattaforma Alternativi 2022} + \text{Earn Out Piattaforma Alternativi 2023}$$

dove:

$$\text{Earn Out Piattaforma Alternativi 2022} = 2 \times (\text{Ricavi PA 2022/Ricavi PA 2022 Piano} - 1/2) \times \text{€750.000}$$

$$\text{Earn Out Piattaforma Alternativi 2023} = 2 \times (\text{Ricavi PA 2023/Ricavi PA 2023 Piano} - 1/2) \times \text{€750.000}$$

e dove:

- (i) per “Ricavi PA 2022” si intendono i ricavi derivanti dall’attività c.d. “piattaforma alternativi” relativi all’esercizio 2022 come rinvenienti dal bilancio d’esercizio di Banca Consulia che si chiuderà il 31 dicembre 2022 dedotti i ricavi effettivi generati dalla clientela BFI e/o dagli ulteriori clienti procurati tramite:
 - (a) segnalazione e/o
 - (b) l’organizzazionedi BFI e/o società del gruppo BFI
(classificazione a cura del controllo di gestione);
- (ii) per “Ricavi PA 2022 Piano” si intendono i ricavi derivanti dall’attività c.d. “piattaforma alternativi” relativi all’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2022 come indicato nelle “Proiezioni Pluriennali 2021-24 - Aggiornamento” e pari a Euro 320.000;
- (iii) per “Ricavi PA 2023” si intendono i ricavi derivanti dall’attività c.d. “piattaforma alternativi” relativi all’esercizio 2023 come rinvenienti dal bilancio d’esercizio di Banca Consulia che si chiuderà il 31 dicembre 2023 dedotti i ricavi effettivi generati dalla clientela BFI e/o dagli ulteriori clienti procurati tramite:
 - (a) segnalazione e/o
 - (b) l’organizzazionedi BFI e/o società del gruppo BFI
(classificazione a cura del controllo di gestione);
- (iv) per “Ricavi PA 2023 Piano” si intendono i ricavi derivanti dall’attività c.d. “piattaforma alternativi” relativi all’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2023 come indicato nelle “Proiezioni Pluriennali 2021-24 - Aggiornamento” e pari a Euro 440.000;

restando inteso che:

- (v) se Ricavi PA saranno pari o inferiori al 50% dei Ricavi PA Piano per ciascun anno di riferimento (i.e. 2022/2023), l'Earn Out Piattaforma Alternativi 2022 e 2023 sarà pari a zero;
- (vi) se Ricavi PA saranno pari o superiori al 100% di Ricavi PA Piano per ciascun anno di riferimento (i.e. 2022/2023), l'Earn Out Piattaforma Alternativi 2022 e 2023 sarà pari a Euro 750.000 per ciascun anno da corrisponderci sottoforma di azioni Banca Finint (corrispondenti a massime 269.300 azioni Banca Finint per ciascun anno, ad un corrispettivo unitario pari a €2,785);
- (vii) se Ricavi PA saranno compresi tra il 50% e il 100% di Ricavi PA Piano per ciascun anno di riferimento (i.e. 2022/2023), l'Earn Out Piattaforma Alternativi 2022 e 2023 sarà determinato come segue:

Ricavi PA / Ricavi PA Piano (2022-2023)	Earn-Out Piattaforma Alternativi (2022-2023)
≤ 50%	€ 0
60%	€ 75.000
70%	€ 225.000
75%	€ 337.500
80%	€ 525.000
90%	€ 675.000
100%	€ 750.000

Laddove se i Ricavi PA 2022 e 2023 si collochino ad un valore intermedio tra due delle percentuali sopra riportate (di seguito “X” e “Y”, con X<Y), l’earn out corrispondente sarà pari a quello della percentuale inferiore (X), maggiorato secondo la seguente formula:

$$\text{Earn Out aggiuntivo 2022/2023} = [(\text{Ricavi PA 2022/2023} - X) / Y - X] \times (\text{Earn Out Piattaforma Alternativi 2022/2023}_Y - \text{Earn Out Piattaforma Alternativi 2022/2023}_X)$$

L’Earn Out Piattaforma Alternativi 2022 non potrà superare massimi Euro 750.000.

Resta inteso che eventuali scostamenti negativi tra Ricavi PA 2022/Ricavi PA 2023 e Ricavi PA 2022 Piano/Ricavi PA 2023 Piano potranno essere compensati parzialmente o totalmente – per ciascun anno di riferimento – da ricavi derivanti da voci diverse dalla “piattaforma alternativi” comprese nelle “altre linee di business” e/o dallo sviluppo dell’attività di Unica SIM Conto Proprio – incluse le attività che verranno svolte dal manager di prossimo reclutamento, che risultassero superiori a quanto previsto nelle “Proiezioni Pluriennali 2021-24 - Aggiornamento”.

Resta inteso che qualora i) i Ricavi PA 2022 siano stati inferiori ai Ricavi PA 2022 Piano e ii) i Ricavi PA 2023 siano stati superiori ai Ricavi PA 2023 Piano, potrà essere riconosciuto ai Soci BC un extra Earn Out 2023 (“**Extra Earn Out Ricavi PA 2023**”), secondo la seguente formula:

$$\text{Extra Earn Out Ricavi PA 2023} = (\text{€750.000} - \text{Earn Out Piattaforma Alternativi 2022}) \times (\text{Ricavi PA 2023} / \text{Ricavi PA 2023 Piano} - 1)$$

sempre entro il limite massimo complessivo (2022 e 2023) di un controvalore di azioni ordinarie Banca Finint attribuite ai Soci BC in base all’andamento dei ricavi della piattaforma alternativi 2022 e 2023 pari a massimi euro 1.500.000.

L’Earn Out Piattaforma Alternativi 2022 e l’Earn Out Piattaforma Alternativi 2023 saranno riconosciuti ai Soci BC in seguito all’approvazione dei bilanci di Banca Consulia relativi rispettivamente all’esercizio in chiusura il 31.12.2022 e il 31.12.2023.

- 3.4.** Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di approvazione del bilancio di BC degli esercizi di riferimento, BFI e/o Finint dovranno trasmettere al Rappresentante Comune una comunicazione scritta che contenga tutte le informazioni e gli eventuali documenti utili ai fini della determinazione delle componenti Earn Out maturate, ivi inclusi (i) la descrizione della componente dell’Earn Out di riferimento; (ii) l’indicazione dell’ammontare dell’Earn Out maturato; (iii) i criteri adottati da BFI per la determinazione dell’Earn Out maturato; e (iv) il numero di Azioni EO (valorizzate, a seconda dei casi, al VUB o al VUB Rettificato) – ovvero l’equivalente in denaro del loro controvalore, al ricorrere delle condizioni di cui all’Art. 2.1.3 relativamente al CAP Azioni BFI – da attribuire ai titolari di Azioni Speciali (la “**Comunicazione Earn Out**”).
- 3.5.** Entro i 45 (quarantacinque) giorni lavorativi successivi alla ricezione della Comunicazione Earn Out, il Rappresentante Comune – previa deliberazione dei titolari di Azioni Speciali – dovrà, mediante invio di comunicazione scritta a BFI contenente la deliberazione assunta dai titolari di Azioni Speciali:
- (a) accettare la determinazione dell’Earn Out maturato di cui alla Comunicazione Earn Out (“**Accettazione Earn Out**”); ovvero
 - (b) contestare la determinazione dell’Earn Out maturato di cui alla Comunicazione Earn Out, anche con riferimento al numero di Azioni EO da attribuire ai titolari di Azioni Speciali (“**Contestazione Earn Out**”). In caso di Contestazione Earn Out, si applicano le disposizioni di cui all’Art. 2.7.
- 3.6.** A seguito dell’Accettazione Earn Out o, in caso di Contestazione Earn Out, a seguito del passaggio in giudicato o di provvisoria esecutività della sentenza che definisce la medesima, BFI comunicherà ai titolari delle Azioni Speciali il diritto a ricevere il numero di Azioni EO e/o, ricorrendone le condizioni, le somme di denaro spettanti agli stessi in proporzione alle Azioni Speciali dai medesimi possedute. Le richieste di assegnazione delle Azioni EO e/o della equivalente somma in denaro dovranno essere presentate dai titolari di Azioni Speciali tramite propri intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli presso cui le Azioni Speciali sono depositate. Le relative Azioni EO saranno rese disponibili per il tramite di Monte Titoli.

4. PARTE GENERALE SU AZIONI S1, AZIONI S2 E AZIONI S3

4.1.1. BFI corrisponderà ai titolari di Azioni Speciali, in proporzione al numero di Azioni Speciali da ciascuno possedute, e nei limiti previsti dal presente Regolamento, – oltre alle Azioni EO – anche le Azioni S1, le Azioni S2 le Azioni S3.

4.1.2. Ai fini di stabilire l'effettivo controvalore delle Azioni S1, Azioni S2 e Azioni S3 da assegnare e/o trasferire ai titolari di Azioni Speciali al ricorrere delle condizioni di cui ai successivi Articoli 5, 6 e 7, si procederà, come ivi meglio precisato, in primo luogo a calcolare la somma algebrica tra:

(i) l'importo di una Passività Effettiva Accertata (nel caso di contenzioso, coincidente con quanto BC sia tenuta a corrispondere a terzi per effetto di una transazione o di una sentenza definitiva o, per i soli contenziosi S1 e S3, provvisoriamente esecutiva);

aumentato:

(ii) dell'importo delle spese legali e di ogni altro costo o spesa effettivamente e ragionevolmente sostenuti da BC e/o BFI e/o Finint in ragione di tale Passività Effettiva Accertata;

e diminuito:

(iii) dell'intero ammontare di importi incassati da BC, BFI e/o Finint in base a coperture assicurative in essere relative all'Evento da cui ha origine la Passività Effettiva Accertata;

(iv) del risparmio di imposta o maggiore vantaggio fiscale effettivamente goduto da BC, BFI e/o Finint in ragione di tale Passività Effettiva Accertata (tenendo conto anche di tutte le tasse e imposte gravanti su BC/BFI/Finint per effetto di tale Passività Effettiva Accertata e/o del corrispondente Indennizzo);

(v) dell'intero ammontare netto di eventuali compensazioni, rimborsi, indennizzi, sopravvenienze attive o insussistenze passive di cui BC, BFI e/o Finint abbiano effettivamente goduto o che BC, BFI e/o Finint abbiano effettivamente incassato da qualsiasi soggetto in ragione della Passività Effettiva Accertata;

(vi) dell'importo di ogni accantonamento a fondo rischi eventualmente previsto con specifico riferimento a tale Passività Effettiva Accertata nel bilancio infra-annuale di BC al 30 giugno 2021; con la precisazione – relativa solo ai Contenziosi S3 – che laddove per un determinato Contenzioso S3 l'importo di quanto accantonato a fondo rischi per i Contenziosi S3 al 31.12.2021 sia superiore rispetto all'accantonamento al 30.06.2021, di tale aumento potrà tenersi conto ai fini del calcolo della presente voce soltanto a condizione che BC raggiunga un utile ante imposte 2021 effettivo (calcolato secondo quanto previsto all'Art. 3 del presente

Regolamento) superiore all'obiettivo indicato nelle "Proiezioni Pluriennali CdA BC 2021-24", e comunque solo fino all'importo massimo pari al rapporto tra l'aumento dell'accantonamento per tale contenzioso dal 30.6.2021 al 31.12.2021 e il totale degli aumenti degli accantonamenti per Contenziosi S3 a tali date moltiplicato per il 70% della differenza tra l'utile ante imposte 2021 effettivo e l'obiettivo indicato in tali Proiezioni; e fermo restando che, nel caso in cui detti Contenziosi S3 dovessero essere definiti con esborsi di importo inferiore rispetto al relativo accantonamento, l'importo eccedente sarà computato ai fini della determinazione dell'Indennizzo ai sensi del presente punto (vi) a deconto dell'importo di una successiva Passività Effettiva Accertata S3, e in assenza di ulteriori Passività e/o Indennizzi S3 verrà retrocesso pro quota ai titolari di Azioni Speciali;

- (vii) dell'eventuale importo (da accertarsi necessariamente in sede giudiziale ai sensi dell'art. 1227 c.c., salvo diverso accordo) del danno sofferto da BC che possa imputarsi a dolo o colpa di BC, e/o BFI e/o Finint, anche solo per non aver fatto tutto quanto in proprio potere al fine di mitigare le eventuali Passività inerenti ai Contenziosi S1, S2, e S3 e/o alle Dichiarazioni e Garanzie S1 e/o S2 e/o S3 di cui abbiano conoscenza, in particolare attivandosi diligentemente verso eventuali terzi responsabili o da cui BC e/o BFI e/o Finint abbiano diritto di essere risarcite o che siano tenuti a rimediare a tali situazioni (le voci di cui ai punti iii), iv), v), vi) e vii) sono definite, congiuntamente, "**Benefici**")

(il risultato della somma algebrica è l'"**Indennizzo Lordo**").

4.1.3. (A) Nel caso di Evento S2, l'Indennizzo Lordo – nei limiti della quota percentuale pari a quella della partecipazione detenuta da BFI in BC alla data del Closing – sarà dedotto dal Plafond rilevante (il Plafond S2) al fine di determinare l'effettivo controvalore delle Azioni S2 da assegnare e/o trasferire ai titolari di Azioni Speciali al ricorrere delle condizioni di cui al successivo Articolo 6, fermi i limiti previsti dagli articoli 2.1.3 e 2.1.4 del presente Regolamento.

(B) Per gli Eventi S1 e per gli Eventi S3, invece, dopo aver determinato l'Indennizzo Lordo si procederà a calcolare la quota di indennizzo da corrispondere a Finint (l'"**Indennizzo**"), secondo quanto segue:

Per gli Eventi S1 e per gli Eventi S3, la quota percentuale di indennizzo Finint ("**QP**") rispetto all'Indennizzo Lordo - sul presupposto che all'esito dell'Operazione BFI venga a detenere il 100% del capitale di BC - sarà pari all'88,5%, restando inteso che nel caso in cui, a causa di un numero inferiore di adesioni da parte dei soci diretti di BC, al Closing BFI venga a detenere meno del 100% del capitale di BC la suddetta quota percentuale dell'88,5% verrà rideterminata al Closing, secondo la seguente formula:

$$QP = \% \text{ di capitale di BFI in BC} * [88,5\% + (100\% - \% \text{ di capitale di BFI in BC}) * (100\% - 88,5\%)]$$

E quindi ad esempio:

(esempio 1): se % di capitale di BFI in BC al Closing = 95%, allora

$$QP = 95\% * [88,5\% + (5\% * 11,5\%)] = 95\% * (88,5\% + 0,575\%) = 95\% * 89,075\% = 84,62125\%.$$

(esempio 2): se % di capitale di BFI in BC al Closing = 90%, allora

$$QP = 90\% * [88,5\% + (10\% * 11,5\%)] = 90\% * (88,5\% + 1,15\%) = 90\% * 89,65\% = 80,685\%.$$

(esempio 3): se % di capitale di BFI in BC al Closing = 85%, allora

$$QP = 85\% * [88,5\% + (15\% * 11,5\%)] = 85\% [88,5\% + 1,725\%] = 85\% * 90,225\% = 76,69125\%.$$

4.1.4. Conseguentemente,

(A) l'importo dell'Indennizzo Lordo S2 – nei limiti della quota percentuale pari a quella della partecipazione detenuta da BFI in BC alla data del Closing – verrà dedotto dal Plafond S2 al fine di determinare l'effettivo controvalore delle Azioni S2 da trasferire ai titolari di Azioni Speciali al ricorrere delle condizioni di cui al successivo Articolo 6, fermi i limiti previsti dagli articoli 2.1.3 e 2.1.4 del presente Regolamento,

(B) l'importo dell'Indennizzo S1 o S3 verrà corrisposto a Finint e dedotto dal Plafond rilevante (a seconda dei casi: Plafond S1 o Plafond S3) al fine di determinare l'effettivo controvalore delle Azioni S1 e Azioni S3 da assegnare e/o trasferire ai titolari di Azioni Speciali al ricorrere delle condizioni di cui ai successivi Articoli 5 e 7, fermi i limiti previsti dagli articoli 2.1.3 e 2.1.4 del presente Regolamento.

4.1.5. Ai fini del calcolo del numero di Azioni S1 o S2 o S3 da assegnare al titolare di Azioni Speciali al verificarsi delle Condizioni di Assegnazione, ovvero, per le sole Azioni S3, delle Condizioni di Trasferimento, previste ai successivi Capitoli 5, 6 e 7, una medesima Passività Accertata non potrà essere conteggiata due o più volte, anche se riferita a due o più disposizioni del presente Regolamento.

4.1.6. Nel caso di VUB Rettificato, il numero delle Azioni S1 e/o S2 e/o S3 da assegnare o trasferire ai titolari di Azioni Speciali - fermi i limiti e le previsioni di cui agli articoli 2.1.3 e 2.1.4 del presente Regolamento - dovrà essere aumentato o diminuito in misura proporzionale, così da assicurare che il controvalore complessivo di tali azioni sia pari a quello del numero di Azioni S1 S2 e/o S3 che sarebbero state ad essi assegnate o trasferite se il loro valore unitario fosse rimasto pari al VUB.

4.1.7. Il numero effettivo di Azioni S1 o S2 o S3 da assegnare o trasferire ai titolari di Azioni Speciali al verificarsi delle Condizioni di Assegnazione o delle Condizioni di Trasferimento sarà calcolato in proporzione alle Azioni Speciali da ciascuno di essi possedute, mentre i resti saranno gestiti ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 2.1.2.

4.1.8. A seguito dell'avvio del processo di assegnazione o trasferimento, le richieste di assegnazione o trasferimento dovranno essere presentate all'Intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli presso cui le Azioni Speciali sono depositate con le modalità che verranno comunicate. Le relative Azioni S1 S2 o S3 di compendio saranno rese disponibili, per il tramite di Monte Titoli, secondo le comunicazioni da questa inoltrate.

4.1.9. Tutti gli oneri e le spese, di qualsiasi natura, relativi all'assegnazione delle Azioni S1 o S2 e al trasferimento di Azioni S3 (o del pagamento dei corrispondenti importi in denaro, ai sensi degli articoli 2.1.3 e 2.1.4) in favore degli Azionisti Speciali al verificarsi delle Condizioni di Assegnazione o delle Condizioni di Trasferimento, diversi da quelli personali attribuibili a ciascun titolare di Azioni Speciali, saranno a carico di BFI.

5. LE AZIONI S1 E LE DICHIARAZIONI E GARANZIE S1

5.1. Le Azioni S1

5.1.1. Al verificarsi delle Condizioni di Assegnazione di cui all'Art. 5.2, i titolari delle Azioni Speciali avranno diritto, ciascuno in relazione al numero di Azioni Speciali possedute, in conformità e nei limiti delle disposizioni di cui al presente Articolo 5, e sempre entro il CAP Azioni BFI di cui all'Art. 2.1.3, a vedersi assegnare Azioni Ordinarie per un valore massimo complessivo pari ad Euro 4.000.000 (**"Plafond S1"**)¹ (complessivamente le **"Azioni S1"**), di cui Euro 3.000.000 definiti **"Plafond Fisso S1"** e massimi euro 1.000.000 derivanti dall'Earn Out relativo al raggiungimento degli obiettivi di ricavi legati all'attività c.d. piattaforma Alternativi di cui all'Art. 3.1, lettera b), in quanto effettivamente maturato (**"Importo Earn Out S1"**).

5.1.2. Tutti gli importi di cui al precedente art. 5.1.1, così come le relative componenti indicate in dettaglio al successivo art. 5.2, – fissati postulando che per effetto dell'Operazione nel suo complesso BFI venga a detenere una quota di partecipazione nel capitale di BC pari al 100% – dovranno essere ridotti in proporzione alla quota di BC effettivamente acquisita da BFI per effetto dell'Operazione (e.g., nel caso di acquisto solo del 90% del capitale di BC, l'importo di Azioni S1 da corrispondere ai titolari di Azioni Speciali sarà pari al massimo ad euro 3.600.000,00 (di cui euro 2.700.000 di Plafond Fisso S1 e massimi euro 900.000 a titolo di Importo Earn Out S1).

5.2. Condizioni di assegnazione S1

5.2.1. La liberazione del Plafond S1 in favore dei titolari di Azioni Speciali – ai quali le Azioni S1 saranno eventualmente trasferite alle condizioni di cui al presente Regolamento e nei limiti in cui non fossero state oggetto di Indennizzo S1 a favore di Finint – avverrà secondo le norme previste nei successivi articoli 5.2.2, 5.2.3 e 5.2.4 (le **"Condizioni di Assegnazione S1"**).

5.2.2. La parte del Plafond S1 corrispondente all'Importo Earn Out S1 (se e quando maturato) sarà liberato immediatamente in favore dei titolari di Azioni Speciali in caso di avveramento della seguente duplice condizione:

- A. che entro il termine di 6 mesi dalla Data del Closing BC non abbia ricevuto nuovi reclami o nuovi contenziosi di importo (determinato o, in mancanza, stimato in buona fede dallo Studio GOP, in contraddittorio con il legale scelto dal Rappresentante Comune) complessivamente superiore a 50.000 euro con richieste risarcitorie fondate su fatti e/o

¹ Che corrisponde ad un numero complessivo di azioni ordinarie BFI al Valore Unitario BFI pari a 1.077.199.

circostanze verificatisi prima della Data del Closing, diversi da quelli già compresi nei Contenziosi S3; e

- B. che entro la Data del Closing siano pervenute almeno il 50% delle Accettazioni alla Circolarizzazione, come definite nella Lettera Circolarizzazione; restando tuttavia inteso che, laddove alla Data del Closing sia pervenuta una percentuale inferiore al 50% delle Accettazioni alla Circolarizzazione, la condizione di cui alla presente lettera (B.) si intenderà comunque soddisfatta allo scadere del più breve dei due seguenti termini: (1) il termine più lungo tra la scadenza di 6 mesi dalla Data del Closing e la data in cui la percentuale del 50% di Accettazioni venga effettivamente raggiunta; e (2) il decorso di due anni dalla Data del Closing.

5.2.3. Alla scadenza del termine di due anni dalla Data del Closing (la “**Data di Prima Scadenza S1**”), laddove l’Importo Earn Out S1 sia già stato liberato ai sensi del precedente art. 5.2.2 i titolari di Azioni Speciali avranno diritto di vedersi assegnare, in tutto o in parte, le Azioni S1 – in ogni caso per un controvalore pari al massimo a euro 1.500.000,00 (equivalenti a n. 538.599,64 Azioni Ordinarie) (ovvero nel caso di mancata liberazione dell’Importo Earn Out ai sensi del precedente art. 5.2.2, pari al massimo ad euro 2.000.000, equivalenti a n. 718.132,85 Azioni Ordinarie) – secondo la seguente formula:

Azioni S1 Assegnate Prima Scadenza = (Plafond S1 – Indennizzi S1 – Stanziamenti S1 – 1,5 milioni di euro (o 2 milioni di euro) / VUB o VUB Rettificato

ove

- la voce “Indennizzi S1” corrisponde all’importo degli Indennizzi già pagati; e
- la voce “Stanziamenti S1” si intende costituita dalla somma sufficiente a far fronte a tutti i potenziali Indennizzi S1, relativi a Passività Effettive o Potenziali già verificatesi, comprensiva in particolare dei seguenti importi:
 - (i) la somma degli Indennizzi relativi alle Passività Effettive S1;
 - (ii) la somma degli importi dei potenziali Indennizzi S1 (stimati in buona fede dallo Studio GOP, in contraddittorio con il legale incaricato dal Rappresentante Comune) relativi alle Passività Potenziali S1 già comunicate al Rappresentante Comune non contestate; con la precisazione che per quanto riguarda i contenziosi astrattamente idonei a dar luogo ad un Evento S1 (i “**Contenziosi S1**”), tale stima prenderà a riferimento il petitum (o, in caso di importi indeterminati, il petitum potenziale) dei contenziosi ancora pendenti, o, in caso di petitum manifestamente eccessivo, il minore importo indicato in buona fede dallo Studio GOP; e
 - (iii) la somma degli importi dei potenziali Indennizzi S1 (stimati in buona fede dallo Studio GOP, in contraddittorio con il legale incaricato dal Rappresentante Comune) relativi a Notifiche Evento S1 su Passività Potenziali S1 e/o a Richieste di Indennizzo S1 oggetto di Contestazione ancora non definita (lo “**Stanziamento Contestazioni S1**”);

restando inteso che gli Stanziamenti S1 potranno essere esclusivamente riferibili a Passività S1 originate da eventi o omissioni che siano strettamente riconducibili alla violazione delle dichiarazioni e garanzie rese da BC a BFI di cui all'Art. 5.3 (gli "Eventi S1"); e che il Rappresentante Comune degli Azionisti Speciali potrà contestare ai sensi dell'Art. 2.7 la stima effettuata in buona fede dallo Studio GOP, in contraddittorio con il legale incaricato dal Rappresentante Comune, ai fini dello Stanziamento Contestazioni S1, solo a condizione che essa si riferisca a un contenzioso (i) che lo studio GOP abbia stimato di valore superiore ad euro 100.000, e (ii) che il legale incaricato dal Rappresentante Comune abbia stimato di valore inferiore alla metà di quello stimato dallo Studio GOP, e in ogni caso solo ai fini e nei limiti di quanto segue.

A tale riguardo, il Rappresentante Comune degli Azionisti Speciali potrà esclusivamente domandare – con un'azione di mero accertamento – quale tra lo Stanziamento S1 relativo al contenzioso di cui si tratta proposto da GOP rispetto a quello proposto dal legale incaricato dallo Rappresentante Comune sia più appropriato ai fini del relativo calcolo dello Stanziamento S1. Ottenuta la pronuncia del giudice, l'importo del contenzioso ai fini della determinazione dello Stanziamento Contestazioni S1 potrà essere - anziché quello stimato dallo Studio GOP - quello stimato dal legale incaricato dal Rappresentante Comune, soltanto laddove il giudice abbia statuito che tra i due sia quest'ultimo quello più appropriato.

- 5.2.4.** I titolari di Azioni Speciali avranno altresì diritto di vedersi assegnare, in tutto o in parte, le eventuali ulteriori Azioni S1 a partire dalla scadenza del termine di 5 (cinque) anni dalla Data del Closing (la "**Data di Seconda Scadenza S1**") e con cadenza annuale sino ad esaurimento del Plafond S1 (per effetto degli Indennizzi S1 pagati a Finint e/o delle precedenti assegnazioni in favore dei titolari di Azioni Speciali), secondo la seguente formula:

*Azioni S1 Assegnate Post Seconda Scadenza = [Plafond S1 – (Azioni S1 già Assegnate * VUB o VUB Rettificato) – Indennizzi S1 – Stanziamenti S1] / VUB o VUB Rettificato.*

5.3. Dichiarazioni e Garanzie S1

5.3.1. Le dichiarazioni e garanzie la cui violazione comporta un Evento S1 sono quelle rese da BC a BFI in relazione alla consistenza del proprio patrimonio aziendale nonché al proprio assetto finanziario e organizzativo, come di seguito riportate, poste alla base della valorizzazione delle azioni ordinarie BC oggetto dell'assegnazione nella Scissione e/o del Conferimento (le “**Dichiarazioni e Garanzie S1**”).

5.3.2. Le Dichiarazioni e Garanzie S1 sono e saranno valide ed efficaci sia (i) con riferimento alla data di conclusione dell'Accordo Quadro per i Soci CSH e/o degli Impegni Aucap per i Soci Diretti BC sia con riferimento (ii) alla Data del Closing come se fossero espressamente ripetute a tale data, eccezion fatta per quelle dichiarazioni e garanzie che eventualmente facciano esplicito riferimento a una data specifica.

5.3.3. Costituzione, capacità giuridica, Statuto, azioni e capitale sociale di BC

5.3.3.1. BC è una società per azioni validamente costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano e delle leggi ad esse applicabili ed ha il pieno e libero esercizio dei propri poteri.

5.3.3.2. BC non versa nella situazione prevista dagli Artt. 2446 o 2447 cod. civ., non si trova in stato di liquidazione né è soggetta a procedure di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria o simili, né sono pendenti richieste, istanze o domande di accesso a tali procedure.

5.3.3.3. Lo statuto sociale aggiornato di BC corrisponde a quello che risulta depositato e pubblicamente disponibile presso il competente Registro delle Imprese.

5.3.3.4. Il capitale sociale di BC è pari ad euro 40.086.000, suddiviso in n. 117.900.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 0,34, ed è stato regolarmente deliberato, interamente sottoscritto e versato, così come risulta dai libri sociali. Non esistono diritti di opzione, warrant, diritti di conversione o di sottoscrizione, accordi, contratti o impegni di alcun genere che obblighino BC ad emettere o vendere azioni o altro titolo convertibile in o permutabile con azioni di BC, fatto salvo quanto risulta dai Documenti di Due Diligence.

5.3.3.5. Fatta eccezione per il diritto di prelazione e per il diritto di co-vendita previsti dallo statuto sociale di BC, le azioni BC non sono soggette ad alcuna limitazione di trasferimento derivante dallo statuto e ciascun Socio BC può liberamente disporre delle azioni BC a lui intestate, delle quali è pieno, esclusivo e legittimo proprietario.

5.3.3.6. BC non ha stabili organizzazioni e/o uffici di rappresentanza all'estero.

5.3.3.7. Fatto salvo quanto risulta dai Documenti di Due Diligence, non risultano patti o accordi parasociali, di qualsivoglia natura, validi ed efficaci fra i Soci BC, relativi a BC di cui BC sia stata informata e/o fosse a conoscenza.

5.3.4. Società partecipate

5.3.4.1. BC non possiede direttamente o indirettamente o anche tramite società fiduciarie, alcuna partecipazione, di qualsiasi natura, comprese interessenze, in società, enti o imprese, fatta salva la partecipazione in Intrafid S.r.l in liquidazione (P. iva 01837900032) per nominali: 1.000,00 euro.

5.3.5. Autorizzazioni e contributi pubblici

5.3.5.1. BC è in possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, convenzioni, licenze e permessi emessi e/o rilasciati da autorità pubbliche e/o di vigilanza necessari ai fini di consentire lo svolgimento regolare della propria attività corrente - come fino ad oggi svolta - e, ai fini dello svolgimento della suddetta attività, BC non deve ottenere alcuna ulteriore autorizzazione, concessione, licenza, permesso o convenzione. Tutte le autorizzazioni, concessioni, convenzioni, licenze e permessi di BC emessi o rilasciati da autorità pubbliche e/o di vigilanza sono stati validamente ottenuti e sono pienamente in vigore e conformi alle leggi applicabili.

5.3.5.2. Non esistono fatti o circostanze che possano dar luogo a loro revoca, annullamento o modifica sostanziale ovvero ad altro provvedimento di decadenza, sospensione anche solo temporanea o scioglimento. Il perfezionamento e l'esecuzione dell'Operazione non costituirà in sé motivo di invalidità, risoluzione, revoca, decadenza o mancato rinnovo delle autorizzazioni, concessioni, convenzioni, licenze e permessi di BC.

5.3.5.3. Non risultano formalmente pendenti procedimenti che comportino la revoca delle autorizzazioni, concessioni, convenzioni, licenze o permessi rilasciate dalle autorità competenti. Le autorità competenti non hanno mai minacciato di sospendere, ritirare, qualificare, compromettere o modificare le autorizzazioni, concessioni, convenzioni, licenze e permessi di BC necessari ai fini di consentire lo svolgimento regolare della propria attività.

5.3.5.4. BC non ha mai ricevuto contributi pubblici.

5.3.6. Procure

- 5.3.6.1. BC non ha rilasciato o non ha comunque in essere alcuna procura in favore di qualsiasi soggetto, per fini di qualsivoglia natura, che possa in qualche modo obbligare BC o che consenta comunque di rappresentarla legalmente, fatta eccezione per i poteri di legge spettanti all'organo amministrativo della stessa e per i poteri di rappresentanza speciale conferiti ai soggetti iscritti nel Registro delle imprese e nei limiti ivi indicati.

5.3.7. Compliance

- 5.3.7.1. L'attività di BC è ed è stata sempre svolta in conformità alla legge, regolamenti e circolari alla stessa applicabili, ivi incluse le disposizioni di vigilanza applicabili alle banche e le circolari di Banca d'Italia, nonché la normativa antiriciclaggio di volta in volta applicabile a BC.
- 5.3.7.2. Fatto salvo quanto risulti dai Documenti di Due Diligence, BC non ha ricevuto negli ultimi 5 (cinque) anni sanzioni o contestazioni (irrogate od anche minacciate per iscritto) da parte delle Autorità competenti in relazione alla violazione delle leggi, regolamenti e circolari applicabili con riferimento alle attività svolte da BC, né è soggetta a misure esecutive da parte di un'Autorità di vigilanza, né, per quanto a conoscenza di BC, i suoi amministratori sono stati oggetto di indagini, censure, azioni disciplinari o multe da parte di un'Autorità di vigilanza.
- 5.3.7.3. Fatto salvo quanto risulti dai Documenti di Due Diligence e fatte salve le ispezioni ordinarie condotte dalla Autorità di Vigilanza, negli ultimi 5 (cinque) anni non vi è stata alcuna indagine, ispezione, investigazione o processo disciplinare riguardante BC e i suoi amministratori, direttori, funzionari, dipendenti o agenti da parte di qualsiasi Autorità di vigilanza di cui BC non sia stata informata.

5.3.8. Contratti

- 5.3.8.1. Tutti i contratti e i rapporti obbligatori di cui la BC è parte ed è stata parte sono in linea con la prassi di mercato secondo i termini e le condizioni in essi pattuite e non violano né hanno violato disposizioni di Legge. Tutti i contratti di cui è parte BC hanno evidenza scritta della loro conclusione e dei principali termini contrattuali.
- 5.3.8.2. Fatto salvo quanto risulti dai Documenti di Due Diligence, non sono state comunicate né minacciate per iscritto a BC e/o ai Soci BC contestazioni o diffide ad adempiere in relazione ai contratti rilevanti di cui è parte BC.

5.3.8.3. Fatto salvo quanto risulti dai Documenti di Due Diligence, nessuna delle parti dei contratti rilevanti di cui è parte BC ha fornito alcuna dichiarazione scritta circa la volontà di recedere, risolvere ovvero modificare i termini e le condizioni del relativo contratto in ragione del perfezionamento e/o dell'esecuzione dell'Operazione che non rientri nella normale prassi in particolare in relazione a contratti con i Clienti, con il personale dipendente, con i Consulenti Finanziari, con i fornitori, o con gli advisors.

5.3.8.4. Nessun contratto rilevante o di natura seriale diverso da quelli presenti e/o elencati nei Documenti di Due Diligence di cui BC è parte prevede una facoltà di recesso, risoluzione, scioglimento o modifica a favore della controparte, o comunque un peggioramento delle condizioni poste a carico di BC al, o in conseguenza del, verificarsi di un cambiamento nella compagine sociale di BC e/o dei suoi amministratori.

5.3.9. Garanzie

5.3.9.1. Salvo per quanto risulti dai Documenti di Due Diligence, BC non ha assunto impegni di garanzia, anche di natura atipica (*patronage*, etc.,) né è altrimenti responsabile a qualsiasi titolo, in relazione ad esposizioni debitorie e all'adempimento di altre obbligazioni, attuali o future, di terzi.

5.3.10. Libri sociali, registri e scritture contabili

5.3.10.1. BC ha debitamente mantenuto tutti i libri sociali, i registri e le scritture contabili richiesti dalla legge, in conformità con le previsioni normative di volta in volta applicabili, con i principi contabili applicabili e con una corretta prassi societaria ed aziendale.

5.3.10.2. I bilanci di esercizio di BC al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020 (i “**Bilanci**”) sono redatti in conformità ai principi contabili, e forniscono una rappresentazione corretta e veritiera della situazione finanziaria, economica, patrimoniale e reddituale di BC, senza omissione di dati e/o eventi di carattere tale da risultare rilevanti per la rappresentazione della stessa sulla base dei principi contabili ad essa applicabili. Non sussistono impegni, rischi, oneri e/o passività in genere che non siano stati debitamente e correttamente evidenziati nello stesso ai sensi dei principi contabili applicabili.

5.3.10.3. I Bilanci sono stati regolarmente approvati dall'organo competente di BC e sono stati certificati senza riserve dall'organo preposto alla revisione legale dei conti.

5.3.10.4. Non vi sono a carico della BC impegni, obbligazioni, debiti e passività di qualsivoglia genere, anche di natura fiscale, valutaria e previdenziale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, obbligazioni contrattuali e debiti o passività nei confronti di qualsivoglia soggetto), non adeguatamente riflessi nei Bilanci in base ai principi contabili applicabili.

5.3.10.5. BC non ha stipulato contratti di copertura di rischio su cambi e su tassi di interesse e contratti derivati diversi da quelli presenti nei Documenti di Due Diligence o adeguatamente riflessi nei Bilanci in base ai principi contabili ad essi applicabili.

5.3.11. Unica Sim

5.3.11.1. BC ha stipulato con Unica Sim S.p.A. (“**Unicasim**”) un accordo per l’acquisto del ramo d’azienda di Unicasim costituito dalla rete commerciale di Unicasim (“**Accordo Ramo Rete**”) e un accordo per l’acquisto del ramo d’azienda di Unicasim relativo alla negoziazione in conto proprio di titoli obbligazionari (“**Accordo Ramo Conto Proprio**”), entrambi presenti all’interno dei Documenti di Due Diligence.

5.3.11.2. In data 30.04.2021 BC e Unicasim hanno concordato di prorogare sino al 31 dicembre 2021 (incluso), il termine previsto dall’Art. 3 dell’Accordo Irrevocabile Ramo Rete Commerciale e dall’Art. 3 dell’Accordo Irrevocabile Ramo Conto Proprio per il deposito da parte di BC, dell’istanza di autorizzazione all’acquisto ai sensi dell’art. 58 TUB. In tale contesto a fronte della concessione del termine di proroga di cui sopra, BC si è impegnata a:

- (i) corrispondere, quale contributo economico, la somma mensile di euro 50.000 (oltre Iva, se applicabile), anche pro rata, per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2021 compreso, restando inteso che il predetto contributo cesserà automaticamente alla data del deposito dell’Istanza Autorizzativa;
- (ii) depositare in *escrow account* un importo pari al 50% del corrispettivo base di cui all’Art. 4.3 della Offerta Vincolante di BC del 20.03.2019, come definito all’Art. 4.1 della medesima Offerta, calcolato alla data del 30.04.2021.

- 5.3.11.3. In data 17.05.2021, con atto pubblico a rogito Notaio Raffaello Lavioso di Biella, BC ha provveduto a depositare presso il Notaio rogante la somma di Euro 901.932,84 sul conto corrente dedicato (IBAN IT 89 K 06090 22300 000001001592), a valere quale *escrow account* in relazione solo all'obbligo di deposito dell'istanza di autorizzazione all'acquisto ai sensi dell'art. 58 TUB da parte di BC, il quale sarà liberato a seguito del tempestivo adempimento da parte di BC di tale obbligazione entro il 31.12.2021.
- 5.3.11.4. BC è adempiente rispetto alle obbligazioni di cui all'accordo stipulato con Unicasim in data 30.04.2021, come descritte nel precedente Articolo 5.3.11.2, e provvederà (o ha provveduto) a depositare tempestivamente (i.e. entro il 31.12.2021) l'istanza di autorizzazione all'acquisto ai sensi dell'art. 58 TUB, al fine di ottenere, ai sensi dell'Accordo stipulato da BC con Unicasim in data 30.04.2021, nonché dell'Accordo Ramo Rete e dell'Accordo Ramo Conto Proprio, la liberazione della somma di euro 901.932,84 versata in escrow da BC presso il Notaio Raffaello Lavioso di Biella (sul conto corrente dedicato (IBAN IT 89 K 06090 22300 000001001592)), a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di tempestivo deposito dell'Istanza Unicasim.
- 5.3.11.5. Fatto salvo quanto precede e quanto risulta dai Documenti di Due Diligence, BC non ha rilasciato altre garanzie in favore di Unicasim in relazione all'Accordo Ramo Rete e all'Accordo Ramo Conto Proprio, né ha assunto ulteriori obbligazioni in merito agli stessi accordi.

5.3.12. Beni aziendali

- 5.3.12.1. Salvo quanto risulta dai Documenti di Due Diligence, BC è titolare della piena proprietà – o altro diritto che garantisca il godimento – di tutti i beni elencati nel rispettivo libro cespiti, aggiornato al 31 dicembre 2020. Salvo quanto risulti dal titolo di utilizzo, tali beni sono esenti da qualsiasi diritto di terzi, anche di garanzia, e da qualsiasi privilegio, pretesa o gravame di qualsivoglia natura, che incida sul loro godimento e/o trasferimento.
- 5.3.12.2. I beni aziendali sono:
- in stato di regolare funzionamento, manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso cui sono adibiti e della loro vetustà, e sono idonei e regolarmente utilizzabili per le loro rispettive funzioni;
 - sempre stati utilizzati da BC in modo conforme alle leggi e alle autorizzazioni applicabili, con riferimento, a titolo esemplificativo, alle norme applicabili in materia di protezione dell'ambiente e alle norme applicabili in materia di igiene e sono sempre stati rispondenti ai criteri correntemente adottati in materia di sicurezza e protezione, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

5.3.13. Beni immobili

5.3.13.1. BC non è titolare di diritti di proprietà su alcun bene immobile.

5.3.13.2. BC utilizza quale conduttrice, affittuaria o affidataria esclusivamente gli immobili oggetto dei contratti indicati e risultanti dai Documenti di Due Diligence (gli “**Immobili in Godimento**”), che sono utilizzati nel rispetto delle norme di Legge e regolamentari applicabili e sulla base di contratti validi ed efficaci. Fatto salvo quanto risulta dai Documenti di Due Diligence, per quanto a conoscenza di BC, non si sono verificati fatti, eventi o inadempimenti (inclusi il perfezionamento e l’esecuzione dell’Operazione) in forza dei quali i contratti relativi agli Immobili in Godimento possano essere risolti o dichiarati inefficaci, oppure diano titolo alla controparte di recedere e/o di chiedere il pagamento di penali. BC ha puntualmente provveduto al pagamento dei canoni, nonché di ogni altro importo dovuto alle relative controparti, in virtù dei contratti relativi agli Immobili in Godimento e/o delle disposizioni di legge applicabili.

5.3.13.3. Gli Immobili in Godimento sono:

- (i) liberi da vincoli che possano pregiudicarne l’utilizzo da parte di BC in forza dei relativi contratti che non siano adeguatamente riflessi negli stessi;
- (ii) utilizzati in forza di, ed in conformità a, legittime, valide ed efficaci autorizzazioni edilizie (concessioni, licenze, permessi di costruire, DIA, SCIA, etc.) e in conformità alla legge;
- (iii) dotati di validi ed efficaci certificati di agibilità ai sensi di legge;
- (iv) dotati di validi ed efficaci certificati di prevenzione incendi;
- (v) conformi agli strumenti urbanistici applicabili agli stessi, all’applicabile disciplina in materia catastale, in materia edilizia ed antinfortunistica, alle norme applicabili in materia di protezione dell’ambiente, alle norme applicabili in materia di igiene e sono rispondenti ai criteri correntemente adottati in materia di sicurezza e protezione, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 dei quali debba rispondere BC
- (vi) sempre stati utilizzati da BC in modo conforme alle leggi e alle autorizzazioni applicabili, con riferimento, a titolo esemplificativo, alle norme applicabili in materia di protezione dell’ambiente, alle norme applicabili in materia di igiene e sono sempre stati rispondenti ai criteri correntemente adottati in materia di sicurezza e protezione, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

- 5.3.13.4. Fatto salvo quanto risulta dai Documenti di Due Diligence, per quanto a conoscenza di BC non esiste alcun procedimento pendente o minacciato relativo agli Immobili in Godimento. Non esiste alcuna contestazione scritta da parte di Autorità competenti relativa a violazioni delle norme di legge applicabili agli Immobili in Godimento, né alcun provvedimento amministrativo, giurisdizionale o di altra natura che limiti il diritto di utilizzare gli Immobili in Godimento come attualmente utilizzati, ovvero che possa in futuro impedire o comunque pregiudicare l'uso degli Immobili in Godimento da parte di BC.
- 5.3.13.5. BC, in relazione agli Immobili in Godimento, non ha alcuna responsabilità (anche se non attuale o che potrà essere fatta valere al termine del contratto per mezzo del quale BC ha la detenzione dell'Immobile in Godimento) per ripristini, danni o alterazioni, salvo per quanto risulta nel relativo contratto o con riferimento alle modifiche apportate da BC e già espressamente considerate nei contratti, né ha realizzato alcun intervento edilizio non autorizzato.
- 5.3.13.6. Non esistono accordi in base ai quali BC si sia obbligata all'acquisto di beni immobili.

5.3.14. Ambiente

- 5.3.14.1. BC non necessita di autorizzazioni ambientali ai fini dello svolgimento della propria attività di business, così come condotta sino alla data di perfezionamento dell'Operazione.
- 5.3.14.2. Per quanto a conoscenza di BC, nessuna sostanza pericolosa è stata prodotta, manipolata, distribuita, utilizzata, trattata, depositata, smaltita, scaricata, trasportata o gestita in, sopra o sotto o verso alcuno degli Immobili in Godimento. In particolare, tra l'altro, non è presente amianto negli Immobili in Godimento.
- 5.3.14.3. Per quanto a conoscenza di BC, non esistono procedimenti in corso o minacciati, nonché procedimenti di ispezione effettuati o in corso, in relazione a pretese responsabilità in materia ambientale gravanti su BC o i rispettivi amministratori, per fatto proprio e/o di terzi o comunque in relazione a violazioni di legge in materia ambientale, nonché in capo ai proprietari degli Immobili in Godimento e, se persone giuridiche, ai rispettivi amministratori e rappresentanti.

5.3.15. Proprietà industriale e intellettuale

- 5.3.15.1. BC è titolare della piena ed esclusiva proprietà ovvero dispone di valido titolo per l'utilizzo dei marchi e dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale indicati nei Documenti di Due Diligence o pubblicati negli appositi Registri.

5.3.15.2. L'esercizio dell'attività BC non comporta, né ha comportato, alcuna violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale (ivi inclusi quelli di titolarità di terzi) ai sensi della relativa legge applicabile.

5.3.16. Hardware e Software e Sistema IT

5.3.16.1. I Sistemi IT di cui BC si avvale per svolgere la propria attività sono legittimamente utilizzati dalla stessa in base ad appositi contratti.

5.3.16.2. In particolare, BC è (i) proprietaria di alcune componenti *hardware* come indicato nelle proprie scritture contabili e (ii) licenziataria di tutti i *software* utilizzati per l'esercizio della propria attività in base a validi contratti di licenza con i legittimi proprietari o con i legittimi aventi causa e tali *software* vengono tuttora utilizzati nel pieno rispetto dei relativi termini e condizioni e delle leggi e in assenza di violazione di diritti di proprietà e diritti di terzi.

5.3.16.3. Tutti i componenti/sistemi *hardware* di BC si trovano in buono stato di funzionamento e manutenzione avuto riguardo sia al tempo sia all'utilizzo dello stesso, e comunque in uno stato adeguato a consentire il funzionale utilizzo di tutti i componenti nonché lo svolgimento dell'attività di BC.

5.3.16.4. Non è stata avanzata eccezione alcuna nei confronti di BC ai sensi della legge applicabile che possa impedire o limitare l'utilizzo di alcuno dei Sistemi IT, né esistono ragioni che possano giustificare una pretesa in tal senso.

5.3.16.5. Per quanto a conoscenza di BC, nei 36 (trentasei) mesi precedenti alla data di perfezionamento dell'Operazione:

- (i) non si è verificato alcun evento che abbia determinato una sostanziale e permanente perdita di informazioni e/o dati rilevanti conservati nei Sistemi IT utilizzati da BC e che ne ha pregiudicato l'operatività;
- (ii) nessun soggetto terzo ha avuto accesso in modo illegale o comunque senza una valida autorizzazione ai Sistemi IT utilizzati da BC o alle informazioni in essi contenute di cui BC non sia stata adeguatamente informata.

5.3.16.6. BC ha il pieno controllo di, e il pieno accesso a, tutti gli archivi, i sistemi, i dati e le informazioni dei Sistemi IT utilizzati dalla stessa.

5.3.17. Outsourcing

5.3.17.1. I principali contratti di appalto di servizi di cui è parte BC sono quelli risultanti dai Documenti di Due Diligence.

5.3.17.2. BC ha stipulato e gestito i contratti di appalto di servizi, di outsourcing o contratti simili in modo pienamente conforme alle disposizioni di legge applicabili, specie con riferimento alla normativa italiana ed europea relativa alle esternalizzazioni poste in essere dalle banche. I contratti di esternalizzazione sono pienamente conformi alle prescrizioni normative applicabili e sono regolarmente documentati.

5.3.17.3. I contratti di appalto di servizi, di outsourcing o contratti simili sono stati pienamente adempiuti da BC e il corrispettivo maturato dagli appaltatori è stato regolarmente pagato o sarà pagato al momento della relativa scadenza.

5.3.17.4. Per quanto a conoscenza di BC alla data di perfezionamento dell'Operazione, i lavoratori impiegati in esecuzione di contratti di appalto di servizi, di outsourcing, o contratti simili, stipulati da BC in qualità di committente, hanno ricevuto integralmente i trattamenti economici dovuti a norma delle leggi applicabili e dei contratti, individuali e collettivi, applicabili. Nessuno dei predetti lavoratori ha diritto al pagamento di importi a titolo risarcitorio per danni non indennizzati dall'INAIL subiti a causa di infortuni sul lavoro occorsi in esecuzione del relativo contratto di appalto di servizi, di outsourcing o contratti simili di cui debba rispondere BC.

5.3.18. Dipendenti e Consulenti Finanziari

5.3.18.1. Alla data del Closing ad eccezione di quanto risulta dai Documenti di Due Diligence e successive comunicazioni debitamente inoltrate da BC a BFI:

- (i) i prestatori di lavoro subordinato (i “**Dipendenti**”) che svolgono la propria attività alle dipendenze di BC sono solo ed esclusivamente quelli indicati nei Documenti di Due Diligence e successivi aggiornamenti e che risultano dalla contabilità di BC con la descrizione di data di assunzione, retribuzione annua lorda fissa e retribuzione variabile e benefit. Tutti i Dipendenti risultano regolarmente iscritti nei Libri e nelle Scritture di BC;
- (ii) oltre ai Dipendenti, non esistono altri soggetti, anche terzi a BC, diversi dai Dipendenti che abbiano rivendicato o possano validamente rivendicare la riqualificazione del loro rapporto

con BC in contratto a tempo indeterminato o comunque l'assunzione quali lavoratori subordinati di BC;

- (iii) BC applica esclusivamente i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il settore bancario. Non esistono contratti integrativi aziendali, né patti di stabilità o accordi di altra natura, anche sotto forma di garanzie, che attribuiscono diritti o *benefit* ulteriori rispetto a quanto risultante in sede di Due Diligence;
- (iv) tutti i contratti di lavoro conclusi da BC con i Dipendenti (ivi inclusi i rapporti già scaduti e comunque non più in essere per qualsiasi motivo) sono e sono sempre stati conformi a legge. Tutti gli obblighi derivanti da, o connessi a, tali contratti sono e sono sempre stati debitamente adempiuti da BC;
- (v) tutti i Dipendenti sono stati regolarmente assunti e inquadrati in conformità con le applicabili disposizioni di Legge e di contratto applicabile e il trattamento economico e giuridico applicato a ciascun Dipendente non è né è mai stato peggiore rispetto a quello previsto dalla normativa applicabile per le mansioni effettivamente svolte;
- (vi) BC ha debitamente accantonato nei rispettivi bilanci i ratei relativi alle ulteriori mensilità dovute, a partire dalla tredicesima, inclusa, oltre al T.F.R. e a ogni altro accantonamento dovuto per Legge ai Dipendenti;
- (vii) i Dipendenti impiegati in passato da BC, il cui rapporto di lavoro sia già cessato o comunque non più in essere per qualsiasi motivo (i “**Dipendenti Cessati**”), sono sempre stati regolarmente assunti e inquadrati in conformità con le applicabili disposizioni di Legge e di contratto applicabile e il trattamento economico applicato a ciascun Dipendente Cessato non è stato inferiore a quello previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile per le mansioni effettivamente svolte;
- (viii) i Consulenti Finanziari titolari di contratti di agenzia con BC (“**Consulenti Finanziari**”) sono quelli indicati in sede di Due Diligence, come aggiornata dalle successive comunicazioni di variazione;
- (ix) tutti i contratti di agenzia conclusi da BC con i Consulenti Finanziari (ivi inclusi i rapporti già scaduti e comunque non più in essere per qualsiasi motivo) sono e sono sempre stati conformi a legge. Tutti gli obblighi derivanti da, o connessi a, tali contratti sono e sono sempre stati debitamente adempiuti da BC;
- (x) per tutti i Dipendenti e i Consulenti Finanziari, BC ha regolarmente (i) corrisposto tutti i compensi/retribuzioni/corrispettivi maturati ad essi spettanti e, per i

compensi/retribuzioni/corrispettivi non maturati, ha accantonato fondi sufficienti, salvo che per bonus o altre liberalità discrezionali non ancora assegnati, (ii) corrisposto ogni voce, o accantonato fondi sufficienti, in relazione agli istituti retributivi indiretti e differiti (ivi incluso il trattamento di fine rapporto), e (iii) adempiuto agli obblighi di pagamento delle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di legge, o, nel caso di pagamenti non scaduti, hanno proceduto ad accantonare fondi sufficienti. Con riferimento alle retribuzioni corrisposte ai Dipendenti e/o Consulenti Finanziari cessati, sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di Legge;

- (xi) per tutti i Dipendenti e i Consulenti Finanziari, BC ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e del lavoro, ivi inclusi quelli relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi previdenziali e alle relative ritenute di Legge;
- (xii) in relazione ai propri Dipendenti e Consulenti Finanziari, BC è adempiente rispetto a tutte le Leggi, ai contratti collettivi di lavoro applicabili, alle norme relative ai rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo, incluse quelle relative alla disciplina dei contratti a tempo determinato (ivi inclusa quella di cui al Decreto Legislativo n. 368 del 2001 e al Decreto Legislativo n. 81 del 2015) e dei contratti di somministrazione di manodopera (ivi inclusa quella di cui al Decreto Legislativo n. 276 del 2003 e al Decreto Legislativo n. 81 del 2015), alla tutela dell'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi inclusa quella di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008) e all'orario di lavoro (ivi inclusa quella di cui al Decreto Legislativo n. 61 del 2000 e al Decreto Legislativo n. 66 del 2003) nonché in regola con tutti gli adempimenti in materia del lavoro ivi comprese in materia previdenziale e assistenziale;
- (xiii) non vi sono accordi scritti, impegni o programmi stipulati da BC che, individualmente o collettivamente, garantiscano ai Dipendenti incentivi speciali o benefici, forme di retribuzioni speciali, "clausole paracadute", bonus, premi, compensi differiti, opzioni sulle azioni, piani di azionariato e/o stock options o altri compensi legati al capitale o altri emolumenti comunque denominati, ed anche in natura – ivi inclusi speciali trattamenti relativi alla durata del rapporto o trattamenti particolari per il caso di cessazione del rapporto di lavoro –, o altre indennità di fine rapporto ad eccezione del TFR e delle altre spettanze di fine rapporto obbligatoriamente previste dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi che non risultino in linea con la prassi di mercato o non siano stati inseriti tra i Documenti di Due Diligence
- (xiv) gli eventuali patti di non concorrenza stipulati con Dipendenti e/o Consulenti Finanziari, descritti nei Documenti di Due Diligence, sono conformi ai requisiti di legge e comunque in linea con la prassi di mercato e sono validi ed efficaci.

- (xv) BC non ha posto in essere alcuna pratica antisindacale. Non sono in corso scioperi, vertenze con i Dipendenti o i Consulenti Finanziari nel loro complesso, scioperi bianchi o arresti delle attività che coinvolgono BC o che siano minacciati contro BC o qualsiasi parte di essa. Non vi sono doglianze od ostilità da parte di Dipendenti o Consulenti Finanziari che possano avere un rilevante effetto negativo su BC;
- (xvi) BC non ha effettuato licenziamenti di prestatori di lavoro subordinato se non nella piena conformità ad ogni applicabile disposizione di legge e di contratto.

5.3.19. Contenzioso e controversie

- 5.3.19.1. Alla data del 31 maggio 2021, non risultava pendente alcun contenzioso, di qualsivoglia natura, in sede giudiziaria e/o arbitrale, nei confronti di BC, diverso dal Contenzioso S2 e dai contenziosi elencati nella lettera inviata da BC a BFI in data 20 dicembre 2021 e depositata, in via strettamente riservata, presso il notaio dott. Carlo Marchetti (con studio in via Agnello, 18, 20121 – Milano) (la “**Lettera BC**”).
- 5.3.19.2. Escludendosi dalla presente rappresentazione il Contenzioso S2 e i Contenziosi S3, alla data del Closing:
 - (i) non risulta pendente alcun contenzioso, di qualsivoglia natura, in sede giudiziaria e/o arbitrale, nei confronti di BC;
 - (ii) non sono in corso procedure ispettive da parte dell’Autorità, né procedure sanzionatorie da parte della stessa, né indagini di cui sia stata data comunicazione per iscritto da parte dell’Autorità: a) nei confronti di BC; o b) nei confronti di loro amministratori e/o sindaci, in esito alle quali BC potrà essere ritenuta responsabile, anche in solido con il soggetto sanzionato, per il pagamento di eventuali sanzioni irrogate ad amministratori e/o sindaci;
 - (iii) non sussistono atti e/o fatti o circostanze – siano essi descritti o meno nei Documenti di Due Diligence e/o conoscibili o meno da parte di BC e/o dei Soci BC – che possano fondatamente legittimare l’insorgere di contenziosi, giudiziari o stragiudiziali, di qualsiasi natura, promossi:
 - (a) entro il termine di 6 (sei) mesi dalla Data del Closing, dai Clienti BC nei cui confronti sia stata effettuata la Circolarizzazione ai sensi della Lettera Circolarizzazione, fermo in ogni caso il maggior termine come previsto all’Art. 4 della Lettera Circolarizzazione laddove alla Data del Closing non fosse stata raggiunta la percentuale del 50% delle Accettazioni (salvo quanto previsto ai due punti successivi);
o

- (b) entro il termine di 6 (sei) mesi dalla Data del Closing, indipendentemente da detta Circolarizzazione, dai Clienti BC che siano stati titolari di un portafoglio pari o superiore a euro 500.000,00 e che abbiano estinto e/o cessato il rapporto con BC tra il 1° gennaio 2021 e la Data del Closing e i cui Consulenti Finanziari si siano dimessi e/o siano stati revocati in tale periodo, come stabilito dalla Lettera Circolarizzazione (salvo quanto previsto al punto successivo); o
- (c) entro il termine di 2 (due) anni dalla Data del Closing, dai Clienti BC rientranti nel “Cluster Residuo” (come definito nella Lettera Circolarizzazione), che non abbiano trasmesso a BC la propria Accettazione nei termini stabiliti nella Lettera Circolarizzazione;
- (iv) non sussistono atti e/o fatti o circostanze, conoscibili da BC secondo la specifica diligenza richiesta (a prescindere dalla Due Diligence), che potrebbero fondatamente legittimare l’insorgenza di contenziosi, giudiziali o stragiudiziali, di qualsivoglia natura nei confronti di BC, diversi dai Contenziosi Pendenti, dai reclami comunicati nel corso della Due Diligence e dai contenziosi, giudiziali o stragiudiziali, promossi dai Clienti BC entro i termini indicati al precedente punto (iii), lettere (a), (b) e (c), fermo restando che – in ogni caso – è espressamente esclusa ogni dichiarazione e/o garanzia per atti e/o fatti o circostanze che possano riguardare eventuali vertenze e/o contenziosi con i Clienti BC attuali o cessati i quali non rientrino tra i Contenziosi S2 o S3 o tra i contenziosi garantiti ai sensi del precedente romanino (iii).

5.3.20. Prevenzione degli infortuni, sicurezza e salute sul lavoro

5.3.20.1. Salvo quanto risulta dai Documenti di Due Diligence, BC risulta in regola con tutte le norme relative al proprio settore di attività in materia di infortuni, salute, sicurezza e igiene sul lavoro, in particolare con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

5.3.21. Adempimenti fiscali e assenza di contenziosi fiscali

5.3.21.1. Salvo quanto risulta dai Documenti di Due Diligence:

- (i) BC opera nel sostanziale rispetto della normativa in materia fiscale ed ha correttamente e legittimamente presentato, nei termini e con le modalità prescritti, le dichiarazioni di carattere fiscale alla cui presentazione è tenuta. Tali dichiarazioni sono state correttamente predisposte e tutte le imposte sono state correttamente versate, quando dovute, o accantonate nei rispettivi bilanci in base ai principi contabili applicati. In particolare, BC ha effettuato tutte le ritenute di imposta quando previsto, e versato tempestivamente tali ritenute, o fatto gli accantonamenti per il pagamento di tutte le ritenute di imposta, ivi incluse, a titolo

meramente esemplificativo, le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto ove applicabile;

- (ii) tutti i libri, i registri, le scritture e gli altri documenti contabili di BC sono stati e sono tenuti e aggiornati in conformità alla normativa fiscale, tributaria e previdenziale, e conseguentemente forniscono sotto tale profilo informazioni veritiere, corrette, esatte, accurate e complete.
- (iii) non sussistono, nei confronti di BC, contenziosi di natura fiscale pendenti né, alla data del Closing, sono stati notificati avvisi di accertamento o di contenzioso, o avvisi di maggiori imposte, tasse o contributi di qualunque natura, ovvero di soprattasse, interessi o penalità o iniziate ispezioni o verifiche da parte delle autorità fiscali. In ogni caso, BC non è responsabile per il pagamento di qualsiasi imposta per la quale i Soci BC siano direttamente obbligati.
- (iv) tutte le operazioni straordinarie compiute da BC sino alla data del Closing sono state perfezionate in conformità alle normative contabili e in materia di imposte;
- (v) BC è, ed è sempre stata, residente ai fini fiscali in Italia e non è, e non è mai stata o non deve essere, assoggettata a tassazione in altri Paesi esteri in virtù di una qualsiasi stabile organizzazione ivi localizzata.

5.3.22. Rapporti con istituti di credito

- 5.3.22.1. Gli affidamenti, le esposizioni bancarie e i rapporti di conto corrente di BC sono esclusivamente quelli che risultano adeguatamente riflessi nei Bilanci e/o nelle Scritture Contabili di BC.

5.3.23. Rapporti con Soggetti Collegati

- 5.3.23.1. I rapporti di BC con i Soci BC e/ con gli altri Soggetti Collegati sono svolti nel rispetto delle leggi e regolamenti applicabili.

5.3.24. Anticorruzione e antiriciclaggio

- 5.3.24.1. BC non ha:
 - (i) violato alcuna legge o norma relativa alla tenuta della contabilità e dei libri sociali in connessione diretta o indiretta con una fattispecie di corruzione;
 - (ii) commesso alcuna violazione delle leggi in materia di corruzione o riciclaggio fra cui, a titolo esemplificativo:

- offerto, promesso o riconosciuto, con qualsiasi modalità, denaro o altra utilità ad un qualsiasi soggetto al fine di indurlo a, o per remunerare, comportamenti contrari ai doveri inerenti la carica coperta o la funzione svolta (i “**Comportamenti Illeciti**”), o sapendo o credendo che l’accettazione di tale denaro o utilità costituiva di per sé un Comportamento Illecito o, nel caso in cui il soggetto ricevente fosse un pubblico ufficiale in una giurisdizione diversa dall’Italia, al fine di influenzare tale soggetto nello svolgimento della sua attività istituzionale e ottenere o mantenere un vantaggio economico;
- richiesto, concordato o accettato denaro o altre utilità allo scopo di indurre e/o remunerare, o che abbiano avuto l’effetto di indurre o remunerare, Comportamenti Illeciti, o qualora la relativa richiesta, accordo per la corresponsione o accettazione, costituisca di per sé un Comportamento Illecito o qualora il Comportamento Illecito sia avvenuto in previsione di tale richiesta, accordo o accettazione;
- omesso di attivarsi per prevenire o impedire atti di corruzione, di cui fosse a conoscenza, da parte dei Soci BC e/o dei Soggetti Collegati e/o di eventuali soggetti agenti per conto di BC e/o dei Soci BC e/o dei Soggetti Collegati né è stata notiziata che questi possano aver commesso gli atti e/o tenuto i comportamenti sopra riportati in relazione a BC o alla sua attività.

5.3.25. Polizze assicurative

- 5.3.25.1. I contratti di assicurazione stipulati da BC a copertura di rischi inerenti alla propria attività d'impresa indicati nei Documenti di Due Diligence sono stati stipulati nel rispetto della legge applicabile, sono pienamente efficaci e sono stati sempre regolarmente adempiuti da BC.
- 5.3.25.2. La sottoscrizione dei contratti di assicurazione è stata preceduta da una completa e veritiera rappresentazione alle rispettive compagnie assicuratrici delle condizioni, anche patrimoniali, di BC.
- 5.3.25.3. Per quanto a conoscenza di BC non sussistono circostanze, azioni od omissioni che potrebbero rendere inefficace la copertura di alcuna delle polizze assicurative sottoscritte da BC.

5.3.26. Protezione dei dati personali e Decreto 231

- 5.3.26.1. Non sono in corso procedure ispettive da parte della Autorità Garante della Privacy, né procedure sanzionatorie da parte della stessa, né indagini di cui sia stata data comunicazione per iscritto da parte dell'Autorità nei confronti di BC, a seguito dell'introduzione del Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. "GDPR").
- 5.3.26.2. BC (e i propri amministratori e/o dipendenti) non è coinvolta in alcun procedimento ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (il "**Decreto 231**"), né è soggetta ad alcun tipo di sanzione, amministrativa, pecuniaria ovvero interdittiva.
- 5.3.26.3. Non sono mai stati consumati reati né per quanto a conoscenza dei Soci BC sono mai stati posti in essere, nell'ambito dell'attività svolta da BC, fatti, azioni od omissioni tali da concretare una delle ipotesi di reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del predetto Decreto 231, come successivamente integrato e modificato, da parte dei soggetti di cui all'Art. 5 del medesimo.

5.4. Esclusioni e limitazioni.

- 5.4.1. Nessun Indennizzo S1 in relazione alle Azioni S1 potrà discendere da una Passività che:
 - a) derivi da modifiche di leggi o regolamenti applicabili, ovvero introduzione di nuove leggi o regolamenti, intervenute dopo la data di conclusione dell'Accordo Quadro, che abbiano effetti retroattivi; ovvero
 - b) riguardi vertenze e/o contenziosi, giudiziali o stragiudiziali, di qualsivoglia natura, con i Clienti BC, che non rientrino nel Contenzioso S2 e/o nei Contenziosi S3 e siano diversi da quelli rientranti nei Contenziosi S1, i quali congiuntamente considerati sono gli unici

contenziosi che riguardino i Clienti BC ad essere garantiti sulla base del presente Regolamento; ovvero

- c) riguardi vertenze e/o contenziosi, giudiziali o stragiudiziali di natura giuslavoristica, con il personale dipendente e/o con lavoratori autonomi (ivi compresi i Consulenti Finanziari) e/o con collaboratori di BC, la cui *causa petendi* verta esclusivamente sulle politiche sul personale adottate da BFI e/o da BC, dopo la Data del Closing, per conseguire le sinergie di costo. Nel caso in cui la *causa petendi* di tali vertenze e/o contenziosi, giudiziali o stragiudiziali non sia limitata in via esclusiva a quanto sopra riportato, verranno individuati in buona fede i meccanismi di identificazione delle domande con *causa petendi* differente e del loro grado di rilevanza in contraddittorio tra il legale incaricato da Finint e/o BFI e/o BC e il legale incaricato dal Rappresentante Comune, e le Passività che discenderanno da tali domande saranno idonee a decurtare il Plafond S1.

5.4.2. In aggiunta alle ipotesi di esclusione di cui all'Art. 5.4.1, nei casi in cui l'Evento S1 da cui possa originare una Passività S1 in relazione alle Dichiarazioni e Garanzie S1 si sia realizzato successivamente alla Data di Prima Scadenza S1 ovvero – per quanto riguarda i rischi giuslavoristici (salvo quanto previsto all'Art. 5.4.1 lettera d)) e/o fiscali e le relative sopravvenienze passive – successivamente alla Data di Seconda Scadenza S1, tale eventuale Passività non potrà essere considerata idonea a decurtare il Plafond S1.

5.5. Richieste di terzi e gestione del contenzioso.

5.5.1. Qualora l'Evento S1 derivi da, o sia connesso a, una richiesta e/o pretesa promossa da un soggetto terzo, ivi compresi i Clienti di cui ai Contenziosi S1, (di seguito, la “**Richiesta del Terzo**”), troveranno applicazione le seguenti disposizioni:

- i. BC e/o BFI – a seconda di chi sia stata interessata – dovrà assumere con la dovuta diligenza la difesa in relazione a qualsiasi Richiesta del Terzo, tramite la nomina di legali qualificati scelti dal Rappresentante Comune tra una rosa di tre legali individuati da BC e/o BFI a cui siano riconosciuti compensi in linea con la normativa applicabile e con la prassi comunemente seguita, mantenendo informato il Rappresentante Comune;
- ii. il Rappresentante Comune avrà il diritto di nominare propri consulenti di fiducia e prendere parte, a proprie spese, alla difesa nei confronti della suddetta Richiesta del Terzo, fermo il dovere di non ostacolare la miglior difesa degli interessi di BC e/o BFI e/o Finint;
- iii. prima di assumere qualsiasi decisione o azione in relazione a qualsiasi Richiesta del Terzo, fermo restando quanto stabilito al seguente punto (iv), BC e/o BFI e/o Finint, per quanto di competenza, salvi i casi di assoluta urgenza, avrà il dovere di consultare il Rappresentante

Comune in relazione alla condotta da tenere ovvero alla decisione da adottare, restando inteso che:

- a. laddove BC e/o BFI intenda accettare una transazione di importo superiore al rischio atteso (come definito in buona fede dallo Studio GOP in contraddittorio con il legale del Rappresentante Comune), BC e/o BFI - sempre salvi i casi di assoluta urgenza - dovrà raccogliere preventivamente il parere non vincolante del Rappresentante Comune degli Azionisti Speciali, il quale potrà contestare la sussistenza dei presupposti per un indennizzo (il che determina l'attivazione di una procedura di contestazione);
 - b. nell'eventualità in cui il terzo proponga a BC e/o BFI e/o Finint un'offerta di transigere o definire tutti o alcuni degli aspetti relativi alla Richiesta del Terzo, qualora il Rappresentante Comune – debitamente informato – dichiari di voler accettare tale proposta per conto dei titolari delle Azioni Speciali in tempo utile per concludere un accordo transattivo, e BC e/o BFI e/o Finint non intenda accettarla, l'Indennizzo S1 dovuto a Finint sarà calcolato sulla base del minore tra (i) l'importo eventualmente dovuto da BC e/o BFI e/o Finint a seguito della definizione del Contenzioso S1 (con sentenza definitiva e/o transazione) (e relative spese) e (ii) l'importo indicato nell'offerta del terzo;
- iv. in caso di conflitti o disaccordi circa il corso dell'azione o delle difese da intraprendere, laddove si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
- (a) la responsabilità degli Azionisti Speciali con riferimento a tale Richiesta del Terzo sia stata accettata dal Rappresentante Comune per loro conto, ai sensi del successivo art. 5.6.1.4 (ovvero, in caso di Contestazione Garanzia S1 inizialmente promossa dal Rappresentante Comune, detta Richiesta del Terzo sia divenuta successivamente una Passività Accertata);
 - (b) la Richiesta del Terzo non riguardi una Passività Effettiva (i) che possa comportare l'obbligo per BC e/o BFI di pagare una somma di denaro certa, liquida ed esigibile entro un breve termine determinato non superiore a 60 giorni dall'effettiva conoscenza della Richiesta del Terzo da parte di Finint; e/o (ii) dalla quale discenda una situazione di irreversibilità intesa come perdita del diritto a ripetere la somma; e/o (iii) vi sia il rischio che nei confronti di BC e/o BFI vengano instaurati procedimenti giudiziari aventi ad oggetto una Passività Potenziale o Effettiva, o che più in generale si verifichi una Passività Potenziale o Effettiva, di cui i titolari di Azioni Speciali possano essere chiamati a rispondere ed in relazione ai quali non sia oggettivamente possibile

attendere il decorso dei termini di 60 giorni dalla chiusura del semestre di riferimento di cui all'Art. 5.6.1.4 senza incorrere nel rischio di decadenze o preclusioni ad azioni e/o difese;

- (c) non possano più verificarsi altri Eventi S1 idonei a determinare l'insorgenza di una Passività potenzialmente oggetto di Indennizzo a valere sul Plafond S1; e
- (d) il valore del *petitum* della Richiesta del Terzo - che, se indeterminato o potenziale, si considererà pari all'importo del massimo rischio di soccombenza stimato in buona fede dal legale incaricato ai sensi del precedente punto (i) - sia ricompreso nel valore del Plafond S1 ancora disponibile al netto degli Indennizzi S1 e degli eventuali Stanziamenti S1;

allora spetterà al Rappresentante Comune di fornire le proprie indicazioni secondo un criterio di buona fede su ogni decisione in relazione alla Richiesta del Terzo, nel rispetto dei termini legali e/o giudiziari di prescrizione e/o decadenza gravanti su BC e/o BFI e/o Finint.

5.5.2. Le previsioni di cui al precedente articolo 5.5.1 non pregiudicano la piena autonomia decisionale di BC e BFI; restando inteso che il loro rispetto rappresenta solo una condizione necessaria al fine dell'attivazione delle garanzie e della ammissibilità delle Richieste di Indennizzo S1 da parte di Finint.

5.6. Procedura di Indennizzo

5.6.1. L'avvio della Procedura e la Notifica Evento S1

5.6.1.1. Ogniquale volta si verifichi un evento o emerga una circostanza suscettibile di dare luogo ad una Passività idonea a determinare un Indennizzo in relazione alle Dichiarazioni e Garanzie S1 ("Evento S1"), BC o BFI dovranno informarne Finint e troveranno applicazione le disposizioni di cui al presente Articolo 5.6 (la "Procedura S1").

5.6.1.2. Finint dovrà inviare al Rappresentante Comune una comunicazione scritta (di seguito, la "Notifica Evento S1") che contenga:

- (i) la descrizione dell'Evento S1 (corroborata dalla relativa documentazione),
- (ii) l'indicazione della Dichiarazione e Garanzia S1 che si assume essere stata violata;
- (iii) l'indicazione dell'importo (o del presumibile valore dell'importo, se non già determinato) della Passività, specificando se esso sia relativo ad una Passività Effettiva ai sensi di quanto indicato all'Art. 5.6.2.1 o ad una Passività Potenziale;

così da permettere ai titolari di Azioni Speciali e al loro Rappresentante Comune di effettuare le apposite valutazioni in merito all'oggetto della Passività e di esercitare le rispettive prerogative ai sensi del presente Regolamento. Qualora la Passività originata dall'Evento S1 sia Effettiva sin dal momento del suo manifestarsi, la Notifica Evento S1 dovrà contenere altresì la Richiesta di Indennizzo ai sensi del successivo Art. 5.6.2.

5.6.1.3. La Notifica Evento S1 deve essere inviata da Finint al Rappresentante Comune nei termini di seguito indicati:

- (a) qualora Finint sia venuta a effettiva conoscenza dell'Evento S1 prima della Data del Closing, nel termine di 30 giorni lavorativi decorrenti dalla Data del Closing;
- (b) qualora Finint sia venuta a conoscenza dell'Evento S1 dopo la Data del Closing, nel termine di 30 giorni lavorativi decorrenti dal momento di effettiva conoscenza dell'Evento S1 da parte di Finint;
- (c) in caso di Richiesta del Terzo, nel termine di 30 giorni lavorativi decorrenti dal momento di effettiva conoscenza della Richiesta del Terzo da parte di Finint;

fermo restando che in mancanza di invio della Notifica Evento S1 entro il termine di 3 mesi dalla Data del Closing (nel caso sub a)), dalla data di effettiva conoscenza da parte di Finint dell'Evento S1 (nel caso sub b)) o dalla data di effettiva conoscenza da parte di Finint della Richiesta del Terzo (nel caso sub c)), Finint si intenderà decaduta dalla garanzia e in relazione a tale Evento S1 nulla sarà dovuto da parte dei titolari di Azioni Speciali.

5.6.1.4. Entro il 15 marzo e il 15 novembre di ogni anno a decorrere dalla Data del Closing, il Rappresentante Comune (previa deliberazione dell'Assemblea Speciale) dovrà, mediante invio di comunicazione scritta a Finint in relazione a ciascuna Notifica Evento S1 ricevuta nel semestre di riferimento precedente (rispettivamente chiuso il 15 gennaio e il 15 settembre):

- (a) riconoscere – in ogni caso ai soli effetti dell'operatività del presente Regolamento – la responsabilità dei titolari di Azioni Speciali in merito alla Passività oggetto della Notifica Evento S1, per cui questa si intenderà accettata (“**Passività Accertata**”). In caso di Richiesta di Indennizzo ai sensi del successivo art. 5.6.2, il riconoscimento varrà anche come accettazione della Richiesta di Indennizzo S1; oppure
- (b) contestare la responsabilità dei titolari di Azioni Speciali in merito alla Passività oggetto della Notifica Evento S1 e/o, in caso di Passività Effettiva, la relativa Richiesta di Indennizzo S1 eventualmente presentata (“**Contestazione Garanzia S1**”).

fermo restando che, in mancanza di tempestiva Contestazione Garanzia, la Passività dovrà considerarsi come Passività Accertata (e in caso di Richiesta di Indennizzo presentata ai sensi del successivo art. 5.6.2, la Richiesta di Indennizzo si intenderà accettata) anche nel caso in cui non dovesse essere trasmessa la comunicazione di cui al punto (a).

5.6.1.5. In caso di una o più Contestazioni Garanzia S1, il Rappresentante Comune e Finint dovranno tentare di risolvere amichevolmente la relativa controversia entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento, da parte di Finint, della relativa comunicazione di Contestazione Garanzia S1. Qualora non sia stato concluso un accordo entro tale termine, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi il Rappresentante Comune potrà instaurare una controversia ai sensi dell'art. 2.7.3 del presente Regolamento, al fine di contestare la responsabilità dei titolari di Azioni Speciali, la sussistenza dei presupposti perché si dia luogo ad un Indennizzo S1, e/o, nel caso di Passività Effettiva, la correttezza della quantificazione dell'Indennizzo S1 come descritta nella Richiesta di Indennizzo S1. Resta inteso che, in caso di mancata instaurazione di una controversia ai sensi dell'art. 2.7.3. da parte del Rappresentante Comune nel termine predetto, la controversia potrà essere avviata da Finint ai fini della liquidazione dell'Indennizzo, la quale potrà richiedere altresì la liquidazione dell'eventuale maggior danno conseguente alla mancata instaurazione della controversia. Fatti salvi eventuali accordi tra Finint e il Rappresentante Comune *medio tempore* intervenuti, in caso di sentenza che dovesse accertare la sussistenza della Passività Potenziale o Effettiva e/o la correttezza della quantificazione dell'Indennizzo S1, la stessa si intenderà essere una Passività (Potenziale o Effettiva) Accertata e/o si intenderà accettato l'importo dell'Indennizzo come definito nella sentenza stessa.

5.6.1.6. Qualora un Evento S1 si sia verificato entro la Data di Prima Scadenza S1 o, a seconda dei casi, entro la Data di Seconda Scadenza S1, o di un altro termine espressamente indicato nel presente Regolamento il cui rispetto è necessario ai fini della sua copertura ai sensi del presente Articolo 5, ma di esso Finint sia venuta ad effettiva conoscenza dopo la scadenza dei predetti termini, l'avvio della Procedura S1 in data successiva (ferma l'osservanza dei termini di cui al precedente art. 5.6.1.3) non varrà ad escludere il diritto di Finint di vedersi corrispondere l'Indennizzo S1 e la conseguente computabilità dello stesso ai fini del calcolo del numero di Azioni S1 da assegnare ai titolari di Azioni Speciali.

5.6.2. Richieste di Indennizzo

5.6.2.1. Nel momento in cui il verificarsi di un Evento S1 abbia determinato (i) l'obbligo per BC e/o BFI e/o Finint di procedere al pagamento, a qualsiasi titolo, di una somma di denaro, certa, liquida ed esigibile, ovvero (ii) un mancato guadagno, una perdita o una qualsiasi sopravvenienza passiva di importo determinato e certo (entrambi da intendersi quale "**Passività Effettiva**"), Finint dovrà trasmettere al Rappresentante Comune – entro il termine di 30 giorni lavorativi dal momento in cui ne è venuta ad effettiva conoscenza (o dalla Data del Closing, se successiva) – una comunicazione scritta (di seguito, la "**Richiesta di Indennizzo S1**") che contenga tutte seguenti informazioni:

(a) il titolo da cui deriva l'Indennizzo S1 ai sensi del presente Regolamento,

- (b) l'importo dell'Indennizzo S1 richiesto;
 - (c) il numero di Azioni S1 (valorizzate, a seconda dei casi, al Valore Unitario BFI o al VUB Rettificato) o, qualora fosse stato già raggiunto il CAP Azioni BFI di cui all'art. 2.1.3., l'equivalente somma di denaro che costituiscono Indennizzo S1.
- 5.6.2.2. Relativamente alle Richieste di Terzi, la Passività si considererà Passività Effettiva nel caso in cui il reclamo, la vertenza o il contenzioso originato dalla Richiesta del Terzo siano stati definiti con una transazione o con sentenza o lodo arbitrale (anche solo provvisoriamente) esecutivi, per effetto dei quali BC e/o BFI e/o Finint siano tenute – salvo gli effetti restitutori derivanti dall'accoglimento di eventuali impugnazioni – al pagamento di una somma di denaro o all'esecuzione di altra prestazione, anche in natura, in favore del Terzo.
- 5.6.2.3. Anche le Richieste di Indennizzo S1 dovranno essere sottoposte alla medesima procedura di Accettazione e Contestazione prevista per le Passività Potenziali ai sensi del precedente articolo 5.6.1.4. Di conseguenza, entro il 15 marzo e il 15 novembre di ogni anno a decorrere dalla Data del Closing, il Rappresentante Comune (previa deliberazione dell'Assemblea Speciale) dovrà, mediante invio di comunicazione scritta a Finint in relazione a ciascuna Richiesta di Indennizzo ricevuta nel semestre di riferimento (rispettivamente chiuso il 15 gennaio e il 15 settembre):
- (a) accettare le Richieste di Indennizzo ricevute da Finint ("**Accettazione Indennizzo S1**");
oppure
 - (b) contestare la determinazione di uno o più Indennizzi S1, e/o la conformità di una o più Richieste di Indennizzo S1 rispetto alle disposizioni del presente Regolamento (la "**Contestazione Indennizzo S1**");

fermo restando che, in mancanza di tempestiva Contestazione Indennizzo S1, il corrispondente Indennizzo S1 dovrà intendersi accettato anche nel caso in cui non dovesse essere trasmessa la comunicazione di cui al punto (a).

- 5.6.2.4. Alla Contestazione Indennizzo S1 si applicano le disposizioni previste per la Contestazione Garanzia S1 di cui all'Art. 5.6.1.5.
- 5.6.2.5. Resta inteso che sarà considerato come accertamento dell'Indennizzo S1 anche ogni accordo scritto intervenuto tra le Parti in merito alla determinazione dell'Indennizzo S1, anche qualora tale accordo abbia contenuto diverso rispetto all'Accettazione Indennizzo S1 e/o alla sentenza emessa a definizione della Contestazione Indennizzo S1.
- 5.6.2.6. Per quanto concerne le Passività originate da una Richiesta del Terzo, l'applicazione dell'Indennizzo S1 è, in ogni caso, sospensivamente condizionata all'avvenuto pagamento da parte di BC e/o di BFI e/o della stessa Finint in favore del Terzo dell'importo oggetto della Passività.
- 5.6.2.7. In caso di Contestazioni Garanzie e/o Indennizzo S1, non si potrà dar luogo all'assegnazione delle corrispondenti Azioni S1 (a seconda dei casi, in favore dei titolari delle Azioni Speciali o di Finint), se non successivamente alla definizione (con accordo tra le Parti ovvero a seguito di sentenza definitiva) della relativa contestazione.
- 5.6.2.8. Qualora – anche successivamente alla corrispondente Assegnazione delle Azioni S1 – eventuali Passività Effettive Accertate che avessero dato luogo all'effettiva applicazione di un Indennizzo S1 ai sensi del presente Articolo venissero meno, in tutto o in parte, per effetto di successivi recuperi, rimborsi, compensazioni, risarcimenti, indennizzi e/o riconoscimenti che BC, BFI e/o Finint avessero incassato, da qualsiasi soggetto, in ragione della Passività Accertata e che non fossero già stati conteggiati nella quantificazione del Indennizzo S1, Finint provvederà – tramite BFI – a restituire ai titolari di Azioni Speciali, nelle modalità comunicate dal Rappresentante Comune, la quota parte di Azioni S1 e/o somma di denaro per equivalente ricevute a titolo di Indennizzo S1.

5.6.2.9. Qualora – anche successivamente alla corrispondente Assegnazione delle Azioni S1 – emergano nuove perdite (non segnalate da Finint nel rispetto dei termini, per motivi non ad essa imputabili) (le “**Perdite Sopravvenute**”) riferibili ad un Evento S1 che abbia già dato luogo all’effettiva applicazione di un Indennizzo S1, Finint potrà essere indennizzata e il Plafond S1 potrà essere diminuito di un importo corrispondente alle Perdite Sopravvenute o, laddove il Plafond S1 sia già stato esaurito o siano già state assegnate ai titolari di Azioni Speciali tutte le Azioni S1, Finint potrà alternativamente: i) richiedere ai titolari di Azioni Speciali il trasferimento di Azioni S1 per un valore pari alle Perdite Sopravvenute; ovvero ii) rivalersi sulle Azioni Ordinarie e/o somme che dovessero essere agli stessi riconosciuti in ragione della liberazione del Plafond S2 e/o S3. Integra una Perdita Sopravvenuta ogni evento che, in relazione ad un Evento S1 che abbia già dato luogo ad un Indennizzo S1, abbia determinato l’obbligo per BC e/o BFI e/o Finint di procedere al pagamento, a qualsiasi titolo, di una somma di denaro certa liquida ed esigibile ovvero una perdita o una qualsiasi sopravvenienza passiva di importo determinato e certo.

5.6.3. Assegnazione delle Azioni S1 a Finint

5.6.3.1. A seguito dell’Accettazione Indennizzo S1 o, in caso di Contestazione Garanzia e/o Indennizzo S1, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che definisce la medesima, Finint comunicherà a BFI le coordinate del conto per il trasferimento del numero di Azioni S1 e/o, ricorrendone le condizioni, delle somme di denaro ad essa spettanti a titolo di Indennizzo S1 per la Passività Effettiva Accertata, e BFI provvederà alla relativa assegnazione e/o accredito nei termini di cui al presente Regolamento.

6. LE AZIONI S2

- 6.1.1. Al verificarsi delle Condizioni di Assegnazione S2 di cui al successivo Art. 6.2, i titolari delle Azioni Speciali avranno diritto, ciascuno in relazione al numero di Azioni Speciali possedute, in conformità e nei limiti delle disposizioni di cui al presente Articolo 6, e sempre salvo il CAP Azioni BFI di cui all'Art. 2.1.3, a vedersi assegnate Azioni Ordinarie per un valore massimo complessivo pari ad Euro 5.500.000 (“**Plafond S2**”)² (complessivamente le “**Azioni S2**”).
- 6.1.2. Tutti gli importi di cui al precedente art. 6.1.1 – fissati postulando che per effetto dell'Operazione nel suo complesso BFI venga a detenere una quota di partecipazione nel capitale di BC pari al 100% – dovranno essere ridotti in proporzione alla quota di BC effettivamente acquisita da BFI per effetto dell'Operazione (e.g., nel caso di acquisto solo del 90% del capitale di BC, l'importo massimo da corrispondere ai titolari di Azioni Speciali sarà pari a euro 4.950.000,00).

6.2. Condizioni di Assegnazione S2

- 6.2.1. La liberazione del Plafond S2 in favore dei titolari di Azioni Speciali avverrà secondo le norme previste nei successivi articoli 6.2.1 e 6.2.2 (le “**Condizioni di Assegnazione S2**”).
- 6.2.2. I titolari di Azioni Speciali avranno il diritto di vedersi assegnare, in tutto o in parte, le Azioni S2 al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
- (i) definizione e cessazione (con sentenza definitiva passata in giudicato ovvero transazione c.d. “tombale”) del contenzioso indicato da BC quale “Contenzioso S2” nella Lettera BC (il “**Contenzioso S2**”) e che BC ha dichiarato e garantito che non comporterà alcuna passività superiore all'importo – indicato nella predetta lettera – già stanziato per il Contenzioso S2 nel fondo rischi per contenziosi legali al 30.06.2021; ed
 - (ii) esecuzione – nel solo caso di soccombenza di BC o di stipula di un accordo transattivo che preveda in capo a BC e/o BFI il pagamento di una somma in favore della controparte – del pagamento da parte di BC e/o BFI dell'importo dovuto, che costituirà altresì la Passività Effettiva S2 da considerare ai fini del calcolo dell'Indennizzo Lordo secondo la formula di cui al precedente art. 4.1.2 e 4.1.3 (l’“**Indennizzo S2**”).

² Corrispondente ad un numero complessivo di azioni ordinarie BFI al Valore Unitario BFI pari a 1.974.865.

- 6.2.3.** Il numero effettivo di Azioni S2 da assegnare ai titolari di Azioni Speciali al verificarsi delle Condizioni di Assegnazione (“**Azioni S2 Assegnate**”) sarà calcolato alla data di invio della Richiesta di Indennizzo, secondo la seguente formula:

$$\text{Azioni S2 Assegnate} = (\text{Plafond S2} - \text{Indennizzo Lordo S2} * \text{partecipazione percentuale detenuta da BFI in BC alla data del Closing}) / \text{VUB o VUB Rettificato}$$

6.3. Gestione del Contenzioso S2

- 6.3.1.** Fino a quando il Contenzioso S2 sarà pendente, BFI – promettendo il fatto del terzo – si impegna nei confronti dei titolari di Azioni Speciali e del Rappresentante Comune a far sì che BC:
- (i) mantenga gli attuali legali incaricati della difesa di BC in relazione al Contenzioso S2 e/o provveda, in caso di revoca per giustificato motivo o cessazione del mandato, a nominare altri legali qualificati scelti dal Rappresentante Comune tra una rosa di tre legali individuati da BC e/o BFI, ai quali in ogni caso siano sempre riconosciuti compensi in linea con la normativa applicabile e con la politica seguita da BFI e BC;
 - (ii) informi periodicamente il Rappresentante Comune in merito all’evoluzione del Contenzioso S2, e comunque ogni qual volta il Rappresentante Comune ne faccia specifica richiesta scritta.

- 6.3.2.** Il Rappresentante Comune e BFI, e per essa BC, si presteranno reciprocamente, in buona fede, tutta la necessaria collaborazione al fine di svolgere la miglior difesa del Contenzioso S2 nell'interesse di BC e dei titolari di Azioni Speciali.
- 6.3.3.** Salvi i casi di urgenza, prima di assumere qualsiasi decisione o azione in relazione al Contenzioso S2³, BC e/o BFI e/o Finint, per quanto di competenza, avrà il dovere di consultare il Rappresentante Comune in relazione alla condotta da tenere ovvero alla decisione da adottare. Resta inteso che, in caso di conflitti o disaccordo circa la strategia o le difese da intraprendere, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 6.3.4, spetterà al Rappresentante Comune (previa deliberazione dei titolari di Azioni Speciali, se la convocazione e deliberazione dell'Assemblea Speciale è compatibile con i tempi richiesti per la decisione) il diritto di fornire, secondo un criterio di buona fede, le proprie indicazioni su ogni decisione o azione relativa al Contenzioso S2 (restando inteso che ogni decisione relativa al Contenzioso S2 dovrà essere concordata in buona fede con BC e/o BFI ai fini dell'attivazione della garanzia).
- 6.3.4.** Nel caso in cui sia avanzata e/o negoziata da BC una proposta di definizione in via transattiva tombale del Contenzioso S2 che trovi il gradimento della controparte e che richieda il pagamento di una somma di denaro e/o il riconoscimento di un corrispettivo – anche dilazionato nel tempo – che comporti un Indennizzo S2 pari o inferiore all'importo di cui al Plafond S2, e il Rappresentante Comune (previa deliberazione dei titolari di Azioni Speciali, se la convocazione e deliberazione dell'Assemblea Speciale è compatibile con i tempi richiesti per la decisione) fornisca a BC e/o BFI parere favorevole a tale proposta transattiva, BC – promettendo BFI il fatto del terzo – sarà tenuta, senza eccezione alcuna, a concludere nei medesimi termini di cui alla proposta (come approvata dai titolari di Azioni Speciali) il relativo accordo transattivo a definizione tombale del Contenzioso S2. Rimane fermo quanto previsto al precedente articolo 2.4.14.
- 6.3.5.** Le previsioni di cui ai precedenti articoli 6.3.3 e 6.3.4 non pregiudicano la piena autonomia decisionale di BC e BFI, restando inteso che il loro rispetto rappresenta solo una condizione necessaria al fine dell'attivazione delle garanzie e della ammissibilità delle Richieste di Indennizzo S2 da parte di BFI.

6.4. Procedimento di assegnazione delle Azioni S2

- 6.4.1.** Al verificarsi dell'Evento S2 sarà avviato il procedimento di assegnazione delle Azioni S2 (“**Procedura S2**”), al quale si applicano, in quanto compatibili e salvo quanto diversamente previsto dal presente art. 6.4, le disposizioni previste per la Richiesta di Indennizzo S1 di cui alla Procedura S1 disciplinata all'Articolo 5.6.2 del presente Regolamento. I riferimenti contenuti nei predetti Articoli a “S1” s'intendono riferiti a “S2”.

³ A titolo esemplificativo (non esaustivo), si fa riferimento a possibili decisioni in relazione alla proposizione di impugnazioni e/o alla strategia processuale da assumere e/o al perfezionamento di accordi transattivi.

- 6.4.2.** La Richiesta di Indennizzo S2 dovrà contenere:
- (i) la descrizione dell'atto (sentenza definitiva e/o transazione che ha definito il Contenzioso S2;
 - (ii) la dichiarazione di BC e/o BFI e/o Finint in merito all'avvenuto pagamento della Passività;
 - (iii) il numero di Azioni S2 e/o, nel caso in cui fosse già stato raggiunto il CAP Azioni BFI, la somma di denaro spettante ai titolari di Azioni Speciali.
- 6.4.3.** Entro 10 giorni (non lavorativi) dal ricevimento della Richiesta di Indennizzo S2 il Rappresentante Comune dovrà convocare l'Assemblea Speciale ai fini dell'accettazione della Richiesta di Indennizzo S2.
- 6.4.4.** Entro 10 giorni lavorativi dallo svolgimento dell'Assemblea Speciale, il Rappresentante Comune dovrà comunicare per iscritto a BFI la deliberazione assunta dalla medesima Assemblea Speciale. In caso di Contestazione Indennizzo S2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5.6.5.4 e 5.6.1.5.
- 6.4.5.** In caso di Contestazione Indennizzo S2, per gli importi corrispondenti all'Indennizzo S2 non si potrà dar luogo all'assegnazione in favore dei titolari di Azioni Speciali delle corrispondenti Azioni S2, se non successivamente alla definizione (con accordo tra le Parti ovvero a seguito di sentenza non impugnabile) della relativa contestazione.
- 6.4.6.** A seguito dell'accettazione della Richiesta di Indennizzo S2 o, in caso di Contestazione Indennizzo S2, a seguito dell'accordo tra le Parti o del passaggio in giudicato della sentenza che definisce quest'ultima, BFI comunicherà anche tramite il Rappresentante Comune ai titolari delle Azioni Speciali il numero di Azioni S2 e/o, nel caso in cui fosse già stato raggiunto il CAP Azioni BFI, la somma di denaro a ciascuno spettante.
- 6.4.7.** Qualora – anche successivamente all'Assegnazione delle Azioni S2 – la Passività originata dall'Evento S2 venisse meno, in tutto o in parte, per effetto di successivi recuperi, rimborsi, compensazioni, risarcimenti, indennizzi e/o riconoscimenti che BC, BFI e/o Finint avessero incassato, da qualsiasi soggetto, in ragione di tale Passività Accertata e che non fossero già stati conteggiati nella quantificazione dell'Indennizzo Lordo (i “**Recuperi**”), BFI procederà all'assegnazione in favore dei titolari di Azioni Speciali di ulteriori Azioni S2 per un importo pari ai Recuperi.

6.4.8. A differenza di quanto previsto dall'art. 5.6.3, è esclusa qualunque assegnazione di Azioni S2 (o di altri importi in denaro ad esse corrispondenti) in favore di Finint: l'importo dell'Indennizzo Lordo S2 – secondo quanto previsto all'art. 4.1.3. – potrà essere valorizzato solo in favore di BFI, a decremento delle Azioni S2 da assegnare ai titolari di Azioni Speciali, secondo la formula già indicata al precedente articolo 6.2.3.

7. LE AZIONI S3

- 7.1.1.** Al verificarsi delle Condizioni di Trasferimento di cui all'Art. 7.2, i titolari delle Azioni Speciali avranno diritto, ciascuno in relazione al numero di Azioni Speciali possedute, in conformità e nei limiti delle disposizioni di cui al presente Articolo 7, e salvo il CAP Azioni BFI di cui all'Art. 2.1.3, a vedersi trasferire n. 2.152.244 Azioni Ordinarie al VUB (ovvero il diverso numero di azioni in caso di VUB Rettificato), per un valore massimo complessivo pari ad Euro 5.994.000 (“**Plafond S3**”) (complessivamente le “**Azioni S3**”), le quali – diversamente dalle Azioni EO, Azioni S1 e Azioni S2 – verranno emesse da BFI alla Data del Closing e contestualmente depositate su un escrow account (l’ “**Escrow Account**”), a valere quale garanzia specifica a favore di Finint in relazione ai Contenziosi S3 come definiti all'Art. 7.3.
- 7.1.2.** Tutti gli importi di cui al precedente art. 7.1.1 – fissati postulando che per effetto dell'Operazione nel suo complesso BFI venga a detenere una quota di partecipazione nel capitale di BC pari al 100% – dovranno essere ridotti in proporzione alla quota di BC effettivamente acquisita da BFI per effetto (e.g., nel caso di acquisto solo del 90% del capitale di BC, l'importo massimo da corrispondere ai titolari di Azioni Speciali sarà pari a euro 5.394.600,00).

7.1.3. Alla Data del Closing, BFI depositerà le Azioni S3 sull'Escrow Account acceso presso BFI stessa. Detto conto sarà intestato alla Fiduciaria, con fiduciante il Rappresentante Comune, il quale agirà nell'interesse e a beneficio dei titolari di Azioni Speciali, ai quali le stesse saranno eventualmente trasferite alle condizioni di cui al presente Regolamento e nei limiti in cui non fossero state oggetto di Indennizzo a favore di Finint.

7.1.4. In relazione alla funzione di garanzia che avrà detto conto Escrow Account, la Fiduciaria non potrà trasferire le Azioni S3 ai relativi beneficiari titolari di Azioni Speciali senza il preventivo consenso oltre che di BFI e del Rappresentante Comune, anche di Finint.

7.2. Condizioni di Trasferimento

7.2.1. Per ciascuno dei contenziosi coperti (come individuati ai sensi del successivo art. 7.3), non appena un Contenzioso S3 venga deciso con sentenza provvisoriamente esecutiva (anche se non ancora definitiva) o transatto (la "**Liquidazione**"), Finint si vedrà assegnare definitivamente un controvalore in Azioni S3 corrispondente all'Indennizzo S3 relativo a ciascuna Liquidazione.

7.2.2. Dopo la scadenza del 2° anno successivo alla Data del Closing, si conterà il numero dei Contenziosi S3 ancora pendenti (il "**Numero**", o "**N**"), mentre l'importo dei *petita* e del rischio atteso ("**RA**") dei Nuovi Contenziosi S3 ancora pendenti sarà calcolato in buona fede dallo Studio GOP, in contraddittorio con il legale nominato dal Rappresentante Comune (tenendo conto dello stadio di tali contenziosi). Contestualmente, il Rappresentante Comune e Finint potranno eventualmente concordare di incaricare congiuntamente lo Studio GOP, in contraddittorio con il legale nominato dal Rappresentante Comune, di ricalcolare in buona fede anche il RA dei Contenziosi Pendenti come definiti al successivo Art. 7.3.

7.2.3. A partire dalla medesima data, le Azioni S3, dedotto il numero di azioni di controvalore – al VUB o VUB Rettificato, a seconda dei casi – pari agli importi degli Indennizzi S3, potranno essere trasferite in tutto o in parte ai titolari di Azioni Speciali secondo la formula contenuta nella Lettera BC, che tiene conto del Numero e del RA dei Contenziosi S3 così come calcolati ai sensi del precedente art. 7.2.2, così da assicurare a Finint/BFI un'adeguata copertura informata al principio assicurativo per cui al diminuire dei potenziali sinistri l'avversione al rischio tendenzialmente aumenta.

7.2.4. Quanto disposto al presente Art. 7.2 verrà applicato anche successivamente, con cadenza annuale, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per trasferire in favore dei titolari di Azioni Speciali ulteriori Azioni S3.

7.3. I Contenziosi S3

7.3.1. Per Contenziosi S3 si intendono i contenziosi di seguito individuati (i “**Contenziosi S3**”):

- A. i Contenziosi passivi pendenti nei confronti di BC, comunicati nel corso della Due Diligence (i “**Contenziosi Pendenti**”), elencati nella Lettera BC;
- B. tutti i nuovi contenziosi e tutti i nuovi reclami di qualsivoglia natura che fossero insorti o presentati nei confronti di BC entro la Data del Closing (i “**Nuovi Contenziosi al Closing**”);
- C. i nuovi contenziosi che fossero promossi nei confronti di BC entro il 20 agosto 2025 (la “**Data Scadenza Nuovi Contenziosi Alfa**”) che traggano titolo, in tutto o in parte, da atti e/o fatti, verificatisi entro la Data del Closing, relativi ai comportamenti dell’ex Consulente Finanziario di cui al nominativo comunicato nel corso della Due Diligence (i “**Nuovi Contenziosi Alfa**”);
- D. i nuovi contenziosi che fossero promossi nei confronti di BC, entro 2 (due) anni dalla Data del Closing (la “**Data Scadenza Nuovi Contenziosi Beta**”), che traggano titolo, in tutto o in parte, da atti e/o fatti, verificatisi entro la Data del Closing, relativi ai comportamenti degli ex Consulenti Finanziari di cui ai nominativi comunicati nel corso della Due Diligence (i “**Nuovi Contenziosi Beta**” e, cumulativamente con i Nuovi Contenziosi al Closing di cui alla precedente lettera B e ai Nuovi Contenziosi Alfa di cui alla precedente lettera C, i “**Nuovi Contenziosi S3**”).

7.4. Esclusioni e limitazioni

7.4.1. Relativamente ai Contenziosi S3, non potrà in nessun caso dare luogo ad Indennizzo S3 una Passività che:

- a) derivi da un Evento S3 relativo ai Nuovi Contenziosi Beta che si sia realizzato successivamente alla Data Scadenza Nuovi Contenziosi Beta;
- b) derivi da un Evento S3 relativo ai Nuovi Contenziosi Alfa che si sia realizzato successivamente alla Data Scadenza Nuovi Contenziosi Alfa;
- c) derivi da modifiche di leggi o regolamenti applicabili, ovvero introduzione di nuove leggi o regolamenti intervenuta, dopo la Data del Closing, e che abbiano effetti retroattivi.

7.5. Gestione dei Contenziosi

7.5.1. Per la gestione dei Contenziosi S3 troveranno applicazione le seguenti disposizioni:

- i. in caso di Contenziosi Pendenti e/o Nuovi Contenziosi al Closing, BFI – promettendo il fatto del terzo – farà sì che BC (i) mantenga gli attuali legali incaricati della difesa di BC e/o

provveda, in caso di revoca o cessazione del mandato, a nominare altri legali qualificati scelti dal Rappresentante Comune tra una rosa di tre legali individuati da BC e/o BFI, ai quali siano riconosciuti compensi in linea con la normativa applicabile e con la prassi comunemente seguita; e (ii) informi periodicamente in merito all'evoluzione dei predetti contenziosi il Rappresentante Comune, il quale avrà anche il diritto di nominare propri consulenti di fiducia e prendere parte, a proprie spese, alla difesa, fermo il dovere di non ostacolare la miglior difesa degli interessi di BC e/o BFI e/o Finint;

- ii. in caso di Nuovi Contenziosi Alfa e Nuovi Contenziosi Beta, BC e/o BFI – a seconda di chi sia stata interessata – dovrà assumere la difesa, con la dovuta diligenza, tramite la nomina di legali qualificati scelti dal Rappresentante Comune tra una rosa di tre legali individuati da BC e/o BFI, ai quali siano riconosciuti compensi in linea con la normativa applicabile e con la prassi comunemente seguita, mantenendo informato il Rappresentante Comune, il quale avrà diritto di nominare propri consulenti di fiducia e prendere parte, a proprie spese, alla difesa, fermo il dovere di non ostacolare la miglior difesa degli interessi di BC e/o BFI e/o Finint;
- iii. prima di assumere qualsiasi decisione o azione in relazione ai Contenziosi S3, fermo restando quanto stabilito ai seguenti punti (iv) e (v), BC e/o BFI e/o Finint, per quanto di competenza, salvi i casi di assoluta urgenza, avrà il dovere di consultare il Rappresentante Comune in relazione alla condotta da tenere ovvero alla decisione da adottare, restando inteso che:
 - a. laddove BC e/o BFI e/o Finint intenda accettare una transazione o assumere una decisione che comporti una Passività Effettiva di importo inferiore o superiore al RA del relativo Contenzioso S3 (che per quanto riguarda i Contenziosi Pendenti deve identificarsi con il valore atteso stimato dallo Studio GOP e indicato nella Lettera BC, mentre per ciascun contenzioso rientrante nei Nuovi Contenziosi S3 sarà stimato in buona fede dallo Studio GOP in contraddittorio con il legale incaricato dal Rappresentante Comune, con possibilità per il Rappresentante Comune di contestare la stima di uno o più Nuovi Contenziosi S3 ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 5.2.3 (iii)), BC e/o BFI dovrà raccogliere preventivamente il parere non vincolante del Rappresentante Comune, il quale potrà contestare la sussistenza dei presupposti per l'Indennizzo S3 e la relativa determinazione (il che determina la contestazione di detto importo e conseguentemente l'attivazione di una procedura di contestazione della correlata Richiesta di Indennizzo S3)
 - b. nell'eventualità in cui il terzo proponga a BC e/o BFI e/o Finint un'offerta di transigere o definire tutti o alcuni degli aspetti relativi ad un Contenzioso S3, qualora il Rappresentante Comune – debitamente informato – dichiari di voler accettare tale

proposta per conto dei titolari delle Azioni Speciali in tempo utile per concludere un accordo transattivo, e BC e/o BFI e/o Finint non intenda accettarla, l'Indennizzo S3 dovuto a Finint sarà calcolato – ferma l'applicazione dei parametri per il calcolo dell'Indennizzo di cui all'Articolo 4 – sulla base del minore tra (i) l'importo eventualmente dovuto da BC e/o BFI e/o Finint a seguito della definizione del Contenzioso S3 (con sentenza definitiva e/o transazione) (e relative spese) e (ii) l'importo indicato nell'offerta del terzo.

- iv. in caso di conflitti o disaccordi circa il corso dell'azione o delle difese da intraprendere, fermo restando quanto stabilito al successivo punto (v), ogni decisione spetterà a BC e/o BFI e/o Finint, per quanto di competenza, salvo che si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:
- a. la responsabilità degli Azionisti Speciali con riferimento a tutti i Nuovi Contenziosi Alfa e i Nuovi Contenziosi Beta - restando inteso che le Passività originate dai Contenziosi Pendenti e dai Nuovi Contenziosi al Closing si intendono già Accertate (senza pregiudizio, con esclusivo riferimento ai Nuovi Contenziosi al Closing, per quanto previsto al precedente punto (iii), lettera a)) – sia stata Accertata dal Rappresentante Comune per loro conto, ai sensi del successivo art. 7.6 (ovvero, in caso di Contestazione Garanzia inizialmente promossa dal Rappresentante Comune, la Passività sia divenuta successivamente una Passività Accertata);
 - b. il contenzioso o il reclamo (i) non riguardi una Passività Effettiva che possa comportare l'obbligo per BC e/o BFI di pagare una somma di denaro certa, liquida ed esigibile entro un breve termine determinato non superiore a 60 giorni dall'effettiva conoscenza di tale contenzioso o reclamo da parte di Finint e/o dalla quale discenda una situazione di irreversibilità intesa come perdita del diritto a ripetere la somma; e/o (iii) in relazione alla quale non sia oggettivamente possibile attendere il decorso dei termini di 60 giorni dalla chiusura del semestre di riferimento di cui all'Art. 5.6.1.4 senza incorrere nel rischio di decadenze o preclusioni ad azioni e/o difese;
 - c. non possano più verificarsi altri Eventi S3 idonei a determinare l'insorgenza di una Passività potenzialmente oggetto di Indennizzo S3 a valere sul Plafond S3; e
 - d. il valore dei *petita* dei Contenziosi S3 ancora pendenti - che, se indeterminato o potenziale, si considererà pari all'importo del massimo rischio di soccombenza stimato in buona fede dallo Studio GOP - sia ricompreso nel valore del Plafond S3 ancora disponibile;

nel qual caso, spetterà al Rappresentante Comune di fornire le proprie indicazioni secondo un criterio di buona fede su ogni decisione, nel rispetto dei termini legali e/o giudiziari di prescrizione e/o decadenza gravanti su BC e/o BFI e/o Finint.

v. solo per quanto attiene ai cinque Contenziosi Pendenti comunicati da BC a BFI nella Lettera BC, ai fini dell'attivazione degli Indennizzi S3 si applicano le seguenti disposizioni:

- i. salvi i casi di assoluta urgenza (da intendersi quale impossibilità oggettiva di poter attivare la consultazione di seguito descritta – neppure tramite la Procedura d'Urgenza di cui all'art. 2.4.14 - stante la sussistenza di un termine non prorogabile per fatto non imputabile a BC e/o BFI e/o Finint), prima di assumere qualsiasi decisione o azione in relazione ai predetti contenziosi, BC e/o BFI e/o Finint, per quanto di competenza, avrà il dovere di consultare il Rappresentante Comune in relazione alla condotta da tenere ovvero alla decisione da adottare.
- ii. ai fini dell'attivazione degli Indennizzi S3, ogni definizione delle liti che preveda il riconoscimento alle controparti di importi superiori a quelli indicati nella Lettera BC (ovvero l'assunzione di ogni decisione che possa determinare il verificarsi di una Passività Effettiva superiore a tali importi), dovrà essere espressamente autorizzata dal Rappresentante Comune (previa deliberazione dei titolari di Azioni Speciali, se la convocazione e deliberazione dell'Assemblea Speciale è compatibile con i tempi richiesti per la decisione).

7.5.2. Le previsioni di cui al precedente articolo 7.5.1. non pregiudicano la piena autonomia decisionale di BC e/o BFI; restando inteso che il loro rispetto rappresenta solo una condizione necessaria al fine dell'attivazione delle garanzie e della ammissibilità delle Richieste di Indennizzo S3 da parte di Finint.

7.6. Procedimento di accertamento della Passività e Trasferimento delle Azioni S3

7.6.1. L'avvio della Procedura e la Notifica Evento S3

- 7.6.1.1. In caso di contenzioso idoneo a determinare un Indennizzo S3 (“Evento S3”), troveranno applicazione, in quanto compatibili e salvo quanto diversamente previsto nel presente articolo 7.6, le disposizioni di cui all’Articolo 5.6 del presente Regolamento (“Procedura S3”). Le locuzioni contenute nel predetto Articolo che fanno riferimento ad “S1” s’intendono riferite a “S3”.
- 7.6.1.2. La Notifica Evento S3 dovrà contenere l’indicazione della tipologia di Contenzioso S3 cui l’Evento S3 si riferisce, specificando quindi se trattasi di Contenzioso Pendente, Nuovo Contenzioso al Closing, Nuovo Contenzioso Alfa o Nuovo Contenzioso Beta.
- 7.6.1.3. In relazione ai Contenziosi Pendenti e ai Nuovi Contenziosi al Closing, la Passività sarà da intendersi già Accertata, con conseguente applicazione delle sole disposizioni relative alla Richiesta di Indennizzo S3 ai sensi dell’art. 5.6.5.
- 7.6.1.4. In relazione ai Contenziosi S3, la Passività si considererà effettiva nel momento in cui il contenzioso sia definito con sentenza o lodo arbitrale esecutivi (anche solo provvisoriamente) o transazione (i) per effetto dei quali BC e/o BFI e/o Finint siano tenute al pagamento di una somma di denaro certa, liquida ed esigibile, ovvero (ii) da cui discenda un mancato guadagno, una perdita o una qualsiasi sopravvenienza passiva di importo determinato e certo (qui da intendersi come “Passività Effettiva”).
- 7.6.1.5. Qualora un Evento S3 riguardante i Nuovi Contenziosi Alfa o i Nuovi Contenziosi Beta si sia verificato entro la Data Scadenza Nuovi Contenziosi Alfa o – rispettivamente – entro la Data Scadenza Nuovi Contenziosi Beta, o di un altro termine espressamente indicato nel presente Regolamento il cui rispetto è necessario ai fini della sua copertura ai sensi del presente Articolo 7, ma di esso Finint sia venuta ad effettiva conoscenza dopo la scadenza dei predetti termini, l’avvio della Procedura S3 in data successiva (ferma l’osservanza dei termini di cui al precedente art. 5.6.1.3) non varrà ad escludere il diritto di Finint di vedersi corrispondere l’Indennizzo S3 e la conseguente computabilità dello stesso ai fini del calcolo del numero di Azioni S3 da assegnare ai titolari di Azioni Speciali.

7.6.2. Trasferimento delle Azioni S3 a Finint

7.6.2.1. Ai fini della procedura inerente al Trasferimento delle Azioni S3 a seguito dell'Accettazione Indennizzo S3 o, in caso di Contestazione Indennizzo S3, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che definisce quest'ultima, troverà applicazione quanto previsto all'Artt. 5.6.3. A seguito dell'Accettazione Indennizzo S3 o, in caso di Contestazione Garanzia e/o Indennizzo S3, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che definisce la medesima, Finint comunicherà a BFI e alla Fiduciaria le coordinate del conto per il trasferimento del numero di Azioni S3 spettanti a titolo di Indennizzo S3 per la Passività Effettiva Accertata e la Fiduciaria provvederà alla relativa assegnazione in favore di Finint entro il termine di 5 giorni lavorativi.

7.7. Diritto di sostituzione Azioni S3

7.7.1. Con riferimento alle sole Azioni S3, ciascun titolare di Azioni Speciali – a seguito dell'Accettazione Indennizzo o, in caso di Contestazione Indennizzo, della conoscenza da parte del Rappresentante Comune del passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito la medesima ovvero dall'accordo intervenuto tra le parti – potrà, tramite richiesta scritta inviata entro 10 giorni lavorativi a Finint da parte del Rappresentante Comune, inviando un prospetto riassuntivo – su cui Finint potrà fare esclusivo affidamento – entro il giorno successivo a tale termine, esercitare il diritto di acquistare (o di proporre in vendita ad un terzo e/o a Finint, senza che l'eventuale proposta di acquisto a Finint comporti un obbligo di acquisto in capo alla medesima), con effetto immediato e contestuale pagamento del corrispettivo in denaro, tutte o parte delle Azioni S3 corrispondenti all'Indennizzo, previo versamento nell'Escrow Account del controvalore in denaro di tali azioni, calcolato, a seconda dei casi, al VUB o al VUB Rettificato ("**Sostituzione delle Azioni**"). Per effetto della Sostituzione delle Azioni, Finint potrà chiedere di farsi assegnare a titolo di Indennizzo le somme di denaro versate in Escrow Account.

7.7.2. Ai fini della Sostituzione delle Azioni, qualora le azioni BFI fossero quotate in un mercato regolamentato e/o su un sistema multilaterale di scambio ufficialmente riconosciuti da Borsa Italiana S.p.A. ("**Mercato Ufficiale**"), il titolare di Azioni Speciali avrà altresì il diritto, da esercitarsi mediante la comunicazione scritta del Rappresentante Comune di cui al precedente art. 7.7.1, da inviare a Finint e a BFI, di incaricare BFI – che sin da ora si impegna irrevocabilmente ad accettare l'incarico – a vendere sul Mercato Ufficiale le Azioni S3 corrispondenti all'Indennizzo ad un prezzo non inferiore a quello medio registrato nell'ultimo mese di contrattazioni e, conseguentemente, a versare in Escrow Account, ai fini della copertura dell'Indennizzo S3, l'importo in denaro corrispondente al controvalore delle suddette Azioni S3 compravendute, mantenendo in ogni caso il titolare delle Azioni Speciali il diritto di ricevere l'eventuale eccedenza del prezzo di vendita rispetto all'importo dell'Indennizzo S3, al netto delle commissioni standard da riconoscersi a BFI per l'esecuzione degli ordini di vendita.

- 7.7.3.** A decorrere dalla Data del Closing, il titolare delle Azioni Speciali potrà, anche in assenza di Richieste di Indennizzo, esercitare il diritto di Sostituzione delle Azioni come previsto agli articoli 7.7.1 e 7.7.2 in relazione a tutte o parte delle Azioni S3 ad esso spettanti in occasione delle scadenze di cui all'art. 5.6.1.4, tramite richiesta scritta inviata a Finint da parte del Rappresentante Comune 10 giorni lavorativi prima di tali scadenze, che ricomprenda tutte le richieste presentate dai titolari di Azioni Speciali.
- 7.7.4.** A seguito delle Sostituzione delle Azioni ai sensi del precedente art. 7.7.3, al fine della liquidazione dell'Indennizzo S3 Finint dovrà prelevare un numero di Azioni S3 e un importo in denaro in proporzione al rapporto sussistente tra il valore delle Azioni S3 e l'eventuale importo di denaro in quel momento complessivamente depositati in Escrow Account.
- 7.7.5.** Nei casi di vendita ad un terzo, da parte dei titolari di Azioni Speciali, delle Azioni S3 oggetto della Sostituzione delle Azioni, i titolari di Azioni Speciali conferiscono fin d'ora a BFI e/o Finint il diritto di prelazione in relazione alle Azioni S3 oggetto di trasferimento. Ove ricorra la fattispecie di cui all'Art. 7.7.2, il diritto di prelazione dovrà essere esercitato in via anticipata rispetto all'esecuzione dell'ordine di vendita su tutte le Azioni S3 oggetto di vendita sul Mercato Ufficiale e ad un prezzo non inferiore a quello medio registrato nell'ultimo mese di contrattazioni.
- 7.7.6.** In nessun caso la Sostituzione delle Azioni potrà incidere sul calcolo del CAP Azioni BFI ai sensi dell'art. 2.1.3, che dovrà essere effettuato considerando sempre come trasferite in favore dei titolari di Azioni Speciali le Azioni S3 oggetto di Sostituzione.

8. LE DICHIARAZIONI E GARANZIE DI FININT E GLI INDENNIZZI S4

8.1. Il Plafond S4

8.1.1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 8.2, i titolari delle Azioni Speciali avranno diritto, ciascuno in relazione al numero di Azioni Speciali possedute, in conformità e nei limiti delle disposizioni di cui al presente Articolo 8, a vedersi corrispondere somme di denaro da Finint per un importo massimo pari a euro 2.760.000 ("**Plafond S4**"), pari all'11,5% del 12% (pari a Euro 24.000.000) del valore di BFI ai fini dell'Operazione.

8.1.2. Decorso il periodo di 2 anni dalla Data del Closing ("**Data di Prima Scadenza S4**"), il Plafond S4 dovrà essere ridotto all'importo di euro 1.380.000 ovvero al minor importo che dovesse residuare a seguito dei versamenti effettuati da Finint in ragione degli Indennizzi S4 già corrisposti ai titolari di Azioni Speciali. Tale ridotto importo dovrà essere mantenuto per il periodo massimo di un ulteriore triennio (e quindi per il periodo massimo pari al decorso di 5 anni successivi alla Data del Closing) (la "**Data di Seconda Scadenza S4**"), a valere esclusivamente quale garanzia degli Indennizzi S4 di cui all'Art. 8.2.2.

8.1.3. Tutti gli importi di cui ai precedenti articoli 8.1.1 e 8.2.2 – fissati postulando che per effetto dell'Operazione nel suo complesso BFI venga a detenere una quota di partecipazione nel capitale di BC pari al 100% – dovranno essere ridotti in proporzione alla quota di BC effettivamente acquisita da BFI per effetto dell'Operazione (e.g., nel caso di acquisto solo del 90% del capitale di BC, l'importo del Plafond S4 sarà pari al massimo ad euro 2.484.000 e alla Data di Prima Scadenza S4 dovrà essere ridotto all'importo massimo di euro 1.242.000).

8.1.4. È fatta salva la possibilità per Finint di sostituire i propri impegni ai sensi del presente Art. 8 con la stipula di idonea polizza assicurativa che garantisca ai titolari di Azioni Speciali i medesimi importi in denaro al verificarsi di una Passività idonea a determinare un Indennizzo S4 (come infra definito).

8.2. Condizioni di indennizzo da parte di Finint

8.2.1. Laddove prima della Data di Prima Scadenza S4 si dovessero verificare in capo a BFI – ed escludendosi gli effetti derivanti in capo a BFI dalla partecipazione che questa verrà a detenere in BC – Passività derivanti dalla violazione delle dichiarazioni e garanzie rese da Finint a BC di cui al successivo Art. 8.3 (le "**Dichiarazioni e Garanzie di Finint**"), i titolari di Azioni Speciali avranno diritto di azionare la Procedura S4, come definita al successivo art. 8.5 e vedersi conseguentemente corrispondere da Finint, a titolo di Indennizzo S4, somme di denaro (il cui ammontare è calcolato secondo quanto previsto ai successivi art. 8.2.3 e 8.2.4) a valere sul Plafond S4 e per un importo massimo complessivo pari ad esso.

8.2.2. Laddove successivamente alla Data di Prima Scadenza S4 ed entro la Data di Seconda Scadenza S4, si dovessero verificare in capo a BFI – ed escludendosi gli effetti derivanti in capo a BFI dalla partecipazione che questa verrà a detenere in BC – Passività derivanti da vertenze e/o contenziosi, giudiziali o stragiudiziali di natura giuslavoristica (con il personale dipendente e/o lavoratori autonomi e/o collaboratori) e/o fiscale e relative sopravvenienze passive originate dalla violazione delle Dichiarazioni e Garanzie Finint di cui al successivo art. 8.3, i titolari di Azioni Speciali avranno diritto di vedersi corrispondere da Finint, a titolo di Indennizzo S4, somme di denaro (il cui ammontare è calcolato secondo quanto previsto ai successivi art. 8.2.3 e 8.2.4) a valere sul Plafond S4 come ridotto ai sensi del precedente art. 8.1.2 (e 8.1.3.), e per un importo massimo complessivo pari ad esso.

8.2.3. L'effettiva somma di denaro dovuta ai titolari di Azioni Speciali ai sensi dei precedenti articoli 8.2.1 e 8.2.2. sarà determinata, in primo luogo, considerando la somma algebrica tra:

(i) l'importo di una Passività Effettiva Accertata (nel caso di contenzioso, coincidente con quanto BFI sia tenuta a corrispondere a terzi per effetto di una transazione o di una sentenza definitiva o provvisoriamente esecutiva);

aumentato:

(ii) dell'importo delle spese legali e di ogni altro costo o spesa effettivamente e ragionevolmente sostenuti da BC e/o BFI e/o Finint in ragione di tale Passività Effettiva Accertata;

e diminuito:

(iii) dell'intero ammontare di importi incassati da BFI e/o dai titolari di Azioni Speciali in base a coperture assicurative in essere relative all'Evento S4 da cui ha origine la Passività Effettiva Accertata;

(iv) del risparmio di imposta o maggiore vantaggio fiscale effettivamente goduto da BFI e/o dai titolari di Azioni Speciali in ragione di tale Passività Effettiva Accertata (tenendo conto anche di tutte le tasse o imposte gravanti su BFI o sui titolari di Azioni Speciali per effetto di tale Passività Effettiva Accertata e/o del corrispondente Indennizzo);

(v) dell'intero ammontare netto di eventuali compensazioni, rimborsi, indennizzi, sopravvenienze attive o insussistenze passive di cui BFI e/o i titolari di Azioni Speciali abbiano effettivamente goduto o che BFI e/o i titolari di Azioni Speciali abbiano effettivamente incassato da qualsiasi soggetto in ragione della Passività Effettiva Accertata;

(vi) dell'importo di ogni accantonamento a fondo rischi eventualmente previsto con specifico riferimento a tale Passività Effettiva Accertata nel bilancio infrannuale di BFI al 30.06.2021, con la precisazione che, laddove per un determinato contenzioso che possa dare luogo ad un Evento S4 dovesse essere definito con esborso di importo inferiore rispetto al relativo accantonamento, l'importo eccedente sarà computato ai fini della determinazione

dell'Indennizzo ai sensi del presente punto (vi) a deconto dell'importo di una successiva Passività Effettiva Accertata S4;

- (vii) dell'eventuale importo (da accertarsi necessariamente in sede giudiziale ai sensi dell'Art. 1227 c.c., salvo il diverso accordo) del danno sofferto da BFI e/o dai titolari di Azioni Speciali che possa imputarsi a dolo o colpa dei titolari di Azioni Speciali, anche solo per non aver fatto tutto quanto in proprio potere al fine di mitigare le eventuali Passività inerenti alle Dichiarazioni e Garanzie Finint di cui abbiano conoscenza, in particolare attivandosi diligentemente – avendone titolo – verso eventuali terzi responsabili o da cui BFI e/o Finint abbiano diritto di essere risarcite o che siano tenuti a rimediare a tali situazioni (le voci di cui alle lettere iii), iv), v), vi) e vii) sono definite, congiuntamente, “Benefici S4”)

(il risultato della somma algebrica è l' “Indennizzo Lordo S4”).

- 8.2.4.** Successivamente, si procederà a calcolare la quota di indennizzo dei titolari di Azioni Speciali (l'“Indennizzo S4”), secondo la seguente formula:

La quota percentuale di indennizzo dei titolari di Azioni Speciali (“QPAS”) rispetto all'Indennizzo Lordo S4 - sul presupposto che all'esito dell'Operazione BFI venga a detenere il 100% del capitale di BC - sarà pari al 6,54% [percentuale di capitale detenuta in BFI dai Soci BC al Closing, assumendo che all'esito dell'Operazione BFI venga a detenere il 100% del capitale di BC], restando inteso che nel caso in cui, a causa di un numero inferiore di adesioni da parte dei soci diretti di BC, al Closing BFI venga a detenere meno del 100% del capitale di BC la suddetta quota percentuale del 6,54% verrà rideterminata al Closing, secondo la seguente formula:

$$QPAS = 6,54\% * \% \text{ di capitale detenuta da BFI in BC al Closing}$$

E quindi ad esempio:

(esempio 1): se % di capitale di BFI in BC al Closing = 95%, allora

$$QPAS = 6.54\% * 95\% = 6,213\%.$$

(esempio 2): se % di capitale di BFI in BC al Closing = 90%, allora

$$QPAS = 6.54\% * 90\% = 5,886\%.$$

(esempio 3): se % di capitale di BFI in BC al Closing = 85%, allora

$$QPAS = 6.54\% * 85\% = 5,559\%.$$

Resta inteso che la percentuale del 6,54% di cui alla formula QPAS sopra esposta potrà aumentare fino al 9,09% (e in ogni caso non oltre tale percentuale massima) in proporzione alle Azioni S1 e/o S2 e/o S3 e/o Earn Out che - alla data della Richiesta Indennizzo S4 - risultino essere state assegnate/ trasferite in favore di ciascun titolare di Azioni Speciali.

8.2.5. Ai fini della corresponsione degli Indennizzi S4 in favore dei titolari di Azioni Speciali al verificarsi della Condizione Indennizzo Finint, una medesima Passività Accertata non potrà essere conteggiata due o più volte anche se riferita a due o più disposizioni del presente Regolamento.

8.3. Dichiarazioni e Garanzie di Finint

8.3.1. Le dichiarazioni e garanzie la cui violazione determina l'insorgenza di un Evento S4 sono quelle rese da BFI a BC in relazione alla consistenza del proprio patrimonio aziendale nonché al proprio assetto finanziario e organizzativo, come di seguito riportate (le "**Dichiarazioni e Garanzie di Finint**").

8.3.2. Le Dichiarazioni e Garanzie di Finint sono e saranno valide ed efficaci sia (i) con riferimento alla data di conclusione dell'Accordo Quadro per i Soci CSH e/o degli Impegni Aucap per i Soci Diretti BC sia con riferimento (ii) alla Data del Closing come se fossero espressamente ripetute a tale data, eccezion fatta per quelle dichiarazioni e garanzie che eventualmente facciano esplicito riferimento a una data specifica.

8.3.3. Costituzione, capacità giuridica, Statuto, azioni e capitale sociale di BFI

8.3.3.1. BFI è una società per azioni validamente costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano e delle leggi ad esse applicabili ed ha il pieno e libero esercizio dei propri poteri.

8.3.3.2. BFI non versa nella situazione prevista dagli Artt. 2446 o 2447 cod. civ., non si trova in stato di liquidazione né è soggetta a procedure di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria o simili, né sono pendenti richieste, istanze o domande di accesso a tali procedure.

8.3.3.3. Lo statuto sociale aggiornato di BFI corrisponde a quello che risulta depositato e pubblicamente disponibile presso il competente Registro delle Imprese.

8.3.3.4. Il capitale sociale di BFI è pari ad euro 71.817.500, suddiviso in n. 71.817.500 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00, ed è stato regolarmente deliberato, interamente sottoscritto e versato, così come risulta dai libri sociali. Non esistono diritti di opzione, warrant, diritti di conversione o di sottoscrizione, accordi, contratti o impegni di alcun genere non riflessi nelle scritture contabili di BFI che obblighino BFI ad emettere o vendere azioni o altro titolo convertibile in o permutabile con azioni di BFI, fatto salvo quanto risulta dai Documenti di Due Diligence.

8.3.3.5. Le azioni BFI non sono soggette ad alcuna limitazione di trasferimento derivante dallo statuto e Finint può liberamente disporre delle azioni BFI ad essa intestate, delle quali è piena, esclusiva e legittima proprietaria.

8.3.3.6. BFI non ha stabili organizzazioni e/o uffici di rappresentanza all'estero.

8.3.4. Società partecipate

8.3.4.1. BFI possiede direttamente le partecipazioni in società controllate o collegate risultanti dai Documenti di Due Diligence.

8.3.5. Autorizzazioni e contributi pubblici

8.3.5.1. BFI è in possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, convenzioni, licenze e permessi emessi e/o rilasciati da autorità pubbliche e/o di vigilanza necessari ai fini di consentire lo svolgimento regolare della propria attività corrente - come fino ad oggi svolta - e, ai fini dello svolgimento della suddetta attività, BFI non deve ottenere alcuna ulteriore autorizzazione, concessione, licenza, permesso o convenzione. Tutte le autorizzazioni, concessioni, convenzioni, licenze e permessi di BFI emessi o rilasciati da autorità pubbliche e/o di vigilanza sono stati validamente ottenuti e sono pienamente in vigore e conformi alle leggi applicabili.

8.3.5.2. Non esistono fatti o circostanze che possano dar luogo a loro revoca, annullamento o modifica sostanziale ovvero ad altro provvedimento di decadenza, sospensione anche solo temporanea o scioglimento. Il perfezionamento e l'esecuzione dell'Operazione non costituirà in sé motivo di invalidità, risoluzione, revoca, decadenza o mancato rinnovo delle autorizzazioni, concessioni, convenzioni, licenze e permessi di BFI.

8.3.5.3. Non risultano formalmente pendenti procedimenti che comportino la revoca delle autorizzazioni, concessioni, convenzioni, licenze o permessi rilasciate dalle autorità competenti. Le autorità competenti non hanno mai minacciato di sospendere, ritirare compromettere o modificare le autorizzazioni, concessioni, convenzioni, licenze e permessi di BFI necessari ai fini di consentire lo svolgimento regolare della propria attività.

8.3.5.4. BFI non ha ricevuto contributi pubblici non indicati nei bilanci regolarmente approvati.

8.3.6. Procure

8.3.6.1. BFI non ha rilasciato o non ha comunque in essere alcuna procura in favore di qualsiasi soggetto, per fini di qualsivoglia natura, che possa in qualche modo obbligare BFI o che consenta comunque di rappresentarla legalmente, fatta eccezione per i poteri di legge spettanti all'organo amministrativo della stessa e per i poteri di rappresentanza speciale conferiti ai soggetti iscritti nel Registro delle imprese e nei limiti ivi indicati e quelli indicati nel Testo Unico dei Poteri e delle Deleghe operative di BFI.

8.3.7. Compliance

- 8.3.7.1. L'attività di BFI è ed è stata sempre svolta in conformità alla legge, regolamenti e circolari alla stessa applicabili, ivi incluse le disposizioni di vigilanza applicabili alle banche e le circolari di Banca d'Italia, nonché la normativa antiriciclaggio di volta in volta applicabile a BFI.
- 8.3.7.2. Fatto salvo quanto risulti dai Documenti di Due Diligence, BFI non ha ricevuto negli ultimi 5 (cinque) anni sanzioni o contestazioni (irrogate od anche minacciate per iscritto) da parte delle Autorità competenti in relazione alla violazione delle leggi, regolamenti e circolari applicabili con riferimento alle attività svolte da BFI né è soggetta a misure esecutive da parte di un'Autorità di vigilanza, né, per quanto a conoscenza di BFI, i suoi amministratori sono stati oggetto di indagini, censure, azioni disciplinari o multe da parte di un'Autorità di vigilanza
- 8.3.7.3. Fatte salve le ispezioni ordinarie condotte dalle Autorità di vigilanza, negli ultimi 5 (cinque) anni non vi è stata alcuna indagine, ispezione, investigazione o processo disciplinare riguardante BFI e i suoi amministratori, direttori, funzionari, dipendenti o agenti da parte di qualsiasi Autorità di vigilanza di cui BFI non sia stata informata.

8.3.8. Contratti

- 8.3.8.1. Tutti i contratti e i rapporti obbligatori di cui BFI è parte ed è stata parte sono in linea con la prassi di mercato secondo i termini e le condizioni in essi pattuite e non violano né hanno violato disposizioni di Legge. Tutti i contratti di cui è parte BFI hanno evidenza scritta della loro conclusione e dei principali termini contrattuali.
- 8.3.8.2. Fatto salvo quanto risulti dai Documenti di Due Diligence, non sono state comunicate né minacciate per iscritto a BFI contestazioni o diffide ad adempiere in relazione ai contratti rilevanti diversi da quelli presenti e/o elencati nei Documenti di Due Diligence di cui è parte BFI.
- 8.3.8.3. Fatto salvo quanto risulti dai Documenti di Due Diligence, nessuna delle parti dei contratti rilevanti diversi da quelli presenti e/o elencati nei Documenti di Due Diligence di cui è parte BFI ha fornito alcuna dichiarazione scritta circa la volontà di recedere, risolvere ovvero modificare i termini e le condizioni del relativo contratto in ragione del perfezionamento e/o dell'esecuzione dell'Operazione che non rientri nella normale prassi in particolare in relazione a contratti con i clienti, con il personale dipendente, con i fornitori, con advisors.
- 8.3.8.4. Nessun contratto rilevante diverso da quelli presenti e/o elencati nei Documenti di Due Diligence di cui BFI è parte prevede una facoltà di recesso, risoluzione, scioglimento o modifica a favore della controparte, o comunque un peggioramento delle condizioni poste a carico di BFI al, o in conseguenza del, verificarsi di un cambiamento nella compagine sociale di BFI.

8.3.9. Libri sociali, registri e scritture contabili

- 8.3.9.1. BFI ha debitamente mantenuto tutti i libri sociali, i registri e le scritture contabili richiesti dalla legge, in conformità con le previsioni normative di volta in volta applicabili, con i principi contabili applicabili e con una corretta prassi societaria ed aziendale.
- 8.3.9.2. I bilanci di esercizio di BFI al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020 (i “**Bilanci**”) sono redatti in conformità ai principi contabili, e forniscono una rappresentazione corretta e veritiera della situazione finanziaria, economica, patrimoniale e reddituale di BFI, senza omissione di dati e/o eventi di carattere tale da risultare rilevanti per la rappresentazione della stessa sulla base dei principi contabili ad essa applicabili. Non sussistono impegni, rischi, oneri e/o passività in genere che non siano stati debitamente e correttamente evidenziati nello stesso ai sensi dei principi contabili applicabili.
- 8.3.9.3. I Bilanci sono stati regolarmente approvati dall’organo competente di BFI e sono stati certificati senza riserve dall’organo preposto alla revisione legale dei conti.
- 8.3.9.4. Non vi sono a carico di BFI impegni, obbligazioni, debiti e passività di qualsivoglia genere, anche di natura fiscale, valutaria e previdenziale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, obbligazioni contrattuali e debiti o passività nei confronti di qualsivoglia soggetto), non adeguatamente riflessi nei Bilanci in base ai principi contabili applicabili.
- 8.3.9.5. BFI non ha stipulato contratti di copertura di rischio su cambi e su tassi di interesse e contratti derivati diversi da quelli presenti nei Documenti di Due Diligence o adeguatamente riflessi nei Bilanci in base ai principi contabili ad essi applicabili.

8.3.10. Beni aziendali

- 8.3.10.1. Salvo quanto risulta dai Documenti di Due Diligence, BFI è titolare della piena proprietà – o altro diritto che garantisca il godimento – di tutti i beni elencati nel rispettivo libro cespiti, aggiornato al 31 dicembre 2020. Salvo quanto risulti dal titolo di utilizzo, tali beni sono esenti da qualsiasi diritto di terzi, anche di garanzia, privilegio, pretesa o gravame di qualsivoglia natura, che incida sul loro godimento e/o trasferimento.
- 8.3.10.2. I beni aziendali sono:
- in stato di regolare funzionamento, manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso cui sono adibiti e della loro vetustà, e sono idonei e regolarmente utilizzabili per le loro rispettive funzioni;
 - sempre stati utilizzati da BFI in modo conforme alle leggi e alle autorizzazioni applicabili, con riferimento, a titolo esemplificativo, alle norme applicabili in materia di protezione

dell'ambiente e alle norme applicabili in materia di igiene e sono sempre stati rispondenti ai criteri correntemente adottati in materia di sicurezza e protezione, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

8.3.11. Beni immobili

8.3.11.1. BFI è titolare di diritti di proprietà su alcune parti dell'immobile sito in Conegliano (TV), via V. Alfieri, n. 1, ove essa ha la sua sede legale.

8.3.11.2. BFI utilizza quale conduttrice, affittuaria o affidataria gli immobili oggetto dei contratti indicati e risultanti dai Documenti di Due Diligence (gli “**Immobili in Godimento**”), che sono utilizzati nel rispetto delle norme di Legge e regolamentari applicabili e sulla base di contratti validi ed efficaci. Fatto salvo quanto risulta dai Documenti di Due Diligence, per quanto a conoscenza di BFI, non si sono verificati fatti, eventi o inadempimenti (inclusi il perfezionamento e l'esecuzione dell'Operazione) in forza dei quali i contratti relativi agli Immobili in Godimento possano essere risolti o dichiarati inefficaci, oppure diano titolo alla controparte di recedere e/o di chiedere il pagamento di penali. BFI ha puntualmente provveduto al pagamento dei canoni, nonché di ogni altro importo dovuto alle relative controparti, in virtù dei contratti relativi agli Immobili in Godimento e/o delle disposizioni di legge applicabili.

8.3.11.3. Gli Immobili in Godimento sono:

- (i) liberi da vincoli che possano pregiudicarne l'utilizzo da parte di BFI in forza dei relativi contratti che non siano adeguatamente riflessi negli stessi (salvo per quanto concerne l'ufficio di rappresentanza sito in Roma);
- (ii) utilizzati in forza di, ed in conformità a, legittime, valide ed efficaci autorizzazioni edilizie (concessioni, licenze, permessi di costruire, DIA, SCIA, etc.) e in conformità alla legge;
- (iii) dotati di validi ed efficaci certificati di agibilità ai sensi di legge;
- (iv) dotati di validi ed efficaci certificati di prevenzione incendi;
- (v) conformi agli strumenti urbanistici applicabili agli stessi, all'applicabile disciplina in materia catastale, in materia edilizia ed antinfortunistica, alle norme applicabili in materia di protezione dell'ambiente, alle norme applicabili in materia di igiene e sono rispondenti ai criteri correntemente adottati in materia di sicurezza e protezione, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 dei quali debba rispondere BFI;
- (vi) sempre stati utilizzati da BFI in modo conforme alle leggi e alle autorizzazioni applicabili, con riferimento, a titolo esemplificativo, alle norme applicabili in materia di protezione

dell'ambiente, alle norme applicabili in materia di igiene e sono sempre stati rispondenti ai criteri correntemente adottati in materia di sicurezza e protezione, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

- 8.3.11.4. Fatto salvo quanto risulta dai Documenti di Due Diligence, per quanto a conoscenza di BFI non esiste alcun procedimento pendente o minacciato relativo agli Immobili in Godimento. Non esiste alcuna contestazione scritta da parte di Autorità competenti relativa a violazioni delle norme di legge applicabili agli Immobili in Godimento, né alcun provvedimento amministrativo, giurisdizionale o di altra natura che limiti il diritto di utilizzare gli Immobili in Godimento come attualmente utilizzati, ovvero che possa in futuro impedire o comunque pregiudicare l'uso degli Immobili in Godimento da parte di BFI.
- 8.3.11.5. BFI, in relazione agli Immobili in Godimento, non ha alcuna responsabilità (anche se non attuale o che potrà essere fatta valere al termine del contratto per mezzo del quale BFI ha la detenzione dell'Immobile in Godimento) per ripristini, danni o alterazioni, salvo per quanto risulta nel relativo contratto o con riferimento alle modifiche apportate da BFI e già espressamente considerate nei contratti, né ha realizzato alcun intervento edilizio non autorizzato.
- 8.3.11.6. Non esistono accordi in base ai quali BFI si sia obbligata all'acquisto di beni immobili.

8.3.12. Ambiente

- 8.3.12.1. BFI non necessita di autorizzazioni ambientali ai fini dello svolgimento della propria attività di business, così come condotta sino alla data di perfezionamento dell'Operazione.
- 8.3.12.2. Per quanto a conoscenza di BFI nessuna sostanza pericolosa è stata prodotta, manipolata, distribuita, utilizzata, trattata, depositata, smaltita, scaricata, trasportata o gestita in, sopra o sotto o verso alcuno degli Immobili in Godimento. In particolare, tra l'altro, non è presente amianto negli Immobili in Godimento.
- 8.3.12.3. Per quanto a conoscenza di BFI, non esistono procedimenti in corso o minacciati, nonché procedimenti di ispezione effettuati o in corso, in relazione a pretese responsabilità in materia ambientale gravanti su BFI o i rispettivi amministratori, per fatto proprio e/o di terzi o comunque in relazione a violazioni di legge in materia ambientale, nonché in capo ai proprietari degli Immobili in Godimento e, se persone giuridiche, ai rispettivi amministratori e rappresentanti.

8.3.13. Proprietà industriale e intellettuale

- 8.3.13.1. BFI è titolare della piena ed esclusiva proprietà ovvero dispone di valido titolo per l'utilizzo dei marchi e dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale pubblicati negli appositi Registri.
- 8.3.13.2. L'esercizio dell'attività BFI non comporta, né ha comportato, alcuna violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale (ivi inclusi quelli di titolarità di terzi) ai sensi della relativa legge applicabile.

8.3.14. Hardware e Software e Sistema IT

- 8.3.14.1. I Sistemi IT di cui BFI si avvale per svolgere la propria attività sono legittimamente utilizzati dalla stessa in base ad appositi contratti.
- 8.3.14.2. In particolare, i *software* utilizzati da BFI per l'esercizio della propria attività sono impiegati in base a validi contratti di licenza e/o di godimento con i legittimi proprietari o con i legittimi aventi causa e tali *software* vengono tuttora utilizzati nel pieno rispetto dei relativi termini e condizioni e delle leggi e in assenza di violazione di diritti di proprietà e diritti di terzi.
- 8.3.14.3. Tutti i componenti/sistemi *hardware* di BFI si trovano in buono stato di funzionamento e manutenzione avuto riguardo sia al tempo sia all'utilizzo dello stesso, e comunque in uno stato adeguato a consentire il funzionale utilizzo di tutti i componenti nonché lo svolgimento dell'attività di BFI.
- 8.3.14.4. Non è stata avanzata eccezione alcuna nei confronti di BFI ai sensi della legge applicabile che possa impedire o limitare l'utilizzo di alcuno dei Sistemi IT, né esistono ragioni che possano giustificare una pretesa in tal senso.
- 8.3.14.5. Per quanto a conoscenza di BFI, nei 36 (trentasei) mesi precedenti alla data di perfezionamento dell'Operazione:
- (i) non si è verificato alcun evento che abbia determinato una sostanziale e permanente perdita di informazioni e/o dati rilevanti conservati nei Sistemi IT utilizzati da BFI e che ne ha pregiudicato l'operatività;
 - (ii) nessun soggetto terzo ha avuto accesso in modo illegale o comunque senza una valida autorizzazione ai Sistemi IT utilizzati da BFI o alle informazioni in essi contenute di cui BFI non sia stata adeguatamente informata.

8.3.14.6. BFI ha il pieno controllo di, e il pieno accesso a, tutti gli archivi, i sistemi, i dati e le informazioni dei Sistemi IT utilizzati dalla stessa.

8.3.15. Outsourcing

8.3.15.1. I principali contratti di appalto di servizi di cui è parte BFI sono quelli risultanti dai Documenti di Due Diligence.

8.3.15.2. BFI ha stipulato e gestito i contratti di appalto di servizi, di outsourcing o contratti simili in modo pienamente conforme alle disposizioni di legge applicabili, specie con riferimento alla normativa italiana ed europea relativa alle esternalizzazioni poste in essere dalle banche. I contratti di esternalizzazione sono pienamente conformi alle prescrizioni normative *ratione temporis* applicabili e sono regolarmente documentati.

8.3.15.3. I contratti di appalto di servizi, di outsourcing o contratti simili sono stati pienamente adempiuti da BFI e il corrispettivo maturato dagli appaltatori è stato regolarmente pagato o sarà pagato al momento della relativa scadenza.

8.3.15.4. Per quanto a conoscenza di BFI alla data di perfezionamento dell'Operazione, i lavoratori impiegati in esecuzione di contratti di appalto di servizi, di outsourcing, o contratti simili, stipulati da BFI in qualità di committente, hanno ricevuto integralmente i trattamenti economici dovuti a norma delle leggi applicabili e dei contratti, individuali e collettivi, applicabili. Nessuno dei predetti lavoratori ha diritto al pagamento di importi a titolo risarcitorio per danni non indennizzati dall'INAIL subiti a causa di infortuni sul lavoro occorsi in esecuzione del relativo contratto di appalto di servizi, di outsourcing o contratti simili di cui debba rispondere BFI.

8.3.16. Dipendenti

8.3.16.1. Alla data del Closing ad eccezione di quanto risulta dai Documenti di Due Diligence – che sugli aspetti di cui *infra* contenevano dati aggregati – e successive comunicazioni debitamente inoltrate da BFI a BC:

- (i) i prestatori di lavoro subordinato (i “**Dipendenti**”) che svolgono la propria attività alle dipendenze di BFI sono quelli che risultano dalla contabilità di BFI con la descrizione di data di assunzione, retribuzione annua lorda fissa e retribuzione variabile e benefit. Tutti i Dipendenti risultano regolarmente iscritti nei Libri e nelle Scritture di BFI;
- (ii) oltre ai Dipendenti, non esistono altri soggetti, anche terzi a BFI, diversi dai Dipendenti che abbiano rivendicato o possano validamente rivendicare la riqualificazione del loro rapporto

con BFI in contratto a tempo indeterminato o comunque l'assunzione quali lavoratori subordinati di BFI;

- (iii) tutti i contratti di lavoro conclusi da BFI con i Dipendenti (ivi inclusi i rapporti già scaduti e comunque non più in essere per qualsiasi motivo) sono e sono sempre stati conformi a legge. Tutti gli obblighi derivanti da, o connessi a, tali contratti sono e sono sempre stati debitamente adempiuti da BFI;
- (iv) tutti i Dipendenti sono stati regolarmente assunti e inquadrati in conformità con le applicabili disposizioni di Legge e di contratto applicabile e il trattamento economico e giuridico applicato a ciascun Dipendente non è né è mai stato peggiore rispetto a quello previsto dalla normativa applicabile per le mansioni effettivamente svolte;
- (v) BFI ha debitamente accantonato nei rispettivi bilanci i ratei relativi alle ulteriori mensilità dovute, a partire dalla tredicesima, inclusa, oltre al T.F.R. e a ogni altro accantonamento dovuto per Legge ai Dipendenti;
- (vi) i Dipendenti impiegati in passato da BFI, il cui rapporto di lavoro sia già cessato o comunque non più in essere per qualsiasi motivo (i “**Dipendenti Cessati**”), sono sempre stati regolarmente assunti e inquadrati in conformità con le applicabili disposizioni di Legge e di contratto applicabile e il trattamento economico applicato a ciascun Dipendente Cessato non è stato inferiore a quello previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile per le mansioni effettivamente svolte;
- (vii) per tutti i Dipendenti BFI ha regolarmente (i) corrisposto tutti i compensi/retribuzioni/corrispettivi maturati ad essi spettanti e, per i compensi/retribuzioni/corrispettivi non maturati, ha accantonato fondi sufficienti, salvo che per bonus o altre liberalità discrezionali non ancora assegnati, (ii) corrisposto ogni voce, o accantonato fondi sufficienti, in relazione agli istituti retributivi indiretti e differiti (ivi incluso il trattamento di fine rapporto), e (iii) adempiuto agli obblighi di pagamento delle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di legge, o, nel caso di pagamenti non scaduti, hanno proceduto ad accantonare fondi sufficienti. Con riferimento alle retribuzioni corrisposte ai Dipendenti Cessati, sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di Legge;
- (viii) per tutti i Dipendenti, BFI ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e del lavoro, ivi inclusi quelli relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi previdenziali e alle relative ritenute di Legge;

- (ix) in relazione ai propri Dipendenti, BFI è adempiente rispetto a tutte le Leggi, ai contratti collettivi di lavoro applicabili, alle norme relative ai rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo, incluse quelle relative alla disciplina dei contratti a tempo determinato (ivi inclusa quella di cui al Decreto Legislativo n. 368 del 2001 e al Decreto Legislativo n. 81 del 2015) e dei contratti di somministrazione di manodopera (ivi inclusa quella di cui al Decreto Legislativo n. 276 del 2003 e al Decreto Legislativo n. 81 del 2015), alla tutela dell'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi inclusa quella di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008) e all'orario di lavoro (ivi inclusa quella di cui al Decreto Legislativo n. 61 del 2000 e al Decreto Legislativo n. 66 del 2003) nonché in regola con tutti gli adempimenti in materia del lavoro ivi comprese in materia previdenziale e assistenziale;
- (x) non vi sono accordi scritti, impegni o programmi stipulati da BFI che, individualmente o collettivamente, garantiscano ai Dipendenti incentivi speciali o benefici, forme di retribuzioni speciali, "clausole paracadute", bonus, premi, compensi differiti, opzioni sulle azioni, piani di azionariato e/o stock options o altri compensi legati al capitale o altri emolumenti comunque denominati, ed anche in natura – ivi inclusi speciali trattamenti relativi alla durata del rapporto o trattamenti particolari per il caso di cessazione del rapporto di lavoro –, o altre indennità di fine rapporto ad eccezione del TFR e delle altre spettanze di fine rapporto obbligatoriamente previste dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi che non risultino in linea con la prassi di mercato o non siano stati inseriti tra i Documenti di Due Diligence;
- (xi) gli eventuali patti di non concorrenza stipulati con Dipendenti, descritti nei Documenti di Due Diligence, sono conformi ai requisiti di legge e comunque in linea con la prassi di mercato e sono validi ed efficaci.
- (xii) BFI non ha posto in essere alcuna pratica antisindacale. Non sono in corso scioperi, vertenze con i Dipendenti nel loro complesso, scioperi bianchi o arresti delle attività che coinvolgano BFI o che siano minacciati contro BFI o qualsiasi parte di essa. Non vi sono doglianze od ostilità da parte di Dipendenti che possano avere un rilevante effetto negativo su BFI;
- (xiii) BFI non ha effettuato licenziamenti di prestatori di lavoro subordinato se non nella piena conformità ad ogni applicabile disposizione di legge e di contratto.

8.3.17. Contenzioso e controversie

8.3.17.1. Salvo quanto dichiarato in corso di Due Diligence:

- (i) non risulta pendente alcun contenzioso, di qualsivoglia natura, in sede giudiziaria e/o arbitrale, nei confronti di BFI che possa determinare una passività di importo superiore a 500.000,00 euro;
- (ii) non sono in corso procedure ispettive da parte dell'Autorità, né procedure sanzionatorie da parte della stessa, né indagini di cui sia stata data comunicazione per iscritto da parte dell'Autorità nei confronti di BFI, né nei confronti di loro amministratori e/o sindaci, in esito alle quali BFI potrà essere ritenuta responsabile, anche in solido con il soggetto sanzionato, per il pagamento di eventuali sanzioni irrogate ad amministratori e/o sindaci.

8.3.18. Prevenzione degli infortuni, sicurezza e salute sul lavoro

8.3.18.1. Salvo quanto risulta dai Documenti di Due Diligence, BFI risulta in regola con tutte le norme relative al proprio settore di attività in materia di infortuni, salute, sicurezza e igiene sul lavoro, in particolare con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

8.3.19. Adempimenti fiscali e assenza di contenziosi fiscali

8.3.19.1. Salvo quanto risulta dai Documenti di Due Diligence:

- (i) BFI opera nel sostanziale rispetto della normativa in materia fiscale ed ha correttamente e legittimamente presentato, nei termini e con le modalità prescritti, le dichiarazioni di carattere fiscale alla cui presentazione è tenuta. Tali dichiarazioni sono state correttamente predisposte e tutte le imposte sono state correttamente versate, quando dovute, o accantonate nei rispettivi bilanci in base ai principi contabili applicati. In particolare, BFI ha effettuato tutte le ritenute di imposta quando previsto, e versato tempestivamente tali ritenute, o fatto gli accantonamenti per il pagamento di tutte le ritenute di imposta, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto ove applicabile;
- (ii) tutti i libri, i registri, le scritture e gli altri documenti contabili di BFI sono stati e sono tenuti e aggiornati in conformità alla normativa fiscale, tributaria e previdenziale, e conseguentemente forniscono sotto tale profilo informazioni veritiere, corrette, esatte, accurate e complete;
- (iii) non sussistono, nei confronti di BFI, contenziosi di natura fiscale pendenti né alla data del Closing sono stati notificati avvisi di accertamento o di contenzioso, o avvisi di maggiori

imposte, tasse o contributi di qualunque natura, ovvero di sopratasse, interessi o penalità o iniziate ispezioni o verifiche da parte delle autorità fiscali. In ogni caso, BFI non è responsabile per il pagamento di qualsiasi imposta per la quale Finint sia direttamente obbligata;

- (iv) tutte le operazioni straordinarie compiute da BFI sino alla Data del Closing sono state perfezionate in conformità alle normative contabili e in materia di imposte;
- (v) BFI è, ed è sempre stata, residente ai fini fiscali in Italia e non è, e non è mai stata o non deve essere, assoggettata a tassazione in altri Paesi esteri in virtù di una qualsiasi stabile organizzazione ivi localizzata.

8.3.20. Rapporti con istituti di credito

- 8.3.20.1. Gli affidamenti, le esposizioni bancarie e i rapporti di conto corrente di BFI sono esclusivamente quelli che risultano adeguatamente riflessi nei Bilanci e/o nelle Scritture Contabili di BFI.

8.3.21. Rapporti con Soggetti Collegati

- 8.3.21.1. I rapporti di BFI con Finint e/o con gli altri Soggetti Collegati sono svolti nel rispetto delle leggi e regolamenti applicabili.

8.3.22. Anticorruzione e antiriciclaggio

- 8.3.22.1. BFI non ha:

- (i) violato alcuna legge o norma relativa alla tenuta della contabilità e dei libri sociali in connessione diretta o indiretta con una fattispecie di corruzione;
- (ii) commesso alcuna violazione delle leggi in materia di corruzione o riciclaggio fra cui, a titolo esemplificativo:
 - offerto, promesso o riconosciuto, con qualsiasi modalità, denaro o altra utilità ad un qualsiasi soggetto al fine di indurlo a, o per remunerare, comportamenti contrari ai doveri inerenti la carica coperta o la funzione svolta (i “**Comportamenti Illeciti**”), o sapendo o credendo che l’accettazione di tale denaro o utilità costituiva di per sé un Comportamento Illecito o, nel caso in cui il soggetto ricevente fosse un pubblico ufficiale in una giurisdizione diversa dall’Italia, al fine di influenzare tale soggetto nello svolgimento della sua attività istituzionale e ottenere o mantenere un vantaggio economico;

- richiesto, concordato o accettato denaro o altre utilità allo scopo di indurre e/o remunerare, o che abbiano avuto l'effetto di indurre o remunerare, Comportamenti Illeciti, o qualora la relativa richiesta, accordo per la corresponsione o accettazione, costituisca di per sé un Comportamento Illecito o qualora il Comportamento Illecito sia avvenuto in previsione di tale richiesta, accordo o accettazione;

- omesso di attivarsi per prevenire o impedire atti di corruzione, di cui fosse a conoscenza, da parte Finint e/o dei Soggetti Collegati e/o di eventuali soggetti agenti per conto di BFI e/o di Finint e/o dei Soggetti Collegati né è stata notiziata che questi possano aver commesso gli atti e/o tenuto i comportamenti sopra riportati in relazione a BFI o alla sua attività.

8.3.23. Polizze assicurative

- 8.3.23.1. I contratti di assicurazione – stipulati da BFI a copertura di rischi inerenti alla propria attività d’impresa e indicati nei Documenti di Due Diligence – sono stati stipulati nel rispetto della legge applicabile e sono stati sempre regolarmente adempiuti da BFI.
- 8.3.23.2. La sottoscrizione dei contratti di assicurazione è stata preceduta da una completa e veritiera rappresentazione alle rispettive compagnie assicuratrici delle condizioni, anche patrimoniali, di BFI.
- 8.3.23.3. Per quanto a conoscenza di BFI non sussistono circostanze, azioni od omissioni che potrebbero rendere inefficace la copertura di alcuna delle polizze assicurative indicate sottoscritte da BFI.

8.3.24. Protezione dei dati personali e Decreto 231

- 8.3.24.1. Non sono in corso procedure ispettive da parte dell’Autorità Garante della Privacy, né procedure sanzionatorie da parte della stessa, né indagini di cui sia stata data comunicazione per iscritto da parte dell’Autorità nei confronti di BFI, a seguito dell’introduzione del Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. “GDPR”).
- 8.3.24.2. BFI (e i propri amministratori e/o dipendenti) non è coinvolta in alcun procedimento ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (il “**Decreto 231**”), né è soggetta ad alcun tipo di sanzione, amministrativa, pecuniaria ovvero interdittiva.
- 8.3.24.3. Non sono mai stati consumati reati né per quanto a conoscenza di Finint sono mai stati posti in essere, nell’ambito dell’attività svolta da BFI, fatti, azioni od omissioni tali da concretare una delle ipotesi di reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del predetto Decreto 231, come successivamente integrato e modificato, da parte dei soggetti di cui all’Art. 5 del medesimo.

8.4. Esclusioni e limitazioni.

8.4.1. Nessun Indennizzo S4 potrà discendere da una Passività che:

- a) riguardi vertenze e/o contenziosi, giudiziali o stragiudiziali di qualsivoglia natura diversi da quelli che possano derivare dalla violazione delle Dichiarazioni e Garanzie Finint; ovvero
- b) derivi da modifiche di leggi o regolamenti applicabili, ovvero introduzione di nuove leggi o regolamenti, intervenute dopo la data di conclusione dell’Accordo Quadro, che abbiano effetti retroattivi; ovvero

- c) riguardi vertenze o contenziosi, giudiziali o stragiudiziali, di qualsiasi natura, con i Clienti BFI, promossi contro BFI dopo il termine di 6 (sei) mesi dalla Data del Closing.

8.4.2. In aggiunta alle ipotesi di esclusione di cui all'Art. 8.4.1, nei casi in cui l'Evento S4 da cui possa originare una Passività in relazione alle Dichiarazioni e Garanzie di Finint si sia realizzato successivamente alla Data di Prima Scadenza S4 ovvero – per quanto riguarda i soli rischi giuslavoristici, fiscali e le relative sopravvenienze passive – successivamente alla Data di Seconda Scadenza S4, tale eventuale Passività non potrà essere considerata idonea a determinare la corresponsione di Indennizzi S4 e sarà, pertanto, esclusa da ogni garanzia ai sensi del presente Regolamento.

8.5. Procedimento di accertamento della Passività e pagamento dell'Indennizzo S4

8.5.1. L'avvio della Procedura e la Notifica Evento S4

8.5.1.1. Ogniquale volta si verifichi un evento o emerga una circostanza suscettibile di dare luogo ad una Passività idonea a determinare un Indennizzo S4 (“**Evento S4**”), troveranno applicazione le disposizioni di cui al presente Articolo 8.5 (la “**Procedura S4**”).

8.5.1.2. Il Rappresentante Comune dovrà essere informato di tale Passività da BFI e/o Finint e – previa eventuale deliberazione dell'Assemblea Speciale – dovrà trasmettere a BFI e a Finint una comunicazione scritta (di seguito, la “**Notifica Evento S4**”) che contenga:

- i. la descrizione dell'Evento S4 (corroborata dalla relativa documentazione),
- ii. l'indicazione della Dichiarazione e Garanzia Finint che si assume essere stata violata;
- iii. l'indicazione dell'importo (o del presumibile valore dell'importo, se non già determinato) della Passività, specificando se esso sia relativo ad una Passività Effettiva ai sensi di quanto indicato all'Art. 8.5.2.1 o ad una Passività Potenziale,

così da permettere a Finint di effettuare le apposite valutazioni in merito all'oggetto della Passività e di esercitare le proprie prerogative ai sensi del presente Regolamento. Qualora la Passività originata dall'Evento S4 sia Effettiva sin dal momento del suo manifestarsi, la Notifica Evento S4 dovrà contenere altresì la Richiesta di Indennizzo ai sensi del successivo art. 8.5.2.

8.5.1.3. La Notifica Evento S4 dovrà essere inviata dal Rappresentante Comune a Finint - a seguito della comunicazione da parte di BFI e/o di Finint della medesima come previsto all'Art. 8.5.1.2 - nei termini di seguito indicati:

- (a) qualora il Rappresentante Comune sia venuto a effettiva conoscenza dell'Evento S4 prima della Data del Closing, nel termine di 30 giorni lavorativi decorrenti dalla Data del Closing;

- (b) qualora Rappresentante Comune sia venuto a conoscenza dell'Evento S4 dopo la Data del Closing, nel termine di 30 giorni lavorativi decorrenti dal momento di effettiva conoscenza dell'Evento S4 da parte del Rappresentante Comune;
- (c) in caso di Richiesta del Terzo, nel termine di 30 giorni lavorativi decorrenti dal momento di effettiva conoscenza della Richiesta del Terzo da parte del Rappresentante Comune.

fermo restando che in mancanza di invio della Notifica Evento S4 entro il termine di 3 mesi dalla Data del Closing (nel caso sub a)), dalla data di effettiva conoscenza da parte del Rappresentante Comune dell'Evento S4 (nel caso sub b)) o dalla data di effettiva conoscenza da parte del Rappresentante Comune della Richiesta del Terzo (nel caso sub c)), i titolari di Azioni Speciali si intenderanno decaduti dalla garanzia e in relazione a tale Evento S4 nulla sarà dovuto da Finint.

8.5.1.4. Entro il 15 marzo e il 15 novembre di ogni anno a decorrere dalla Data del Closing, Finint dovrà, mediante invio di comunicazione scritta al Rappresentante Comune in relazione a ciascuna Notifica Evento S4 ricevuta nel semestre di riferimento precedente (rispettivamente chiuso il 15 gennaio e il 15 settembre):

- (a) riconoscere – in ogni caso ai soli effetti dell'operatività del presente Regolamento – la responsabilità di Finint in merito alla Passività oggetto della Notifica Evento S4, per cui questa si intenderà accettata (“**Passività Accertata**”). In caso di Richiesta di Indennizzo presentata ai sensi del successivo art. 8.5.2, il riconoscimento varrà anche come accettazione della Richiesta di Indennizzo; oppure
- (b) contestare la responsabilità di Finint in merito alla Passività oggetto della Notifica Evento S4 e/o in caso di Passività Effettiva, la relativa Richiesta di Indennizzo eventualmente presentata (“**Contestazione Garanzia S4**”),

fermo restando che, in mancanza di tempestiva Contestazione Garanzia S4 la Passività dovrà considerarsi come Passività Accertata (e, in caso di Richiesta di Indennizzo presentata ai sensi del successivo art. 8.5.2, la Richiesta di Indennizzo si intenderà accettata) anche nel caso in cui non dovesse essere trasmessa la comunicazione di cui al punto (a).

- 8.5.1.5. In caso di una o più Contestazioni Garanzia S4, il Rappresentante Comune e Finint dovranno tentare di risolvere amichevolmente la relativa controversia entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento, da parte del Rappresentante Comune, della relativa comunicazione di Contestazione Garanzia. Qualora non sia stato concluso un accordo entro tale termine, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi Finint potrà instaurare una controversia ai sensi dell'art. 2.7.3 del presente Regolamento, al fine di contestare la responsabilità di Finint, la sussistenza dei presupposti perché si dia luogo ad un Indennizzo S4, e/o, nel caso di Passività Effettiva, la correttezza della quantificazione dell'Indennizzo S4 come descritta nella Richiesta di Indennizzo S4. Resta inteso che in caso di mancata instaurazione di una controversia ai sensi dell'art. 2.7.3 da parte di Finint nel termine predetto, la controversia potrà essere avviata dal Rappresentante Comune ai fini della liquidazione dell'Indennizzo, il quale potrà richiedere altresì la liquidazione dell'eventuale maggior danno conseguente alla mancata instaurazione della controversia. Fatti salvi eventuali accordi tra Finint e il Rappresentante Comune *medio tempore* intervenuti, in caso di sentenza che dovesse accertare la sussistenza della Passività Potenziale o Effettiva e/o la correttezza della quantificazione dell'Indennizzo S4, la stessa si intenderà essere una Passività (Potenziale o Effettiva) Accertata e/o si intenderà accettato l'importo dell'Indennizzo S4 come definito nella sentenza stessa.
- 8.5.1.6. Qualora un Evento S4 relativo ad una Dichiarazione e Garanzia Finint si sia verificato entro la Data di Prima Scadenza e/o, a seconda dei casi, entro la Data di Seconda Scadenza ma di esso il Rappresentante Comune sia venuto ad effettiva conoscenza dopo la scadenza delle predette date, l'avvio della procedura di cui al presente Articolo 8.5 in data successiva (ferma l'osservanza dei termini di cui al precedente art. 8.5.1.3) non varrà ad escludere il diritto dei titolari di Azioni Speciali di vedersi corrispondere l'Indennizzo.

8.5.2. Richieste di Indennizzo

- 8.5.2.1. Nel momento in cui il verificarsi di un Evento S4 abbia determinato (i) l'obbligo per BFI di procedere al pagamento, a qualsiasi titolo, di una somma di denaro, certa, liquida ed esigibile, ovvero (ii) un mancato guadagno, una perdita o una qualsiasi sopravvenienza passiva di importo determinato e certo (entrambi da intendersi quale "**Passività Effettiva S4**"), il Rappresentante Comune dovrà trasmettere a Finint una comunicazione scritta (di seguito, la "**Richiesta di Indennizzo S4**") che contenga le seguenti informazioni:
- (a) titolo da cui deriva l'Indennizzo S4 ai sensi del presente Regolamento
 - (b) l'importo dell'Indennizzo S4 richiesto.

8.5.2.2. Relativamente ad eventuali richieste di terzi, la Passività si considererà Effettiva nel caso in cui il reclamo, la vertenza o il contenzioso originato dalla richiesta del terzo siano stati definiti con sentenza o lodo arbitrale esecutivi (anche solo provvisoriamente) o transazione per effetto dei quali BFI sia tenuta – salvo gli effetti restitutori derivanti dall'accoglimento di eventuali impugnazioni – al pagamento di una somma di denaro o all'esecuzione di altra prestazione, anche in natura, in favore del terzo.

8.5.2.3. Anche le Richieste di Indennizzo S4 dovranno essere sottoposte alla medesima procedura di Accettazione e Contestazione prevista per le Passività Potenziali ai sensi del precedente art. 8.5.1.4. Di conseguenza, entro il 15 marzo e il 15 novembre di ogni anno a decorrere dalla Data del Closing, Finint dovrà, mediante invio di comunicazione scritta al Rappresentante Comune in relazione a ciascuna Richiesta di Indennizzo S4 ricevuta nel semestre di riferimento precedente (rispettivamente chiuso il 15 gennaio e il 15 settembre):

- (a) accettare le Richieste di Indennizzo S4 ricevute dal Rappresentante Comune (**“Accettazione Indennizzo S4”**); oppure
- (b) contestare la determinazione di uno o più Indennizzi S4 e/o la conformità di una o più Richieste di Indennizzo S4 rispetto alle disposizioni del presente regolamento (la **“Contestazione Indennizzo S4”**),

fermo restando che in mancanza di tempestiva Contestazione Indennizzo S4, il corrispondente Indennizzo S4 dovrà intendersi accettato anche nel caso in cui non dovesse essere trasmessa la comunicazione di cui al punto (a).

- 8.5.2.4. Alla Contestazione Indennizzo si applicano le disposizioni previste per la Contestazione Garanzia di cui all'Art. 8.5.1.5
- 8.5.2.5. Resta inteso che sarà considerato come accertamento dell'Indennizzo S4 anche ogni accordo scritto intervenuto tra le Parti in merito alla determinazione dell'Indennizzo S4, anche qualora tale accordo abbia contenuto diverso rispetto all'Accettazione Indennizzo S4 e/o alla sentenza emessa a definizione della Contestazione Indennizzo S4.
- 8.5.2.6. In caso di Contestazioni, per gli importi corrispondenti all'Indennizzo S4 non si potrà dar luogo ad alcuna erogazione in favore dei titolari di Azioni Speciali, se non successivamente alla definizione (con accordo tra le Parti ovvero a seguito di sentenza non impugnabile) della relativa Contestazione.
- 8.5.2.7. Per quanto concerne le Passività originate da una richiesta del terzo, l'applicazione dell'Indennizzo è, in ogni caso, sospensivamente condizionata all'avvenuto pagamento da parte di BFI in favore del terzo dell'importo oggetto della Passività.
- 8.5.2.8. Qualora – anche successivamente la pagamento dell'Indennizzo S4 – eventuali Passività Effettive Accertate che avessero dato luogo all'effettiva applicazione di un Indennizzo S4 ai sensi del presente Articolo venissero meno, in tutto o in parte, per effetto di successivi recuperi, rimborsi, compensazioni, risarcimenti, indennizzi e/o riconoscimenti che BFI avesse incassato, da qualsiasi soggetto, in ragione della Passività Accertata e che non fossero già stati conteggiati nella quantificazione dell'Indennizzo (i “**Recuperi S4**”), i titolari di Azioni Speciali provvederanno – anche tramite il Rappresentante Comune – a restituire a Finint, nelle modalità comunicate da Finint, una somma di denaro di importo pari ai Recuperi S4 , con facoltà per Finint, in alternativa, di ridurre l'ammontare del Plafond S4 di un importo corrispondente ai Recuperi S4 ovvero, qualora il Plafonds S4 I non sia già più capiente, di esigere che siano diminuiti per importo equivalente i Plafond S1, S2 e/o S3 ancora capienti.